PE'L

Duca di Monteleone

CONTR'

Il Regio Fisco

E le Università di Monteleone e di Mesiano.

NELLA REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA CON SETTE AGGIUNTI.

LA Casa di Monteleone più che degli altri doni, che sopra lei a larga mano ha versato la Provvidenza, era lieta di non aver mai data occasione di lamento alle tante e così varie genti de'molti e popolosi suoi feudi; e mentre il Foro era agitato da liti tra Baroni e Vassalli, secura, quasi dal lido, contemplava l' altrui naufragio, e la propria fortuna. Donde meno il pensava, le fu turbata questa giocondissima pace nel 1769. Il Baron Paparatti di Rosarno, che da molti anni era Soprantendente delle industrie de' feudi di Calabria, fu rimosso da quella carica; e cotesta rimozione svegliò una strepitosa lite criminale e civile, nel corso della quale il Paparatti stimolato da ardentissima ira, andò ricercando i mezzi di vendicarsi in qua-

lunque modo degli oltraggi, che diceva aver ricevuti dal Duca e dal suo Agente ne' feudi. Erano in Monteleone alcune famiglie segregate dal popolo nell' esercizio delle funzioni civiche; le quali ambivano la prerogativa di un sedile, ond' esser riputate nobili, e farsi grado agli ordini cavallereschi. La qualità feudale della lor Patria era grande ostacolo alla loro ambizione. Il Paparatti seppe così bene lusingar la loro vanità, che gli fu facile indurle a dimandare ed in nome proprio, ed in nome del Comune, la reintegra nel Regio Demanio in virtù di supposti privilegj de' Re Aragonesi.

Fin qui, per quanto impura fosse la origine della dimanda, non era da condannare il desiderio di migliorar la loro condizione. Ma ben tosto istigati dal Paparatti i Montelionesi trascorsero ogni confine. L' azione nascente da' privilegj non porgendo alcuna speranza di felic' esito, mal soddisfaceva il risentimento del Paparatti, e l' ambizione de' Montelionesi: un potente alleato era necessario per vincer la pugna.

Quin-

Quindi si avvisarono d' interessare il Fisco in questo giudizio colla offerta lusinghiera di un immenso guadagno . Esposero prima in un ricorso al Re , indi in una istanza prodotta in Regia Camera, che *Ettore Pignatelli , Luogotenente della Regia Camera , colto il tempo , in cui Re Federigo di Aragona era prodigo di quel , che in nessun conto si lusingava poter conservare , cioè nel* 1501 , *si fece vendere per duc.* 15200 *mezza la Calabria ultra , Montelione con otto Casali , Mesiano con tredici Casali , Rosarno co' Casali , Borrello co' Casali , Cinquefrondi , Morbogallico , la Dogana , e Porto di Bivona .* Soggiunsero che la detta compra era *nulla per le circostanze del tempo , per mille ragioni legali, nulla dichiarata dalle Regie Prammatiche , e nulla anche per la lesione più che enormissima;* e parimenti *nulle le conferme ottenute da Ferdinando il Cattolico con esposti orrettizj e surrettizj , co' quali fu esso Ferdinando ingannato .* E conchiusero così : *I più zelanti Cittadini si offrono pagar del loro , e senza interessar la Università , detto prezzo . . . , e donano*

no a S.M. tutte le rendite burgensatiche e feudali di detti Monteleone, Rosarno, Mesiano, e Borrello, e respettivi Casali, e non pretendono altro che vendicarsi in libertà &c. (1).

La storia offre pochi esempj di un atto così magnanimo. Il Fisco, cui era dato di raccoglierne il frutto, non indugiò a fare la sua istanza: *Expediri mandatum contra Illustrem Possessorem ad dicendum causam quare feuda & feudalia in actis deducta, ac omnia corpora burgensatica eisdem adnexa non sint executive reintegranda in beneficium Regiæ Curiæ una cum fructibus a die prætensæ alienationis nulliter factæ* (2).

Dopo questa istanza i Montelionesi esibirono una copia del privilegio del Re Federico, degli 8 di Giugno 1501, contenente l'acquisto de' menzionati feudi fatto da Ettore Pignatelli ascendente del Possessore (3); ed alcuni documenti per provare

(1) *Fol. 6 & 7, vol. I.*
(2) *Fol. 1, dict. vol.*
(3) *Fol. 16.*

re che gli anteceſſori feudatarj in altri giudizj col Fiſco ſi eran valuti di quel privilegio (1). Dopo ciò la Camera a dì 11 di Dicembre 1769 ordinò: *Quod expediatur mandatum contra illuſtrem Ducem Montisleonis ad oſtendendum titulum, cum quo poſſidet feuda & feudalia in actis deducta* (2). Spedito il mandato, per parte del Duca ſi oppoſe la centenaria (3); ma poichè coteſta eccezione non venne giuſtificata colla pruova del poſſeſſo di cento anni; la Camera a dì 14 di Febbrajo 1770 rinnovò il mandato colla minaccia del ſequeſtro, riſervandoſi di provvedere ſulla eccezione del Duca *tempore expeditionis cauſæ* (4). Allora per parte del Duca furono eſibite alcune ſedi tratte dal Regio Cedolario, le quali dimoſtravano il poſſeſſo di poco men di tre ſecoli (5); onde l' Avvocato Fiſcale fè iſtanza

(1) *Fol.* 52, *e* 74 *d. vol.*
(2) *Fol.* 341.
(3) *Fol.* 376.
(4) *Fol.* 377. (5) *Fol.* 385 *ad* 389.

za : *Quod magnificus Rationalis Commissarius Regii Cedularii recognitis actis, scripturis praesentatis, & omnibus opportunis, requisitis partibus, referat occurrentia* (1). Dopo una parità, e di altri atti, de' quali non accade far menzione, a' 27 di Novembre 1771 fu pubblicato il decreto conforme alla istanza fiscale (2). Il Razional Cosentino, il quale aveva in quel tempo la commessa del Cedolario, diè fuori la sua relazione a' 22 di Dicembre 1773. (3).

Ecco la somma delle cose riferite dal Razionale, dopo il riscontro de' libri fiscali. Federigo di Aragona agli 8 di Giugno 1501 vendette per duc. 15200 ad Ettore Pignatelli Luogotenente di Camera le terre di Mesiano, Borrello, e Rosarno *in feudum*, la terra di Monteleone *sub titulo gubernationis*, colla dogana e col porto di Bi-

(1) *Fol.* 384 *a t.*
(2) *Fol.* 582.
(3) *Fol.* 1 *ad* 125 *vol. II.*

Bivona; e la espettativa de' feudi di Cinquefrondi e Morbogallico posseduti allora da Raimondo Correale, che non avea successori in grado; rivocando le concessioni prima fatte, e le promesse di demanio alle Università di Monteleone, e di Mesiano. Ciò non ostante, nel Cedolare del 1504 altri si veggono tassati per detti feudi; cioè Consalvo di Cordova, detto *il gran capitano*, per Monteleone; Berardino Barone per Mesiano, ed Isabella di Aragona Duchessa di Milano per Borrello e Rosarno. A' 16 di Maggio 1506 Ferdinando il Cattolico dopo aver narrato il tenore del privilegio di Federico, confermò e concedè *de novo* ad Ettore le stesse terre; concedè *in feudum* e col titolo di Conte, la terra di Monteleone, che Federico avea data *sub titulo gubernationis*; concedè tutt'i beni, che il G. Capitano avea rintegrati in Mesiano e Monteleone; e trasferì da quel momento il dominio utile di Cinquefrondi e Morbogallico, che dichiarò devoluti per la fellonia di Raimondo Correale: rivocando espressa-

mente le concessioni fatte di Mesiano e Monteleone al G. Capitano, di Borrello e Rosarno ad Isabella di Aragona; e derogando a'privilegj di demanio conceduti a qualunque delle terre anzidette. Cotesta seconda concessione ebbe il suo effetto nel cedolare immediato, cioè quello del 1508; e da quell' anno in poi si veggono i feudi esser passati per legittima successione d'uno in altro della linea del primo Acquirente, tranne Cinquefrondi e Morbogallico, che furono alienati nel 1614 (1).

Oltre a questi fatti, che sono gli essenziali per la controversia presente, il Razional relatore si diffuse a riferire il tenore di un lunghissimo ricorso dato al Re in nome non solo della Università di Monteleone, ma ancora di Mesiano, la quale mossa dallo stesso Paparatti, avea proposta un' azione simigliante contro del Duca. Gli Autori del ricorso male augurando dell' azione

(1) *Ibid. a n. 31 ad 68.*

zione di nullità, avean mossi de' dubbj contra la verità del contratto contenuto nel diploma del Re Federico. Ma poichè cotesti dubbj non eran diretti contra la verità estrinseca del diploma, il Razionale dopo avergli riferiti quasi colle stesse parole del ricorso, così conchiuse: *Quanto si è esposto di fatti apparenti così dagli atti, e documenti prodotti, come da' Regj Quinternioni, libri del Regio Cedolario, registri di significatorie de' Relevj, e Regio Archivio nella trascritta supplica porretta a S.M. (D. G.) per parte de' suddetti Cittadini di Monteleone, e Mesiano, sta tutto riferito con quell' ordine, che col decreto della Regia Camera mi fu commesso, e dalli capitoli della Riforma, o sia la Prammatica 75 de offic. Proc. Cæsar. vien prescritto ai Razionali del Regio Cedolario: e quelle concessioni e privilegj esecutoriati, che ritrovansi riferiti apparire da' Regj Quinternioni, esistendo i medesimi nel grande Archivio di questo Tribunale, non occorreva di nuovo ripeterli. Nè da me si sono tirate quelle conseguenze, e quei argomenti,*

 che

che in detta supplica si tirano, sì perchè non è della mia ispezione, ma de' Sig. Avvocati fiscali del Real Patrimonio il desumere da fatti da me riferiti quel tanto, che meglio stimano per l' interesse e vantaggio del Real Erario; sì anche perchè non sa, se le conseguenze, ed argomenti, che si tirano in detta supplica de' mentovati Cittadini di Monteleone, e Mesiano, dell' istessa maniera s'intendano desumersi per la verità, e per dritto di legge da detti Sig. Avvocati fiscali; e perciò sarà della di loro ispezione l' intraprendere da' genuini fatti da me riferiti quel, che meglio potranno sostenere colla di loro somma dottrina e zelo per il vantaggio del Real Patrimonio.

Dopo un lungo esame di questa relazione, l' Avvocato fiscale allora Marchese Caravita, di chiara memoria, non credette poter fare altra istanza che questa, cui inerì il suo Collega: *Die 5 mensis Januarii 1776 Fiscus visa præsenti relatione magnifici Rationalis Commissarii Regii Cedularii, instat proponi & audiri, audito etiam Domino Fisci Patrono de Leon, nec non partibus auditis.*

Quo

Quo vero ad capita resultarum (*) *in eadem relatione contentarum instat expediri mandatum, salvis &c. . . Fiscus inhaeret, salvis &c.* (1).

Il Duca, reo convenuto, fece premura che si spedisse la causa. Fu destinato per la decisione prima il dì 28 di Aprile (2), indi il dì 8 di Luglio 1779; ma i Difensori delle Università attrici non solo si opposero con tutta lor possa (3), ma seppero ottener due dispacci, mercè i quali riuscì loro distornar que' due appuntamenti, ed impedire la decision della causa (4). Quindi il Duca fu costretto a tacere fino a che non piacque agli Avversarj ripigliar la lite, la qual cosa non fecero se non dopochè fu promosso alla carica di Luogotenente

(*) *Le risulte fiscali, svegliate dal Razional Cosentino, furon transatte allorchè si fece l'intestazione al Duca D. Ettore, padre del Duc' attuale.*

(1) *Fol.* 125 *a t. vol. II.*

(2) *Fol.* 725 *vol. I., &* 131 *vol. II.*

(3) *Fol.* 127, 128, 129 *vol. II.*

(4) *Fol.* 130, & 132 *eod.*

te il Marchese Simonetti, il quale fin dal principio della lite era stato Avvocato del Paparatti e de' Demanisti (1). Ma essendo scorso il tempo in varj incidenti, l'appuntamento della decisione cadde in Settembre 1792. Agli Avvocati delle Università parve meglio di evitare il cimento (2), ed aspettare mutazion di Giudici (3). Finalmente nell' anno scorso essendosi nella Real Camera di S. Chiara cominciato a contendere alle famiglie de' Demanisti Monteleonesi la segregazione dal popolo, per cui gli onori, e quasi tutta l'autorità del governo civico era nelle lor mani; e pensando essi non altro esser loro di ostacolo a costituire un ordine di Patrizj, che la soggezione al Barone; raccesero la lite del demanio, ed impazienti di raccoglierne il frutto, sulla lusinga che il tempo fosse propizio

(1) *Fol. 262, & 269 eod.*
(2) *Fol. 309. eod.*
(3) *Fol. 305 a t. eod.*

pizio alle loro brame, impetrarono real ordine di decidersi tra sei mesi.

Il nostro Cliente in vece di sgomentarsi ha insistito per la decisione tra 'l termine prescritto da S. M.: ma l' avvedutissimo Sig. Avvocato Fiscale non trovando confacente agl' interessi del Fisco la impazienza de' Demanisti, impetrò che la decisione si trasferisse a' 29 del prossimo mese (1). E' ormai tempo d'imporre un termine

(1) Ecco il dispaccio: *Avendo l' Avvocato Fiscale Martucci con sua memoria rassegnati i motivi, che lo impediscono di accingersi prima del ventura mese di Novembre per fare le funzioni fiscali nella causa del demanio di Monteleone; ed avendo l' Avvocato del Duca di Monteleone, in seguito d' insinuazione da me fattagli nel Real nome, consentito, che tal causa si appunti per Novembre, quantunque avesse manifestato il desiderio, che si disbrigasse prima delle ferie autunnali; quindi nel Real nome passo tutto ciò all' intelligenza della Camera; rimettendole ancora la supplica del Duca di Monteleone, in cui si contiene il consenso prestato, affinchè faccia l' appuntamento di decidersi la causa sud-*

mine a questa lite, grave alle Università, non meno grave al Barone. Benchè la Camera nel 1769 avesse ordinato che le spese della lite fossero a carico de' Demanisti (1); costoro trovarono il modo di gravarne il Comune, ed han rivolto a loro profitto non solo le tasse, che annualmente si sono imposte per questa lite, ma ancora presso a 4000 ducati, che il Padre dell' attual Duca fu costretto a pagare a titolo di bonatenenza arretrata. Quattro Deputati si mantengono in Napoli a soldo dell' Università, e son quegli stessi, che nella Regal Camera han difesa la causa della segregazione. Così il Comune serve all'ambizione di pochi, con suo danno, e suo malgrado, giacchè sempre è stato o indifferente, o alieno da questa lite, siccome dimostrano i ricorsi di

suddetta nel venturo mese di Novembre, senza darsi luogo ad altra dilazione : Palazzo 20 Luglio 1804 = Luigi de Medici = Sig. Marchese Vivenzio.

(1) *Fol.* 341 *a t. vol.* 1.

di migliaja di Cittadinì di Monteleone, e di Mesiano, i quali son presso gli atti (1). Ciò non ostante prevalga pure la volontà di pochi al voto comune: il nostro Cliente anela il termine di questa molestissima lite. Dio mercè, egli non pretende dritti abusivi, nè angarie, nè privilegj lesivi della libertà, o della proprietà degli abitanti de' feudi. Egli difende una proprietà trasmessagli da' suoi maggiori, e posseduta per tre secoli pacificamente. Ed è tanta la sua fiducia nella integrità e nella sapienza de' Giudici, che non solo non ha mai sfuggito il cimento, ma i suoi fervidi voti sono per la più presta decisione della sua sorte.

(1) *Fol.* 283, 286, 291, 315, 327, 515 *vol. I.*

Questione preliminare: se debba ammettersi il libello degli Attori.

Abbiamo detto lo stato del giudizio: venghiamo all'esame delle azioni, e dell' eccezioni. Fa uopo distinguer due azioni; la prima competente alle Università, la seconda competente al Fisco, benchè promossa per parte delle Università, le quali diffidando del loro dritto voglion combattere il Possessore colle armi del Fisco. L' azione delle Università è la rintegrazione al Regio Demanio per privilegj, che vantano, de' Re Aragonesi. Cotest' azione si è dedotta dalle sole Università di Monteleone e Mesiano (giacchè le altre non son comparse), e tende a spogliare il Duca della sola giuridizione. Non così l' azione del Fisco, la quale per più e diversi mezzi è diretta a spogliare il Duca di quattro Baronie, cioè Mesiano, Monteleone, Rosarno e Borrello, colla giunta dei frutti di tre secoli in qua. Quest' azione, che il Fisco del 1773 non osò proporre nella sua istan-

istanza, benchè l'avesse minacciata nel 1769 prima di udire il Possessore; è stata l'unico argomento delle arringhe fatte in Ruota dal nostro valentissimo Contraddittore; e sarà l'argomento principale di questa scrittura.

Gl'illustri Avvocati, che ci han preceduto nella difesa di questa causa, non altr' opposero a cotesta dinunzia fiscale, che la nota Grazia di Carlo VI contenuta nella Prammatica XXXVI *de Feudis*. E saggiamente si contennero a questa sola eccezione, come quella, che, verificandosi l'estremo del possesso centenario, rende superflua ogni altra discettazione. Ecco le parole della Prammatica: *Possessionem sive immemorabilem, sive centenariam procedere contra Fiscum, & tutos reddere possessores bonorum & jurium feudalium vel regalium, a quacumque molestia Regii Fisci, etiamsi constaret de titulo vitioso, infecto, & invalido, dummodo titulus prædictus non sit exhibitus ab iisdem possessoribus*. Or dunque essendo certo per la relazione del Razionale del cedolario, non

contraddetta dalle Università, nè dal Fisco, che i feudi da tre secoli in qua non sono usciti dalla linea, in cui è l' attual Possessore; oziose son le quistioni, che si promuovono intorno al titolo; basta il nudo possesso a preservare il Feudatario dalla molestia del Fisco.

A cotesta eccezione, che chiude l' ingresso al giudizio, dagli Avversarj si è opposta la limitazione della Prammatica, cioè che la centenaria non vale dove il titolo sia esibito dal possessore. E benchè nè dal Duca, nè dal Padre, col quale incominciò la lite, si sia esibito alcun titolo; pur credono dover produrre lo stesso effetto contro del Duca la esibizione fattane in nome de' suoi Antecessori in diversi giudizj col Fisco. Di fatti nel 1567 per parte di Ettore, secondo di questo nome, interpellato a mostrare il titolo de' *passi* di Borrello e Rosarno, si esibì il privilegio del Re Federigo. Di questo stesso titolo, e del privilegio di Ferdinando il Cattolico si fece uso in altre risulte fiscali, cioè nel 1650 per lo

lo dritto di *ancoraggio* ; nel 1752 per la *dogana*; e nel 1754 per la *tonnara* di Bivona . Questi stessi privilegj sono stati riprodotti in questo giudizio da' Demanisti , i quali si presero la cura di farn'estrarre le copie dagli atti dell' ultima risulta ; e pretendono che il Duca non possa sfuggir l'esame del titolo da loro esibito , senza tenersi conto del suo possesso.

Ecco adunque una controversia *pregiudiziale*: se cioè la Camera debba entrar nell' esame del titolo esibito non dal Reo convenuto , ma per parte de' suoi Antecessori , senza special mandato , in altri giudizj , e riprodotto dagli Attori nel giudizio presente. Noi crediamo che no , ed eccone la dimostrazione .

La Prammatica nel preservare il possessor centenario dalla molestia del Fisco ancorchè costasse del titolo vizioso , purchè non fosse esibito dal possessore medesimo ; adottò la massima seguita in quasi tutti i Fori di Europa, secondo la quale si fa differenza tra 'l caso che il titolo vizioso si esi-

esibisca dall'Avversario, o da un terzo, ed il caso che si esibisca dal Possessore medesimo. Nel primo caso l'esibizion del titolo vizioso non nuoce al Possessore, perchè non esclude la possibilità di un titolo migliore, che abbia data causa al possesso. Non così nel secondo caso, perchè il Possessore producendo un titolo vizioso tacitamente confessa non aver titolo migliore di quello, che produce; e conseguentemente confessa ch'è illegittimo il suo possesso. Così tra infiniti altri il nostro Giuseppe de Rosa del primo caso parlando: *Hinc est quod quando titulus nullus non exhibetur ab eo, qui praescriptioni innititur, sed ab alio, puta Adversario vel Fisco, semper qui praescripsit dicere poterit titulum illum exhibitum, non esse titulum, qui suae possessioni causam dederit, sed adesse alium potiorem & meliorem, & suae possessioni correspondentem, quem licet non ostendat, probatur tamen & praesumitur, probata immemoriali*. E parlando del secondo caso: *Quando constat titulum, ex quo quis se possedisse allegat, esse injustum vel nullum, tunc prae-*

præscriptio corruit, quia scilicet tunc ipsemet, qui præscriptioni innititur, dum illum suæ possessionis titulum allegat, evidenter fatetur se illo niti, nec alium habere: unde præscriptio corruit (1).

Da questo principio legale, a cui si conformò la Prammatica, sieguono varj corollarj, che debbono servir di scorta nell' applicazion della legge. Primieramente se la produzione del titolo nuoce come confessione, il titolo vizioso non altrimenti può nuocere al possessore che se producasi o dal possessore medesimo, o dal procuratore con mandato speziale, non già se si produca dal procuratore in virtù di general mandato alla lite: poichè se non può nuocere al principale l'espressa confessione, che a danno di lui faccia un tal procuratore, molto meno gli nuoce la tacita risultante dal fatto, cioè dalla esibizione del titolo vizioso. L' esibizione del titolo vale per una dichiarazion di animo: e ben si sa che

(1) *Consult. XII n. 49.*

che 'l procuratore non può dichiarar l' animo del principale. Così decise la Ruota Romana che non ostava la produzion del titolo al possessore, perchè *productio fuit facta a Procuratore, non autem a Principali*, soggiugnendone la ragione, *quia non potest plus operari quam explicita procuratoris confessio, quæ cum sit voluntaria, principali non nocet. Castr. in l.* non solum *n.2 ff. de procur. Ægid. decis.* 119 *n.* 1 (1). E 'l giudiziosissimo Cardinal de Luca: *Conclusionem, ut tituli productio importare dicatur restrictionem ad illum utpote meliorem, ac inducere præsumptionem exclusivam alterius validioris, qui vigore immemorabilis allegari potest, non ita absolute procedere, sed multa desiderari requisita ad effectum ut illa procedat, inter quæ illud est præcipuum, quod productio facta sit ab ipsomet principali, sive a procuratore cum speciali mandato ad illam faciendam, ex ea potissime ratione quod non potest plus operari tacitum quam expressum: unde quemadmodum expressa voluntata-*

(1) *Recent. decis.* 44 *n.* 8 & 9.

taria confessio procuratoris ad litem generaliter deputati non præjudicat principali, ita minus tacita ex productione resultans, ut in specie advertit Rota apud Gregor. decis. 467 *n.* 11, *Buratt. decis.* 294 *n. fin.*, *in quibus concordantes.* Nè osta che la carta dal procuratore esibita sia stata tolta dall'archivio del principale, quando non si pruovi che questi glie l' abbia data, perchè come titolo l'esibisse: *Unde sequitur*, son parole del Fontanella, *illud, quod communiter dicitur, ex productione tituli invalidi præsumi non adesse alium meliorem . . . intelligendum esse quando eadem pars illum produxerit, & non quando alius . . . id quod etiam procedit quamvis pro parte ejus, cui titulus fuit concessus, exhiberetur ille, non tamen per ipsumet, sed per procuratorem, cum non esset a principali, ut exhiberetur, transmissus* (1).

In secondo luogo la esibizion del titolo tuttochè fatta dal possessore, se si è fatta ad un fine, non può mai operare e

D nuo-

(1) *Decis. Carbal.* 445 *n.* 13, & 14.

nuocergli oltre a quel fine. Ascoltisi il Fontanella: *Et non solum quando alius facit exhibitionem & productionem, non nocet illa principali, nec tollit præsumtionem alterius tituli, sed quandoque etiam quando fit a principali ipso, concurrentibus aliquibus circumstantiis: veluti ponamus exempli causa, quod ad alium finem facta fuit exhibitio, tunc non præjudicat quo ad alium & diversum, Grat. cons.* 14 *n.* 17 *lib.* 1, *Rot. Ludovis. dec.* 285 *n.* 4: *inde fit, nec etiam in isto casu præjudicare aut tollere præsumtionem alterius tituli* (1). Così pur decise la Ruota Romana: *privilegium vero Urbani uti notorium fuisse per procuratorem hic in Curia extractum ab alio processu alterius causæ, ad justificandum secundam remissoriam, quia ex dicto privilegio ostendebatur Sedem Apostolicam esse solitam similia concedere, & ita fuit exhibitum pro firmo remissoriæ .... Ex quibus intrat regula, quod productio ad unum finem facta non obstat producenti quoad alium & diversum* (2). Ed almo-

(1) *Ibid. n.* 16.
(2) *Recent. decis.* 285 *n.* 4 *P. II.*

modo ſteſſo deciſe il Senato di Mantova per la ragione: *quia voluntas, quæ deducitur ex actu, non extenditur ultra quam ex eo actu de neceſſitate inferatur* (1). Molto più queſta regola ha luogo ove la eſibizione del titolo ſiaſi fatta in altro giudizio: perciocchè ſe la eccezione del giudicato non milita, dove oltre la identità delle perſone non concorra la identità della coſa, e dell' azione (2); molto meno la confeſſione tacita riſultante dalla eſibizione del titolo, potrà rivolgerſi contr' il poſſeſſore fuori della quiſtione, per cui quel tale titolo fu eſibito. Quindi il Cardinal de Luca ripetè come un canone: *Producta in uno judicio non præjudicant in alio, etiam inter eaſdem partes* (3). E così ſempre invariabilmente deciſe la Ruota Romana: *Nec dici poteſt probatio coarctata ad inſtrumentum ex illius productione, ex qua ceſſat alius titulus: quia pro-*

 du-

(1) *Surd. deciſ.* 267 *n.* 5.
(2) *L.* 12 *&* 14 *ff. de except. rei judic.*
(3) *De Judic. diſc.* 28 *n.* 37.

duetio facta fuit in alia causa, quæ propterea tanquam tacita confessio non præjudicat in ista, Bald. . . . Bologn. . . . Aret. . . . Dec. . . . Felin. &c. (1). Ed in altra causa: *Illa productio facta in alio judicio, & ad alium finem, videlicet ad docendum de jure patronatus in genere, non præjudicat in hoc judicio, in quo agitur de pertinentia jurispatronatus* (2). Ed in altra, dopo aver proposta la objezione in questi termini: *Quod talis productio facta a Procuratore fuit ratificata a Patrono, & Ciprianus eam acceptando petens & obtinens institutionem, dictam productionem comprobavit: ex quibus cum videatur Patronum se restrinxisse ad istum titulum, eliditur præsumptio melioris tituli ex fortiori præsumptione contraria, quod meliorem titulum non haberet*; scioglie in cotal modo la objezione: *Quia supradictis respondetur confessionem resultantem ex productione tanquam fictam & præsumtam, factam in uno judicio, non præjudicare in alio, etiam*

(1) *Recentior. dec.* 539 *n.* 4 *P. II.*
(2) *Dec.* 284 *n.* 10 *P. I.*

etiam inter easdem personas (1). Ed in una delle decisioni raccolte da Gregorio XV, s'inculca come una massima: *Productio facta in uno judicio non nocet in alio* (2). Non altrimenti giudicarono il Parlamento di Parigi (3), ed il Parlamento di Granoble (4): ed è notabile un' altra ragione avvertita da Pietro Mattei: *Quæritur an adversarius in alia causa eo instrumento possit uti, & qua ratione succurratur ei, qui illud primo exhibuit. S. C. Parisiensi, anno* 1508, *judicatum est adversarium instrumento producto non posse uti adversus producentem in alia causa. Absurdum enim videretur ex adversarii officina probationes, & instrumenta in eum expiscari* (5).

Finalmente (e questo è il terzo corollario del teorema legale dianzi stabilito) la esibizione fatta dall'Antecessore nello stesso

(1) *Dec.* 39 *a n.* 34 *ad* 39 *P. VII.*
(2) *Dec.* 432.
(3) *Papon. decis. L. IX tit.*7 *in append., arrest.* 8, & 9.   (4) *Guid. Pap. dec.*, *qu.* 503.
(5) *Ibid. in annot.*

ſo giudizio non nuoce ſe non a chi abbia cauſa da lui, perchè ſi conſidera la ſteſſa perſona. Colui, che ſuccede per proprio dritto, non traſmeſſogli dall' Anteceſſore, non può eſſere offeſo dalla confeſſione, che quegli abbia fatta, poichè non permetton le leggi che uom riceva danno dal fatto d' altrui, ove non vi conſenta, o non l' abbia per buono (1). Per confermare anche queſta, per altro indubitata, teoria coll'autorità delle coſe giudicate, recheremo un altra deciſione della Ruota Romana: *Utrumq. enim inſtrumentum ab Agentibus Archiepiſcopi Toletani productum officere non poteſt moderno Duci, qui neutri innititur, quamvis ejus Anteceſſores altero ex iis producto uſi fuerint in cauſa, dum ipſe jure proprio, & ex peculiari titulo majoratus, non autem hæreditario cauſam proſequitur, ut probat text. in l. Modeſtinus ff. de except., & in l. 2 C. de fid. inſtrum. Alex.... Tiraquel.... &c.* (2).

Rac-

(1) *L.* 25 *ff.* §. 2 *ad Trebell.*
(2) *Recent. dec.* 158 *n.* 5 *ad* 7 *P. X.*

Raccogliendo in poco le cose dette; perchè l'esibizione del titolo possa togliere al possessore il benefizio della centenaria, uopo è che sia fatta dal possessore medesimo, nello stesso giudizio, e per lo stess' oggetto, di cui si contende. Or questa triplice identità della persona, dell' oggetto, e del giudizio, nel caso nostro non si verifica nè punto nè poco. Altro è il giudizio presente, nel quale il titolo si è esibito dagli Avversarj; altri sono gli antichi giudizj, ne' quali il titolo fu esibito in nome degli Antecessori del Duca. Nel giudizio presente si discetta della proprietà di quattro Baronie: negli antichi giudizj si discettava della estensione de' dritti feudali. Altro è il dire: io possèggo in virtù della tale investitura: ed altro è il dire: la tale investitura dimostra che il tale diritto è annesso al feudo. Molto meno si verifica la identità della persona, naturale o legale: giacchè il possessore quanto è diverso dagli Avversarj, che hanno esibito il titolo in questo giudizio, altrettanto differisce da coloro, che l'esibiro-

rono negli antichi giudizj. Gli esibenti erano Procuratori alle liti degli Antecessori del Duca; non muniti di mandato ad esibir titoli, o dichiarar l'animo de' Principali. E dove ancora l'esibizione si fosse fatta da' Principali, pur sarebbe un fatto alieno pe 'l Duca, il quale non derivando da quelli il suo dritto, non può esser considerato come la stessa persona. Il Duca è succeduto ne' feudi non già con titolo di erede, ma *jure proprio*, come chiamato alla primogenitura eretta dal primo acquirente con assenso specifico dell' Imperador Carlo V. (1). Quindi egli non rappresenta altro che Ettore il primo, non gli altri suoi Antecessori ne' feudi, ed in conseguenza non gli potrebbe nuocere il fatto di loro dove essi avessero esibito il titolo, ed ancorchè l'avessero esibito nello stesso giudizio.

Mancano adunque nel caso nostro tutt'i requisiti, che cumulativamente debbon concor-

(1) *Fol.* 131 *vol.* 3.

correre per imputarsi al possessore la esibizione del titolo. Ma ci accorgiamo avere speso il tempo in provar ciò, che non avea bisogno di pruove; perciocchè la Regia Camera non ne ha mai dubitato, anzi l'ha confermato co' suoi decreti, dalla Parte, e dal Fisco accettati. La prima carta, che i Demanisti produssero, e sulla quale piantarono l'azione dell'Università, e del Fisco, fu il privilegio di Federico, estratto dall'originale esibito per parte dell'Avo dell'attual Duca presso gli atti della risulta fiscale sulla tonnara di Bivona. E benchè la estratta provasse la esibizione per colui fattane; pur'esibirono contemporaneamente altri documenti, per provar l'uso fattone dallo stesso, e dai precedenti Feudatarj in altri giudizj. Ciò non ostante la Regia Camera fu tanto certa che cotale esibizione non fosse imputabile al Possessore reo convenuto, che avendola come non fatta, con due decreti interpellò il Possessore *ad ostendendum titulum, cum quo possidet feuda, & feudalia in actis deducta*. Cotesti

E de-

decreti per parte degli Attori furono accettati, e notificati al Reo (1), il quale allegò il titolo della Prammatica, e provò l'estremo del tempo del possesso, che poi legalmente fu comprovato colla relazione del Razionale del Cedolario, siccome dianzi abbiam riferito. Dopo questi fatti chi non vede quanto strano per ogni verso è l'assunto degli Avversarj? Ostano loro non solamente le regole del Dritto, adottate dall' Autore della Prammatica, e seguite nel Foro; ma ancora il giudicato della Regia Camera, ed il fatto proprio de' medesimi Attori. Allorchè la Camera interpellò il Possessore *ad ostendendum titulum*; perchè essi non si dolsero di quel decreto, perchè non dissero: il titolo deve aversi per esibito; non può il Possessore allegare altro titolo che quello, di cui fecero uso i suoi maggiori; su questo titolo dev' esser giudicato, perciocchè non altronde può derivare il suo possesso? Ma gli Attori in vece di tener co-

(1) *Fol.* 341 *at.*, & 377 *at. Vol. I.*

cotesto linguaggio, accettarono quel decreto; ed il Fisco colla sua istanza ne accelerò la esecuzione (1). Dunque e per effetto del giudicato, e per la forza del quasi contratto, ch'essi han fatto nel giudizio, debbon riconoscere come non esibito dal Possessore il privilegio di Federigo; ed in conseguenza debbon confessare che noi siamo nel caso della regola, non della limitazione della Prammatica: il che vuol dire che, dove anche il privilegio di Federigo fosse visibilmente infetto di que' vizj che la Parte suppone, pur perchè non è stato esibito dal Possessore, dee questi esser sicuro dalla molestia del Fisco.

Qui dovremmo por fine al nostro lavoro; giacchè ogni altro ragionamento, oltre di esser superfluo alla difesa del nostro Cliente, potrebbe sembrare ingiurioso a' nostri religiosissimi Giudici, quasichè fosse da temere ch'essi non dessero luogo ad una ece-

(1) *Fol.* 376 *at. Vol. I.*

cezion perentoria, nascente da una legge del Regno, diretta ad un fine sì giusto, e sì santo, qual'è la sicurezza delle proprietà consegrate dal tempo. Ma no: questo sospetto è indegno egualmente di noi che degli ottimi Giudici: e senza derogare al sommo rispetto che lor professiamo, provocati dal nostro Avversario entriamo in una disputa oziosa, e meramente ipotetica, più per soddisfare l'altrui curiosità, che per lo bisogno della causa. La disputa è se nel caso la Prammatica non giovasse al nostro Cliente, e si dovesse venire all'esame di quelle carte, che gli Attori hanno esibite come titolo del suo possesso: sia cotesto titolo infetto di que' vizj, che l'Avversario gli attribuisce. Or noi dimostreremo che dove la causa si dovesse restringere all'esame del titolo; le carte stesse esibite dagli Attori escluderebbero l'azione del Fisco, e delle Università; e darebbero la pruova del più lucido, ed invulnerabile dritto del nostro Cliente. Rivolgendo così contra gli Attori le stesse armi loro, renderemo più manife-

sta

ſta la temerità delle azioni iſtituite.

Ad eſcluder l' azione del Fiſco, e delle Univerſità non è neceſſario difendere il titolo, a cui reſtringiamo ipoteticamente la cauſa del poſſeſſo del noſtro Cliente. Sia pur coteſto titolo inſetto de' vizj, che gli ſi appongono; non per queſto ne ſorgerà alcun dritto alle Univerſità, od al Fiſco. Ciò ſarà chiaro dalla eſpoſizione di tutto il ſiſtema degli Avverſarj, prima di confutarlo: giacchè la confutazione ſarà il ſecondo mezzo, di cui faremo uſo, non ſolo per eſcluder l' azione delle Univerſità, e del Fiſco, ma per fondare il dritto del noſtro Cliente. Sicchè la prima parte del noſtro ragionamento ſarà negativa; la ſeconda ſarà poſitiva. Incominciamo dalla prima, la quale ammette in ipoteſi tutto il ſiſtema degli Avverſarj. Poſſiamo eſſer più liberali con eſſi? Si aſcolti, e ſi giudichi ſe poſſa recare alcun pro alle Univerſità, od al Fiſco. L' eſporremo fedelmente ſenza ometter nulla di quanto ſi è detto, e scritto ſinora, e per darvi mag-

gior

gior risalto, ridurremo in ordine tutti gli argomenti sparsi nel lunghissimo ricorso, il quale empì per due terzi la relazione del Razionale del Cedolario, e servì di materia a due allegazioni stampate nel 1789, e nel 1792, ed indi alle arringhe del dotto Contradittore, il quale gli adornò colla sua eloquenza.

Due sono le carte, che formano il titolo del Possessore. La prima è il privilegio del Re Federico degli 8 di Giugno 1501; la seconda è il privilegio di Ferdinando detto *il Cattolico*, che porta la data de' 16 di Maggio 1506.

Il privilegio del Cattolico, della cui verità non si dubita, è una mera conferma, e però tanto vale, quanto il privilegio confermato. Dunque l'esame si riduce a vedere il valor legale del privilegio di Federico. Or questo privilegio è nullo per fatto, e per dritto. Nullo per fatto, perchè falso. Nullo per dritto, perchè se non è falso nella sostanza, è falso nella data; perchè non fu registrato; perchè Ettore essen-

ſendo Luogotenente di Camera comprò fondi Fiſcali ſenza apprezzo, e ſenza ſubaſta; perchè non pagò prezzo, e ſe pagollo, fu così tenue, che vi ſarebbe ſtata enormiſſima leſione.

La falſità del privilegio ſi dimoſtra con quattro argomenti. Ecco il primo. Nel tempo, in cui ſi vuole che il privilegio ſi foſſe ſpedito, i Franceſi marciavano ſopra Napoli; la Calabria era invaſa dal Gran Capitano. Non è preſumibile, che Ettore, il quale non poteva ignorar ta' fatti, riſchiaſſe 15200 ducati in compera di feudi in Calabria.

Il ſecondo argomento è tratto dalle falſe aſſertive del privilegio. Si pone in bocca del Re Federico, nel fargli rivocare i privilegj delle Univerſità di Monteleone, e di Meſiano, che quelli erano ſtati conceduti *ad beneplacitum*. E pure que' privilegj conteneano la conceſſione di perpetuo demanio, la qual coſa non potevano ignorare nè Federico, nè Ettore Pignatelli, il quale un' anno prima gli avea ſoſcritti.

ti. Ma questo è poco. Nel privilegio, che, siccome abbiam detto, porta la data degli 8 di Giugno, si dice che i duc. 15200, prezzo de' feudi, erano stati pagati al general Tesoriere Antonio Grisone. Or questo detto è smentito da una ricevuta del Grisone posta dopo la fine del privilegio; nella quale egli dice aver riscossi duc. 12000 per mezzo del Banco Palmeri a' 19 di Giugno, ed altri duc. 3200 contanti in cedola a' 5 di Luglio. Cotesta contraddizione è segno evidente di falsità. Eppure havvene un'altro più decisivo. Si fa dire a Federico che le terre di Mesiano, di Monteleone, di Borrello, e di Rosarno, eran da lui possedute, non ad altri vendute, nè donate, nè obbligate. Stupendo mendacio! nessuna di quelle terre era posseduta dal Re Federico. La Terra di Mesiano sin dal 1498 era stata venduta a Berardino Barone, a cui si vede intestata nel cedolario del 1500. Rosarno, e Borrello erano state date *in solutum* ad Isabella di Aragona, Duchessa di Milano, a conto delle sue doti, con privile-

legio de' 10 di Aprile 1500; e nel cedolario di quell'anno si veggono a lei intestate. Finalmente Monteleone, che nel cedolario del 1500 si vede allibrato sotto il nome di Gianbattista Brancaccio, era divenuta terra demaniale, mercè una convenzione autorizzata dal Re Federico, per cui i Montelionesi avean promesso di pagar ducati 2000 agli eredi del Brancaccio, e ne aveano già sborsati 711. Potea Federico ignorar questi fatti; poteva un Re, la cui fama è inviolata, così sfacciatamente vender la roba altrui?

Il terzo argomento è tratto da' fatti posteriori al privilegio di Federico. Ettore non possedè alcuna di quelle terre: o continuarono gli antichi possessori, o vi fu alcun possessore novello, ed Ettore il vide, e tacque. Di fatti la Duchessa di Milano ottenne da Ferdinando il Cattolico nel 1502 la conferma di Rosarno, e Borrello, e fu allistata nel cedolario del 1504. Nello stesso cedolare furono allistati Berardino Barone per Mesiano, e Consalvo di Cordova,

 nuo-

nuovo possessore, per Monteleone. Ed Ettore non solo taceva, ma dava mano alla intestazione degli antichi e nuovi possessori.

Il quarto argomento è tratto dal silenzio de' pubblici registri fino al 1508. Non prima di quell'anno si veggono i feudi intestati ad Ettore Pignatelli senza farsi menzione del titolo, per cui que' feudi gli eran venuti. Ne' libri dell' *esecutorie* manca il registro del privilegio. Nè è da credere che quel privilegio si fosse registrato ne' quinternioni a' 22 di Luglio 1501, siccome si legge in fine della copia esibita negli atti. Qual ragione poteva aver Ettore di accelerar tanto la registrazione, s'egli aveva un anno di tempo? Ed è notabile che nè la fede di cotesta registrazione, nè la ricevuta del Tesoriere, testè accennata, le quali si leggono in tutte le copie estratte dall' archivio del Duca, s' incontrano in un'antica copia estratta nel 1596 dagli atti tra Vincislao Giffoni, e Marino Curiale, esistente nel volume de' privilegj della

la terra di Cinquefrondi. Più: un mandato fiscale de' 5 di Febbrajo 1506 dimostra che il privilegio non esisteva in quel tempo, o che Ettore il tenne occulto, perchè la frode non si scoprisse. Ferdinando il Cattolico colla Prammatica segnata in Toro a' 10 di Aprile 1505 avea dichiarate nulle tutte le concessioni fatte dal Re Federico dopo la resa di Capua, avvenuta a' 24 di Luglio 1501; e poichè era noto che quel Principe vinto dalla importunità de' suoi familiari, mentr' era ridotto in Ischia dopo la perdita del Regno, avea fatti spedire parecchi privilegj con data anteriore; Ferdinando aveva ordinato che per mezzo di Vito Pisanelli Segretario del Re Federico, e di altri, si facesse ricerca de' privilegj spediti coll' antedata, per annullarli. Per esecuzione di tal Prammatica il Tribunal della Camera spedì mandato contra coloro, che tenean privilegj di Federico, per liquidarne la vera data. Ettore Luogotenente citò gli altri, e non fu citato; o non ancora avea foggiato il diploma di Federico, o 'l

tenne nascosto ; e così ne schivò l' esame, e l' annullagione.

Più ardito, e più felice fu Ettore con Ferdinando il Cattolico, cui presentò quel diploma falso, per cui si contende, e con false preci ne strappò la conferma. Ma temendo non isventasse l' inganno, ne differì la registrazione fino al 1509 ; nè si arrischiò a farne uso se non quando potè giucare il dado con sicurezza. Dopochè vide il Gran Capitano partito di Napoli, privo della grazia del Re, e quasi relegato ; un Vicerè nuovo e non informato delle cose del Regno; allora gli fu facile occupare i feudi, prevalendosi del suo potere, giacchè alla dignità di Luogotenente accoppiò nel 1508 la carica di Scrivano di Porzione, e Reggente della Regia Tesoreria. Non valse a Ferrante Correale, figliuolo pupillo di Raimondo, l' opporre non essersi verificato il caso della espettativa di Cinquefrondi, conceduta nel falso privilegio, sotto la condizione che Raimondo mancasse senza prole : dovette subire il giogo di Ettore, che gli dettò la

leg-

legge con una ingiusta transazione. Ma nel 1517 Ettore usò maggior ritegno con Michele Pomar, il quale in quell' anno fu investito dell' officio di Doganiere di Bivona: giacchè sebbene col falso privilegio la Dogana di Bivona si vedesse ad Ettore conceduta; egli ciò non ostante eseguì la concessione fatta al Pomar, per non esporre quel privilegio all' esame del Fisco.

Questo è in poche parole il complesso de' fatti, e degli argomenti, co' quali si combatte il titolo del Possessore. Non è ancora il tempo di esaminare se i fatti sieno veri, o falsi, o inorpellati; e se le conseguenze, che se ne traggono per la nullità del titolo, siano legittime, o assurde. Esaminiamo soltanto qual pro possa risultarne alle Università, ed al Fisco.

Dalla stessa ipotesi degli Attori è agevole il vedere che il Fisco non ha interesse, ed in conseguenza manca di azione. Perciocchè i feudi alienati dal Re Federico, secondo la ipotesi, non erano nel patrimonio fiscale, ma eran di privati, che

ne

ne ritennero, o ne trafmifero ad altri il poffeffo. Dal privilegio di Ferdinando il Cattolico, della cui verità, Dio mercè, non fi dubita, fi fcorge che nel 1506 le terre di Rofarno, e Borrello eran poffedute da Ifabella di Aragona, previa conferma dello fteffo Re Ferdinando; e che le terre di Mefiano, e Monteleone eran poffedute dal Gran Capitano per conceffione dello fteffo Re Ferdinando: tanto che egli, perchè valeffe la grazia, che faceva ad Ettore, rivocò efpreffamente non meno la conferma da lui fatta a pro d' Ifabella, che la conceffione fatta al Gran Capitano. Ecco le parole di Ferdinando: *quibuscumque privilegiis, capitulis, & fcripturis, quas & quæ Terræ prædictæ feu altera ipfarum habeant, vel habere prætendant pro demanio, & quod alienari aliquo pacto non poffint, aliifque privilegiis & fcripturis, conceffionibus, promiffionibus, confirmationibus, inveftituris, venditionibus, & alienationibus factis per Nos, seu per noftrum Viceregem, de dictis Terris, Caftris, & locis cuivis alteri perfonæ quantumvis benemeri-*

ritæ, etiam pro bono pacis & statu Reipublicæ nostræ forte factis, etiam cum quibusvis clausulis derogatoriis, etiam derogatoriarum derogatoriis, etiamsi de eis specialis mentio habenda & facienda esset, & signanter concessione facta per Nos illustri Consalvo Fernando Duci Terrænovæ de terris prædictis Misiani & Montisleonis, cum turri portu & Dobana Bivonæ, & confirmatione seu donatione de terra Burrelli & Rosarni facta illustri Isabellæ de Aragonia Ducissæ Mediolani, concessioneque, confirmatione, seu provisione quacumque facta per Nos seu per dictum nostrum Viceregem D. Joanni Ruffo Comiti Sinopolis, & donatione seu confirmatione & investitura facta de Terra Quinquefrondium cum feudo Morbogallico cuivis alteri personæ per Nos seu per dictum nostrum Viceregem, non obstantibus quoquomodo; quas & quæ, quo ad hæc, revocamus annullamus cassamus & irritamus, illisque & unicuique ipsorum derogamus & derogatum esse volumus & jubemus, nulliusque roboris & efficaciæ esse censemus de certa scientia nostra & dominica potestate legibus absoluta.

Ciò

Ciò posto, la usurpazione, che si dice fatta da Ettore, non nocque al Fisco, ma nocque a' legittimi possessori delle terre occupate. Il Fisco certamente non ha il privilegio di promuovere il dritto altrui: è permesso soltanto al reo convenuto di difendersi col dritto del terzo, ad eliminare la intenzion dell'Attore: *quia* (così il Galeota in una causa Fiscale) *licet sit oppositio de jure tertii, cum sit tamen exclusiva juris agentis, etiam ipso jure recte admittitur, ut pulchre distinguendo docet Bartolus in l. 2, & ibidem Socin. ff. de except. rei judic.* (1). Cotesta eccezione per testimonianza del Revertera valse in Camera contro del Fisco (2); ed è ammessa in tutt' i Tribunali, siccome può vedersi presso il Tesauro (3), ed il De Marinis (4).

For-

(1) *Respons. Fiscal. XIX n. 23.*
(2) *Decis. XCV n. 1.*
(3) *Decis. IV.*
(4) *Ad d. decis. Revert. n. 1.*

Forſe (e chi non dee temere le ſottigliezze fiſcali !) il Fiſco ad iſchivar la forza di coteſta eccezione, ricorrerà ad un altro mezzo per ripeſcare il ſuo dritto, e crederà di trovarlo nella eſtinzion delle linee degli antichi poſſeſſori de' feudi, che ſi dicono uſurpati da Ettore. Ma oltrechè queſta ſarebbe una nuov' azione, da ſperimentarſi in un' altro giudizio, il Fiſco incontrerebbe altri due oſtacoli, uno di dritto, l' altro di fatto. Quanto al dritto, oltre la centenaria, gli oſterebbero ed il privilegio di Ferdinando, che val per lo meno quanto un' aſſenſo, e le conferme de' Re ſucceſſori, e le tante ricognizioni feudali, per tre ſecoli rinnovate o per mutazion di Sovrani, o per nuova ſucceſſione di feudatarj. E quanto al fatto, non ſuſſiſte la eſtinzion delle linee degli antichi poſſeſſori; giacchè la linea del G. Capitano continua nel Duca di Seſſa (1); e la li-

G

(1) *Coſta da' libri del Cedolario.*

linea d'Isabella di Aragona esiste nella serenissima casa del Principe di Condè (1).

Dunque, per qualunque lato si rivolga la controversia, il Fisco non fa guadagno coll'impugnare il titolo del Possessore. Tanto meno ne fanno le Università di Messiano, e Monteleone, da che i vantati lor privilegj (supponendoli veri, e legittimi, e non rivocati) sono degli ultimi Re Aragonesi. Or chi è così imperito e della Storia, e delle Leggi del Regno, il quale non sappia che i privilegj degli Aragonesi posteriori ad Alfonso I, non hanno alcun valore ove non sieno o accompagnati dal possesso, o confermati dal Cattolico, o da' suoi successori? Ma poichè dell'azione propria delle Università, tratteremo in un capitolo a parte, ove si riuniranno tutte le ragioni esclusive della loro strana intrapresa; diamo termine alla prima parte del nostro ragionamento, nella quale abbiamo ammes-

(1) *Costa da' libri del Real Patrimonio.*

messe tutte le ipotesi de' nostri Avversarj ; per far passaggio alla seconda parte, nella quale dobbiam distrugger la ipotesi, che abbiamo ammessa sinora, de' vizj del titolo, a cui gli Attori voglion circoscrivere il possesso del Reo. Per serbar l' ordine divideremo il nostro ragionamento in quattro capitoli. Dimostreremo nel I la verità, la validità, e la giustizia del contratto del 1501. Proveremo nel II che qualunque vizio si fingesse nel contratto del 1501, verrebbe sanato dal privilegio del 1506, che costituisce un titolo nuovo, e maggior di ogni eccezione. Nel III faremo conoscer pienamente la vanità de' supposti dritti demaniali delle Università. Nel IV esporremo le nuov' eccezioni emergenti dal titolo, e dalle leggi del Regno, le quali vietano di aprirsi il termine in questa causa.

CAPO I.

Esame del privilegio del 1501.

DOpo aver dimostrato, che il libello non è ammissibile e per la deficienza del dritto dell' Attore, e per la Prammatica di Carlo VI; tutto ciò, che ci rimane a dire, serve a difender non tanto la ragione del nostro Cliente, quanto la memoria di un illustre di lui Progenitore dalle atroci imputazioni, che gli vengon fatte dagli Avversarj. Ci lusinghiamo che essi, avendo udite in Ruota le nostre risposte, deporranno, almeno in gran parte, le armi, che hanno impugnate finora: ma poichè non possiamo prevedere il nuovo metodo, che terranno nell' assalirci, ci conviene ribattere quegli stessi argomenti, co' quali ci han combattuto finora. Cotesti argomenti son diretti a provare la falsità, la nullità, la lesione del contratto, che diede causa alla investitura del Re Federico. Risponderemo in tre distinti §§., che corrisponderanno alle tre dissonanti azioni, che si sono proposte.

§. I.

§. I.

Verità del privilegio.

A Provare la verità del privilegio basta la relazione del Razionale del Cedolario, il quale riscontrò e gli antichi processi, ove quel privilegio fu presentato, ed il repertorio de' quinternioni, che in più luoghi ne contiene il reassunto, concordante colla copia esibita negli atti. Al repertorio de' quinternioni, fatto con pubblica autorità sul dechinare del secolo XVI, si presta piena fede in giudizio. Il Razionale non potè riscontrare il quinternione, ove il privilegio è registrato, perchè nel 1773, epoca della relazione, credevasi perduto sì come tante altre carte di quella officina si perdettero nel tumulto del 1701: ma pochi anni addietro il Conservatore de' quinternioni avendone scoverta la esistenza nel grande archivio della Camera, ne reclamò, e ne ottenne la restituzione. Or in questo volume, che contiene le investiture degli ulti-

timi Re Aragonesi , è trascritto anche il privilegio di Federico dal foglio 360 in avanti. E quel volume (il terzo in abaco Romano), e quel foglio son gli stessi, che si citano nel repertorio. Ciò posto è una temerità il dubitare della verità di quel privilegio. Le scritture pubbliche non hanno bisogno di pruove : *probant & non probantur*, è l' adagio forense.

A questa pruova si aggiugne la testimonianza di Ferdinando il Cattolico , il quale in una epoca molto vicina, cioè nel 1506 , esaminò quel privilegio , e ne trascrisse il tenore nel suo diploma . E se , giusta la ipotesi della Parte, il diploma di Ferdinando non è che una conferma del privilegio di Federico , ed il possesso del nostro Cliente non ha altra origine che quel privilegio medesimo : è difficile il concepire la falsità di un monumento , di cui si veggono gli effetti permanenti , e di cui nessuno tra tanti , che aveano interesse di contrastarlo , per quasi tre secoli , ha mai dubitato.

Non

Non ne dubitò neppur la Parte, allorchè l'esibì come vero, e l'impugnò per cause; le quali ne presuppongono la verità. Il fervor della lite la spinse a contraddire a se stessa. Abbiamo esposti i mezzi, co' quali sostiene il suo nuovo assunto. Prima di combatterli bisogna definire la loro natura.

La Parte non produce pruove, ma argomenti: or di qual indole debbono esser questi per distruggere un monumento, il quale ha per se la presunzione della verità?

Se consultiamo i Maestri dell'arte diplomatica, essi c'insegnano a non esser facili ad ammetter gli argomenti, contra la verità de' diplomi. Spesso s'incontrano negli antichi monumenti delle cose inverisimili, o false, e ciò non pertanto non ne risulta la falsità de' medesimi. Infiniti esempj se ne potrebbero addurre, ma bastano alcuni pochi antichi, e recenti. Nella iscrizione posta sull'arco trionfale di Tito si dice, che prima di quell'Imperadore nessun Generale avea non che presa, ma neppur

notum est . Non ergo semper in diplomatum praeiudicium citari debent historici & tituli , quantumvis authentici , & aequales (1). Nulla è più facile di una critica ardita, e di un pirronismo diplomatico: nulla è più raro di una censura ragionevole, e giusta. Quante cose sembrano impossibili, o contraddittorie negli antichi diplomi, perchè non si ha perfetta cognizione degli usi del tempo, de' fatti, e degli accidenti? Ingenuamente confessò il Muratori: ***Illud tandem experientia melius adsequebar, quod antea non ignorabam, nempe non raro nobis dubitandum esse non de verbis, aut sententiis, aut monumentis antiquorum, sed de imperitia ac inscitia nostra*** (2). Quindi è che per condannare un diploma debbon concorrere difetti essenziali, e visibili, che non ammettano risposte: ***Itaque*** (son parole del Mura-

H

(1) *De re Diplomatica lib. III cap. VI §. 6.*
(2) *Antiquit. Ital. med. aev. dissert. XXXIV pag.* 44.

ratori) *tunc solum adversus diplomatum fidem imminet adversa sententia , quoties plura eaq. intoleranda vitia in ipsorum caput concurrunt; alioquin inclinandum est in mitiorem partem , aut saltem continendum judicium* : e per contrario ad assolvere un diploma dalla taccia di falso , basta che sieno suscettibili di spiegazione le difficoltà , che gli si oppongono: *Est critici prudentis ac honesti crimen hoc amovere , dum commoda interpretatio succurrat* (1). Questa regola dettata dal buon senso , e confermata dalla sperienza , fu ridotta a forma di legge da un dotto Critico : *Nisi luce meridiana clarius , iisque argumentis , queis occurri nullo modo possit , de alicujus privilegii falsitate constiterit , id respuere ac improbare nefas esto . Qui secus faxit is sacer & intestabilis , ut publicæ tranquillitatis & quietis hostis , intestinique & perniciosissimi belli fax & incensor , esto* (2) .

A que-

(1) *Ibid. pag.* 75.
(2) *Perez differt. eccles. p.* 261.

A questo canone diplomatico è da aggiugnere un canone legale. La legge presume per la verità della scrittura (1); e nel Foro, ove non si disputa per esercitar l'ingegno, ma si tratta di toglier la roba altrui, gli argomenti diplomatici non vagliono, se non sono corredati di pruove tali, che dimostrino ad evidenza la falsità della scrittura (2). E molto piu quando colui, che la oppone, sia attore, conciosiachè la pruova di ciò, che pretendesi *agendo*, debba essere, secondo il linguaggio del Cardinal de Luca, *univoca* non *equivoca*, cioè, siccom'egli spiega, sì piena e concludente, che escluda la *contraria possibilità* (3). Dovechè del reo parlando egli scrisse: *Neque hic aequalis probationis onere premitur, sed ei sufficit obscurare, dubiasque reddere illas actoris, ita impediendo ut ad perfectionem, seu conclu-*

H 2 *si-*

(1) *Vinn. in* §. 16 *Instit. de inutil. stipulat.*
(2) *L.* 14 *C. de contrab. & commiss. stipulat.*
(3) *De cred. disc.* 105 *n.* 9.

sivam qualitatem perveniant (1).

Or applichiamo questa regola al caso nostro. La falsità del diploma di Federico è il fondamento della intenzion degli Attori; essi dunque sono stretti dall' obbligo di provarla, e le pruove debbono essere così stringenti, che non permettano di creder possibile il contrario. Per l'opposito a noi, che difendiamo il reo convenuto, ed abbiamo il favor della legge, che presume per la verità della scrittura, è permesso di opporre agli Attori delle congetture tratte dal possibile, le quali bastano ad oscurare e render dubie le pruove degli Attori. Premessi cotesti canoni, venghiamo a proporre una dopo l'altra le objezioni e le risposte; e se non c' inganna la passion della causa, ci lusinghiamo che le risposte, più che render dubia la pruova degli Attori, conterranno la piena confutazione de' loro argomenti.

Tut-

(1) *De Judic. disc.* 2 *n.* 18.

Tutti gli argomenti degli Avverſarj, ſiccome abbiam veduto, ſi riducono a quattro capi principali, giacchè ſon tratti o dallo stato del Regno nella epoca del contratto, o dalle aſſertive del privilegio, o da' fatti poſteriori, o dal ſilenzio de' publici regiſtri. Ma poichè ſotto un capo ſi trovano raccolte più objezioni, ſarà meglio eſporle, e confutarle diviſamente.

I. OBJEZIONE.

QUando ſi vuole che ſi foſſe ſpedito il privilegio, e ſi foſſe pagato il danajo, il Regno era invaſo dall'armata di Luigi XII Re di Francia; e la Calabria era ſtata già conquiſtata dal Re Cattolico. Non è da credere, che Ettore compraſſe feudi in una Provincia occupata dalle armi nemiche, e sborſaſſe duc. 15200, quando già Federico era decaduto dal Regno.

RI-

RISPOSTA.

IL privilegio porta la data degli 8 di giugno 1501, e dimostra ch' era preceduto il contratto, per effetto del quale il privilegio fu spedito. In quella epoca il Re Federico preparava la difesa contra l' armata del Re Cristianissimo, che cominciava a muoversi dalla Lombardia; e le sue maggiori speranze eran riposte negli ajuti promessigli da Ferdinando il Cattolico, il quale davagli a credere che le truppe, le quali erano in Sicilia sotto gli ordini del Gran Capitano, fossero destinate alla difesa del Regno. Non prima de' 25 di giugno, essendo giunta in Roma l' armata francese, ed avendo gli Oratori dei Re di Spagna e di Francia palesato al Papa Alessandro VI la lega fatta tra que' due Re per la divisione del Regno: il Papa entrato anch' esso nella lega, ne accordò ai due Re la investitura. Intanto era tale il segreto, e tanta la buona fede di Federico, che a' 24 di giugno all' Arcivescovo di Napoli,

li, il quale ſtava in Roma, diede la commiſſione di comprare il palafreno per preſentarlo al Papa nel dì ſtabilito (1); nè ceſſava di ſpedir meſſi in Sicilia per affrettar la venuta del Gran Capitano, il quale dopochè ſi cominciarono a ſpargere le prime voci del trattato, non ebbe ritegno, per raſſicurar Federico, di ſoſtenere, che le voci eran falſe. Finalmente verſo la metà di luglio, il Gran Capitano portò la ſua armata in Calabria, (*) dove avea chieſto ed ottenuto il poſſeſſo di alcune terre col preteſto di difenderle, ſecondo il Muratori (2), o per ſicurtà delle ſue genti,

(1) *Chioccarelli MS. Giuriſdizionali T. I.*

(*) La Parte ha documentato che il G. Capitano ſpedì letter in data de' 14 e 15 di luglio *in felicibus caſtris in S. Maria Cannitelli fol.* 224 *at. vol. II.* S. Maria di Cannitello è una ſpiaggia con un fortino rimpetto a Meſſina. Se vi era il quartiere del G. Capitano, è ſegno che non era finito lo sbarco della truppa Spagnuola; ed appena avea cominciata l' impreſa.

(2) *Annali d' Italia*, *a.* 1501.

ti, secondo il Giannone (1). E come ebbe nuova che i Francesi erano entrati nel Regno, conoscendo non esser più tempo di dissimulare, rimandò al Re Federico il diploma, col quale quel Principe l'aveva investito del Ducato di S. Angelo, e di altre terre (2), e nel tempo stesso spedì cinque galee per prender in Napoli le due Giovanne vedove de' due Ferdinandi I, e II, l' una sorella, e l'altra nipote del Re Cattolico; le quali galee giunsero in Napoli nel dì primo di agosto (3). Intanto si era già resa Capua a' 24 di luglio, e nel dì seguente Federico avea mandato ad offerire a' Capitani francesi la resa de' Forti di Napoli. Quindi a' 2 di agosto se ne andò in Ischia (4), ed avvedutosi dell'inganno, piuttosto che affidarsi al Re Cattolico suo congiunto, si contentò di trattare co' Capitani di

(1) *Istoria civ. lib. 29 cap. 3.*
(2) *Jov. de Vit. M. Consalvi l. 1.*
(3) *Giornale di Passaro.*
(4) *Detto giornale.*

di Lodovico XII. per avere un ricovero in Francia, per dove partì da Ischia il dì 6 di settembre. Il Presidente de Thou così descrive la deplorabile sventura di Federico: *Auxit Ferdinandi perfidiam quod cum Fridericus Ferdinandi nuper mortui patruus & heres, rem sibi cum Gallo tantum futuram speraret, Consalvum cum exercitu Hispania venientem benigne in Sicilia exceperat, & in Calabriam, subsidio, uti putabat, contra Gallos deportandum curaverat; Consalvo contra rumores, qui de occulta illa conventione jam ubique spargebantur, etiam post publicatum Romæ fœdus, affirmante nihil sibi aliud in mandatis dedisse Ferdinandum, quam ut Friderico & Regni saluti consuleret. Quo factum est, ut Fridericus, qui nihil sibi ab Hispano metuebat, duobus potentissimis Regibus eodem tempore præter opinionem circumventus, facile opprimeretur* (1).

La semplice esposizione di questi fatti fa cadere la objezion della Parte. E più

I an-

(1) *Thuan. Histor. lib. I in princ.*

ancora la esclude la Prammatica de' 10 di Aprile 1505, scritta in Toro, colla quale furono annullate le concessioni del Re Federico, fatte dal dì 25 di Luglio in poi, appunto perchè fino a quel giorno fu riputato possessore del Regno (1). E quanti contratti fino a quel giorno non avea fatti il Re Federico? Ripetiamo che il privilegio, col quale fu investito Ettore, porta la data degli 8 di Giugno, e che il contratto precedè alla investitura.

II. OBJEZIONE.

SI asserisce nel privilegio, che le promesse di conservar nel demanio le terre di Mesiano, e Montelione, fatte si fossero *ad beneplacitum*. Or quest' assertiva è falsa, giacchè l' una e l' altra Università avean privilegj di perpetuo demanio, ed Ettore stesso gli avea soscritti un anno prima.

RI-

(1) *Pragm. 1. de revocat. & suspens. gratiar.*

RISPOSTA.

LE parole del privilegio son queste : *Nec obsistere volumus huic nostræ præsenti venditioni . . . . quascumque venditiones, alienationes . . . . & signanter concessionem, seu promissionem factam dictæ Universitati Montisleonis de tenendo terram ipsam & Universitatem in demanio, nec non promissionem & concessionem per nos factam de tenendo dictam terram Misiani, & ejus Universitatem in demanio, & alias quascunque concessiones & alienationes . . . . . & præsertim, ut prædicitur, promissionem factam per nos, capitula & privilegia dictæ Universitati Montisleonis tam de tenendo ipsam terram in demanio, sicuti de bajulatione eidem Universitati concessa, & introitibus Dobanæ Bivonæ ad nostrum tamen beneplacitum, quod quidem beneplacitum nostrum revocamus per præsentes de certa nostra scientia, & revocatum esse volumus, & etiam dictam promissionem de tenendo dictam terram Misiani in demanium, & privilegia omnia, literas, alberana, cedulas & scripturas quasli-*

 bet

bet cum juramentorum praestationibus, & clausulis quibuscunque roboratas, quibusvis personis quantumvis benemeritis atque dignis, pro quibusvis considerationibus atque causis &c. (1).

Dal trascritto luogo, ch'è quello, onde sorge la objezion della Parte, si vede chiaro, che due volte si parla del demanio così di Mesiano come di Monteleone, e non si dice mai, che si fosse conceduto *ad beneplacitum*. Le parole, che una sola volta vi si leggono, *ad nostrum tamen beneplacitum, quod quidem beneplacitum nostrum revocamus*, si veggono apposte non dove si parla del demanio, ma dove si parla dell'entrate della Dogana di Bivona, le quali erano state alla Università di Monteleone concedute *ad beneplacitum*, siccome si legge ne'Capitoli de' 6 di ottobre 1500 pubblicati dal Bisogni, ed esibiti negli atti per parte della Università (2). Quivi nel capo II si dice così: *Item supplicano*

(1) *Docum. in istampa n. I. pag.* 1.
(2) *Fol.* 457, *vol.* 1.

no V. M. che considerato i muri de quella Terra se trovano ruinati, quella li faccia gratia de la dobana de la marina de Bibona ad beneplacito de V. M., acciocchè possano convertire le intrati de dicta dobana in lo refare de dicti mura. Placet R. Majestati ad ejus beneplacitum. Ora s' intendono meglio quelle parole: *& præsertim, ut prædicitur, promissionem factam per nos, capitula & privilegia, dictæ Universitati Montisleonis tam de tenenda ipsa Terra in demanium, sicuti de bajulatione eidem Universitati concessa & introitibus dobanæ Bivonæ ad nostrum tamen beneplacitum*. Quivi si esprimono due promesse fatte alla Università di Monteleone: la prima del demanio, *tam de tenenda ipsa Terra in demanium*; la seconda della bagliva, e della dogana di Bivona: *sicuti de bajulatione eidem Universitati concessa, & introitibus dobanæ Bivonæ, ad nostrum tamen beneplacitum*. Queste ultime parole visibilmente *referuntur ad proxima*, cioè alla dogana di Bivona.

III.

III. OBJEZIONE.

LA ricevuta del general Teforiere Antonio Grifone fmentifce il privilegio', poichè il prezzo, che nel privilegio fotto la data degli 8 di Giugno fi dice paffato in mano del Grifone, da coftui nella fua ricevuta fi dice rifcoffo, parte a' 19 di Giugno, e parte a' 5 di Luglio. Nè quefta ricevuta giova ad accreditare il contratto, poichè non fi legge in un' antica copia efiftente in un volume intitolato *privilegia Terræ Quinquefrondium*, ed in confeguenza dee crederfi fuppofta.

RISPOSTA.

POtremmo rifpondere, che fe fi dà per falfa la ricevuta, cade l'obiezione, che fi fa all' affertiva del diploma. Ma vaglia la verità: la ricevuta è vera, nè detrae punto alla fua autenticità la omiffione fattane nella copia del privilegio efibita preffo gli atti di Cinquefrondi; perciocchè tal ri-

ricevuta è fuori del privilegio, ed esiste soltanto appresso l'original privilegio, che si conserva nell'archivio del Duca. Sicchè non è da meravigliare, che non si truovi nelle copie, che sono uscite da' quinternioni, nè che siasi omessa in qualche copia tratta dall'originale.

Nè la verità della ricevuta distrugge l'assertiva del privilegio, siccome crede la Parte. Lo stile della Cancelleria Aragonese era di apporre a' privilegj la data non del giorno, in cui si spedivano, ma del giorno, in cui si era dispacciato il memoriale del concessionario col *placet*, e perciò nella fine di tutt'i diplomi si legge la formola *concordat cum memoriali*, perchè prima di segnarsi il privilegio si riscontrava col memorial decretato. Marino Freccia, perito, quanto ognun sa, delle cose patrie, e che fu vicino a quella epoca, giacchè fu Consigliere nel 1539, attesta cotesto stile, e dice ch'era comune a tutte le Cancellerie. *Communis est stilus fere in toto Orbe in Regiis Cancellariis gratiam fieri, & deinceps longe post signaturam* *seu*

seu gratiam concessam, *expediri privilegium sub data diei gratiae concessae* (1). Ma la più illustre testimonianza l'abbiamo in un antico processo, che si conserva nel grande archivio, ove sotto la data di giugno 1506 si leggono le deposizioni fatte sopra tal pratica da Michele di Afflitto allora Luogotenente di Camera, da Luigi di Raimo, Presidente allora, ed indi promosso alla stessa carica di Luogotenente, e da Vito Pisanelli, che fu Segretario del Re Federico. Così il primo: *Interrogatus dixit che è vero che in tempo de ditto Signore Re Federico se costumava pigliare la data de le lettere da la expeditione de lo memoriale, & cossì have visto costumare & costumato ipso testimonio al tempo de ditto Signore Re Federico, che ipso testimonio era Thesoriero Generale*. Il Pisanelli *dixit*, *che secondo l' ordene de Cancellaria dicte littere non se soleano spacziare sen-*

(1) *De subfeud. L. II cap. quis dic. Dux n.*55, & 70.

ſenza memoriale . . . . . ipſo teſtimonio in la Cancellaria ordinava che in li privilegj & lettere le quali ſe ſpacziavano ſe apponeſſe el proprio jorno del memoriale ſpacziato. E più diſtintamente il Raimo: *Interrogatus dixit che dicte lettere non ſe haveria poſſuto ſpacziare ſe non nce foſſe ſtato memoriale, però che queſta era la pratica et ſtilo de la Cancellaria . . . . . Che coſsì era la pratica e ſtilo in Cancellaria che ſempre ſe pigliava la data da lo memoriale, che ſe ſpacziava, & quella data ſe ponea in le lettere et altre proviſiune et privilegj, benchè per alcuni dì ſe faceſſero dopo la data del memoriale* (1).

Queſte notizie ci fanno intendere agevolmente il corſo degli atti della Cancelleria fino alla conſegnazione del privilegio. Prima dovette fiſſarſi il contratto: indi ſi preſentò il memoriale, con cui chiedevaſi il privilegio d' inveſtitura a tenor del contratto; e ſu tal memoriale agli 8 K di

(1) *Docum. ſtamp. n. XIX pag. 91, e 92.*

IV. OBJEZIONE.

NEl privilegio si dice, che Federico aveà *præ manibus*, e possedea *juste & rationabiliter* le terre di Mesiano, Monteleone, Rosarno e Borrello, *nemini venditas*, *nec donatas*, *nec obligatas*. Quest' assertiva è smentita da irrefragabili documenti. Mesiano era stato venduto ai fratelli Berardino e Giacomo Barone, dallo stesso Re Federico, siccome è notato nel Repertorio, che cita il Quinternione II *fol.* 154. In fatti dalle stesse fedi esibite nel 1769 per parte del Duca, si scorge, che nel Cedolario del 1500 per la terra di Mesiano fu tassato Berardino Barone.

Monteleone era stato posseduto *sub titulo gubernationis* da Gio. Battista Brancaccio, a cui si vede intestato nel Cedolario del 1500; ma morto colui in quello stesso anno, i Montelionesi non vollero riconoscere i figliuoli, e per la disubbidienza pagarono duc. 1000 di pena al Fisco. Indi si accordarono e co' figliuoli del Bran-

K 2 cac-

caccio, e col Re Federico, e l'accordio fu che avrebbero pagato a quelli duc. 2000 in due anni, per la cessione de' loro dritti; che le rendite Baronali rimanessero al Regio Erario, ed il Comune fosse conservato nel perpetuo demanio. Cotesta convenzione è espressa ed in una Lettera Regia de' 16 di Settembre 1500 diretta al Percettore della Provincia, e soscritta da Ettore Pignatelli; e ne' Capitoli de' 6 di ottobre di quell' anno medesimo pur sottoscritti dallo stesso Ettore, qual Luogotenente del G. Camerario. E dal conto del Percettore del 1501 si vede, che de' ducati 2000 n'avean già pagati 711 a Diana Pignatelli, madre e tutrice de' figliuoli di Gio: Battista Brancaccio, e sorella del Luogotenente.

Finalmente Rosarno e Borrello erano indubitatamente d'Isabella di Aragona nipote del Re Federigo, vedova di Gio: Galeazzo Visconti Duca di Milano. Questa Principessa avea recati in dote duc. 100m., i quali si eran consumati da Ludovico det-

to il Moro, che occupò lo Stato al nipote, e, se la fama non fu mendace, gli tolse anche la vita. Fuggito il Moro in Germania per la invasione de' Francesi, Isabella si ricoverò presso il Re Federico; e poichè era creditrice del Moro in ducati 133m. tra doti, ed antefato; costui per lettere, e per messaggi fece intendere al Re, ch'egli le cedeva in satisfazione del debito suo i feudi, ch'ei possedeva nel Regno, cioè il Ducato di Bari, Palo, Modugno, il Principato di Rossano, e le terre di Langobucco, Rosarno e Borrello. Laonde Federico impartì l'assenso sopra cotesta cessione in data de' 10 di Aprile 1500, il qual'è registrato ne' Regj Quinternioni, ed esiste ancora in un volume di antichi privilegj, che si conserva nel grande Archivio. E nel Cedolario del 1500 Isabella fu allibrata pe' feudi di Borrello e Rosarno.

Posti questi fatti, de' quali non è da dubitare, è falsa l'assertiva del privilegio, ed è falso il privilegio medesimo, non poten-

fcere per loro Governatori i nipoti di Ettore, figliuoli di Gio: Battifta Brancaccio poffeffore legittimo, avrebbero piegato il collo al giogo di un invafore, fenza far motto? Ed i fratelli Barone non aveano lingua nè fenfo? Ed Ifabella di Aragona, tanto amata da Federico fuo Zio, fommamente riverita dal Gran Capitano, ed onorata da Ferdinando il Cattolico, e dall' Imperador Carlo V, non ebbe mai curiofità di fapere come due feudi fuoi foffero paffati in altrui mano? Dunque per ammetter la objezion della Parte, bifognerebbe fupporre un fatto moralmente impoffibile: il che folo, a fentimento de' Critici, bafterebbe a far cadere la objezione.

Ma fi dirà: è egli dunque poffibile che Federico vendeffe la roba altrui, ed Ettore gliene pagaffe il prezzo? La Storia ed i monumenti di quella età ci fomminiftrano la rifpofta. Ne' tempi turbatiffimi de' tre ultimi Re Aragonefi, fempre involti in guerre, e ftretti dal bifogno, furon frequenti le conceffioni e le vendite di ro-

be

be di altri, delle volte per errore, il più sovente per connivenza de' possessori, a' quali se ne prometteva il compenso. Spesso accadeva, che non si adempisse alla promessa del compenso; e reclamando gli antichi possessori, per soddisfarli si ricorreva agli stessi mezzi, che davano luogo a nuovi reclami. Da ciò nacque, che Ferdinando il Cattolico allorchè per la tranquillità del Regno ordinò di non darsi corso alle azioni, che coloro i quali si dolevano essere stati spogliati de'loro beni dai Re Aragonesi, volessero promuovere contr' i possessori di quelli; si riservò la facoltà di dispensare alla legge soltanto per coloro, che reclamavano i loro beni occupati, o venduti da Alfonso II., Ferdinando II., e Federico: *quoniam* (questa ne fu la ragione) *turbulentissimis temporibus, & bellicis perturbationibus, a diversis urgentissimisque necessitatibus pressi & distracti, ad coercendas, componendasque Regni difficultates, & emergentes undique earum rerum anfractus minime tempus & spatium habue-*

buerunt (1). Ma poichè la ragione si rende più sensibile cogli esempj, ne addurremo alcuni, tratti o dal grande Archivio, o da' Quinternioni.

1° Ferdinando III diede in pegno al Doge di Venezia la Castellania di Trani, che possedeva Francesco Spinelli per concessione di Ferdinando I. Morì lo Spinelli senza averne il compenso, che poi fu dato a Gio:Pietro di lui figliuolo dal Re successore con privilegio del primo di giugno 1497 (2).

2° La città di Chieti possedeva Catignano, Nocciano, e Pretanico per concessione di Ferdinando I del 1461. Ciò non ostante Ferdinando II a' 6 di febbrajo 1496 asserendo *se ipsum juste & rationabiliter habere & possidere prædicta tria castra . . . pro suis necessitatibus*, li vendette a Gio: di Afflitto per ducati 2000 (3).

L 3°

(1) *Prag. IV. de possess. non turband.*
(2) *Docum. XXVIII, pag.* 114.
(3) *Docum. XXVI, pag.* 105.

3° Ferdinando II avea venduta a Rinaldo Carafa per ducati 500 la terra di S. Caterina posseduta da altri. Federico nel 1496 gli diè in iscambio Savignano di Andria, e ducati 60 annui su la gabella del terzo del vino (1).

4° Il Cardinale Ascanio Colonna per concessione del Re Federico possedea le terre di Cedogna e Rocchetta. Ciò non ostante lo stesso Re Federico *per lo bisogno della guerra de' Francesi* vendè la Cedogna a Baldassarre Pappacoda, e la Rocchetta a Federico di Aquino. Il Cardinale non ebbe il compenso se non dopo che fu entrato in Napoli il Gran Capitáno (2).

5° Lo stesso Federico *occurrentibus variis necessitatibus pro quietatione & pacificatione Regni* vendette ad Antonello Serrano per ducati 1000 la terra di Mesiano, *cum omnibus suis introitibus, territoriis &c.* non ostan-

(1) *Docum. XXXI, pag.* 117.
(2) *Docum. XXIX, pag.* 115.

oſtante che i fratelli Barone l' aveſſero per conceſſione di Ferdinando II . Ond' è che nel Cedolare del 1496 il Serrano è allibrato per la terra di Meſiano (1). Ma due anni dopo lo ſteſſo Federico *occurrentibus neceſſitatibus ſupradictis pro retentione & conſervatione Regni in pace & tranquillitate*, vendette le rendite feudali di Meſiano per ducati 1500 ai medeſimi fratelli Barone. Coteſti fatti ſi narrano dallo ſteſſo Federico nel privilegio ſpedito a' 28 di Giugno 1498 a ſavor de' fratelli Barone , il quale è traſcritto nell' allegazione dell' Avvocato D. Ferdinando di Francia dalla pagina XXI in avanti.

6° Nè manca qualche eſempio de' primi tempi di Ferdinando il Cattolico, quando non ancora avea compoſte le coſe del Regno. Quel Principe inveſtì il Gran Capitano, di Terranova poſſeduta da Galeotto Caraſa per conceſſione del Re Federico.

L 2 Non

(1) *Fol.* 230 *v. II.*

Non prima del 1506 a Gorrello figliuolo di Galeotto diede in iscambio Tiriolo, Rocca falluca, Gimignano, Girifalco, e parecchie altre terre, tra le quali Spatola, e Serra, che possedea la Certosa di S. Stefano del Bosco (1).

Dopo questi esempj non dee far meraviglia, che Federico vendesse come a se pertinenti le terre possedute da altri: e dee presumersi, che ciò fosse stato d' accordo co' possessori. Cotesta presunzione, che sorge dalla Storia e da' monumenti di quel tempo, è ben di altro valore, che le semplici conjetture tratte dal possibile, le quali, secondo i canoni diplomatici, e legali testè premessi, bastano a snervare la objezion degli Attori. Ma oltre la presunzione, abbiamo ancora delle pruove dirette, che fanno svanire ogni dubbio. Coteste pruove ci vengon fornite dalle stesse Università contraddittrici.

La

(1) *Docum. XXVII, pag.* 109.

La Univerſità di Meſiano ha provato che i fratelli Barone comprarono le ſole rendite feudali, non già la giuriſdizione. Ciò dice il diploma di Federico, inferito nell' allegazione teſtè citata: *excepta juriſdictione vaſsallorum:* ciò ripete la lettera Regia del primo di ſettembre 1500, eſibita dalla Univerſità: *Ricordandone noi che in lo privilegio de l' alienazione de le intrate de dicta terra fo expreſſe declarato, che la terra reſtaſſe etiam in demanio perpetuo* (1). Ciò poſto, ben potea Federico, ſenza offendere il dritto de' fratelli Barone, vendere altrui la terra di Meſiano quanto alla giuriſdizione, laſciando al compratore la facoltà di accordarſi con quelli per riſpetto alle rendite. Or che ciò appunto fatto ſi foſſe, ha provato la Univerſità di Meſiano co' capitoli eſibiti preſſo gli atti de' capi di gravami, i quali portano la data de' 22 di giugno 1501. Tra le grazie, che la Univerſità chie-

(1) *Fol.* 223 *at. vol. II.*

chiese ad Ettore, vi fu la seguente : *Item se supplica dicto Excellente Signore per ipsa Università, che quandocunque sua Signoria venisse in conventione con Misser Bernardino Barone & Misser Iacobello utili Signori de li intrati de ipsa terra, de dicti intrati ipso Signore non si debbia nè possa introitare nè intrigare in cosa alcuna tanto di censi come di bagliva &c.* (1).

Passiamo a Monteleone. La Università ha esibiti presso gli atti alcuni capitoli, che vanno stampati nella collezione de' privilegj di quella Città, compilata da Giuseppe Bisogni Montelionese, e sono anche inseriti con tutti gli altri nella prima edizione della sua Storia di Monteleone. I detti capitoli portano la data de' 6 di ottobre 1500. Nel primo di essi si legge. *In primis atteso V. Maestà s' è contentata come al presente si contenta ridurre al demanio la detta Città di Monteleone, la quale paga per*

(1) *Docum. IV*, *pag.* 27.

per questa grazia 2000 *ducati, che si pagheranno alli figli ed eredi del quondam Messer Joan Battista Brancaccio Governadore di detta città, li quali cedono a detta Università ogni ragione, che a detti eredi li spettasse sopra detta Città: supplicano però V. Maestà si degni farli spedire lo privilegio del demanio con liberarli di detto governo, e si contentano che pendente la sodisfazione di detti* 2000 *ducati, quali pagaranno nelli termini appuntati col Magnifico Messer Joan del Tufo, detto privilegio stia in potere di un terzo a nessun delle Parti sospetto, e finito il pagamento, si consegni ad essa Università per cautela sua propria* (1). Non sappiamo i termini del pagamento appuntati con Giovanni del Tufo, ma sappiamo, per la pruova fattane dall' Università, che de' ducati 2000 promessi ne pagò soli 711, cioè ducati 500 a dì 8 di Novembre 1500 (2), e ducati

211

(1) *Fol.* 457 *in f. at. vol. I.*
(2) *Fol.* 393 *vol. I.*

211 a' 6 di aprile 1501 (1) ; ficchè restava in debito di altri ducati 1300, somma non indifferente in que' tempi. La impotenza de' Montelionesi a pagar questo debito, e le diffenzioni tra loro fecero sì, che essi si accordassero con Ettore Pignatelli, il quale assumendo il lor debito, e promettendo di render loro i 700 ducati, che aveano sborsati, ottenne dal Re Federico il governo di Monteleone. Così narrano il fatto gli Storici Montelionesi. Il primo di essi, cioè il Capialbi, la cui opera fu stampata nel 1659, scrisse così. *Dies vero solutioni faciendæ statuta cum adpropinquasset, nec pecunia ab Oppidanis redderetur, Hector Pignatellus Brancacii Cognatus, & Marci Filius, Regem adiit, & factum commemorat, promittit se solutionem Brancacii heredibus facturum, cum ad diem dictam Monteleonenses iusiurandum haud servaverint; ea tamen conditione, ut facta venditio ad se ipsum, transfer-*

(1) *Fol.* 394 *eod.*

ferretur, explosisque Brancacii heredibus, ipse possidendi oppidi iure indueretur. Rex igitur, qui illum inter suos familiares adnumeraverat, & nimio prosequebatur amore, propter eius animi alacritatem multis in casibus ostensam, libenter assensus est. Itaque soluta ab Hectore integra pecuniarum quantitate, venditio in illum transfertur. Monteleonenses cum de pecuniæ reddendæ ratione non leviter diffiderent, nec inter se convenire ullo modo possent, diem, ut dixi, solutionis statutam labi siverunt: qua de causa dictus Hector Pignatellus se in jus Oppidi possidendi a Rege postulat intromitti: hoc illi haud difficulter conceditur (1). L'altro Storico è il Bisogni sopraccennato, il quale con più barbaro stile dice così: *Sed ut accidere solet in his casibus, Monteleonenses valde inter se dissentiebant, & querebantur de solutione ista, maxime id suggerente multorum paupertate. Hinc alius sic, alius sic ibat. Animadvertens*

M *hoc*

(1) *Montisleon. Histor. cap. VI. pag.* 25.

hoc Hector Pignatellus Brancacii Cognatus, & Caroli Filius, simulatis verbis suasit Monteleonensibus ut ipsum in Regium Gubernatorem acceptarent, promittens se supradictam ipsis daturum pecuniam. Quibus verbis, paupertate ducti, heu dolor! adquieverunt cives: vide infra cap. V. §. 4 n. 3. Hector Pignatellus statim Regem adiit, & factum commemorat, promittit se solutionem duorum millium ducatorum facere, ea tamen conditione, ut ipse possidendi oppidi jure induatur: quod & obtinuit (1).

Si avverta, che il Bisogni ove parla del consenso de' Montelionesi cita il capo V., §. 4; n. 3. Or il luogo citato, cui egli si riporta, contiene i capitoli, che si convennero tra Ettore, e gli uomini di Monteleone a 29 di Maggio 1501. Sono notabili il terzo, ed il quarto.

III. „ Item supplica detta Università,
„ ed

(1) *Hippon. seu Montisleonis Histor. lib. III. cap. 2 pag. 119.*

„ ed Uomini di quella, che Vostra Excel-
„ lente Signoria s'interponga colla Maestà
„ del Signor Re farci restituire mille , e
„ setticento ducati, sono pagati all' heredi
„ del quondam Signor Joan Battista, qua-
„ li si pagaro per ordinatione di Sua Mae-
„ stà, e furo li mille ducati per la pena,
„ e li settecento in parte della grazia del
„ demanio, siccome Sua Maestà a bocca,
„ e per relatione del Signor Miser Anto-
„ nio Grisone Camerlingo di Sua Maestà,
„ e Vostra Excellente Signoria ci promes-
„ se, ed offerse. Quali danari s' habbiano
„ a restituire a quelle persone, che l' han-
„ no pagati, justa la rata si trovarà cia-
„ scheduno haver pagato: atteso per pa-
„ gare tal danaro se ne sono vendute ter-
„ re, case, bestiame, ed altre robe, di
„ maniera tale sono diventati poverissimi;
„ ed havendo detto danaro, si ricatteriano
„ quelle robe che hanno alienato; „ *Fa-
ciet posse suum, quod Regia Majestas restituat
ducatos mille, habitos pro pœna; & reliquos
ducatos septingentos habitos per Dominam Dia-*

M 2 *nam*

nam suam sororem a dicta Universitate , nec non alios ducatos mille trecentos debitos per eamdem Universitatem præfatæ Dominæ Dianæ, & heredibus quondam Domini Joannis Baptistæ Brancacii , solvet ipse Dominus Hector eidem Universitati, scilicet dictos ducatos septingentos ad præsens, & reliquos ducatos mille trecentos in pagis , & tannis promissis per dictam Universitatem præfatæ Dominæ Dianæ, & heredibus dicti Domini quondam Joannis Baptistæ .

IV. „ Item domanda detta Università „ a detto Eccellente Signore, che restituiti „ saranno detti danari a dette particulari persone, sia lecito a ciascuno di essi „ restituire il danaro a quelli tali hanno „ alienato le loro robe stabili , e mobili , „ e ricuperare le robe alienate , senza alcuno interesse, solum pagando, e restituendo quello have avuto ; e li compratori „ senza replica ed eccezione alcuna habbiano a restituire le robe per essi comprate, ovvero ad essi impegnate. E doppo havuto il danaro , tra termine di

„ un

„ un mese s' habbia a ricattare la sua ro-
„ ba venduta , ed impegnata ; e passato
„ lo detto tempo, non sia inteso allo ri-
„ catto di dette sue robe . „ *Interponet se cum emptoribus prædictis, ut restituta pecunia ipsis emptoribus per dictos venditores, restituant præfati emptores bona prædicta eis vendita*.

Questi capitoli non solo sciolgono l'apparente difficoltà, che porge l' assertiva del privilegio, ma ancora rimuovono ogni altro dubbio, che la più indiscreta, ed audace critica possa suggerire contra la verità di quella scrittura. Gli Avversarj si sforzano indarno di render sospetta l' autenticità di questi capitoli, e la fede degli Storici Montelionesi; ed ascoltisi con quali mezzi. Il Capialbi (essi dicono) era Razionale della casa di Monteleone; ed il P. Bisogni volle servire a' disegni della Duchessa D. Giovanna Pignatelli, cui dedicò le sue opere, nelle quali inserì que' capitoli. Oh la leggiadra scoverta! Fatto sta che il Capialbi, gentiluomo de' più anti-

chi

chi di Monteleone, fu Giureconſulto, non Razionale. Il dice egli ſteſſo nella dedica del libro al ſuo ſuocero Gian Franceſco Solari: *Ad Montanos Leonis noſtri receſſus ex Juris facultate mentem paululum avocavi . . . . propulſaturus calumniantium iniquitates*, cioè a dire le cavillazioni de' litiganti. Ed in una iscrizione impreſſa dopo la dedica è chiamato *juris peritiſſimus*. Il Biſogni dedicò alla Ducheſſa D. Giovanna non già le ſue opere, ma un comento fatto dal Padre ſu i capitoli del governo civico di Monteleone, colla giunta de' privilegj di queſta Città, regiſtrati da un ſuo fratello, e da lui dati alla luce. In fine della raccolta de' privilegj, ſi legge la eſtratta ſeguente.

Extracta eſt per manum alienam præſens copia, quæ conſtat ex triginta nona pagina, & in qua continentur ſexdecim privilegia civitatis Montisleonis continentia centum ſeptuaginta tria capitula; continentur etiam confirmatio privilegiorum dictæ civitatis F. Fabritii Pignatelli Prioris Barlectæ; tabula emolu-

lumentorum Vice Comitis , Aſſeſſoris , Magiſtri actorum , Magiſtri jurati , & famulorum Vice Comitis ; fides Sindicorum dictæ civitatis , quod hæc ſubſcriptio , Hectorre Pignatello Conte de Monteleone , *fuit , & eſt vera ſubſcriptio ; quædam epiſtola primi Ducis Montisleonis : quædam alia epiſtola ſecundi Ducis Montisleonis , & nepotis dicti primi Ducis ; reintegra cum decreto definitivo circa jura Civitatis , & Civium ; confirmatio privilegiorum dictæ Civitatis Fabritii Pignatelli Ducis Montisleonis ; confirmatio privilegiorum dictæ Civitatis D. Julii Pignatelli Gubernatoris &c. . Item continentur acceptationes primi , ſecundi , & quarti privilegii factæ a Capitaneis illius temporis a libris privilegiorum dictæ civitatis Montisleonis , in quibus continentur ſcripta hujus copiæ originalia , unum in carta pergamena , cætera in carta bombacina , quæ originalia non ſunt abraſa , non vitiata , non cancellata , neque in aliqua ſui parte ſuſpecta , ſed omni prorſus vitio & ſuſpicione carentia , quæ vidi , & diligenter inſpexi , ſuntque per omnia teneris & continentiæ in hac dicta copia*

pia expressa , & dicta originalia conservantur in archivio S. Antonii Abbatis civitatis Montisleonis Ordinis Prædicatorum , & fuerunt mihi exhibita , & restituta ; cum quibus facta collatione , ut supra , concordat , salva tamen semper meliori collatione &c.. Et in fidem me subscripsi manu propria signumque meum apposui consuetum rogatus , &c. Datum Monteleone die octava Augusti millesimo septingesimo tertio 1703.

Notarius Nicolaus de Ortona &c.

Indi è trascritta la seguente fede de' Sindaci , e del Cancelliere .

Nos subscripti hodierni Sindici hujus civitatis Montisleonis Provinciæ ulterioris Calabriæ fidem facimus , testem indubium reddimus, & testamur , retroscriptum egregium Notarium Nicolaum de Ortona nostrum Civem , qui hanc copiam privilegiorum , & capitulorum &c. dictæ nostræ civitatis Montisleonis sua propria manu autenticavit , & suo solito signo signavit, fuisse & esse Regium , publicum , fide dignum, ac legalem Notarium , sibique , & scripturis suis semper adhibitam fuisse pro ut in præsenti ad-

adhibetur plena, & indubitata fides, in quorum fidem præsentem scribi fecimus a nostrò ordinario Cancellario, nostrisque propriis manibus subscripsimus, & sigillo universali roboravimus. Datum Monteleone die decima Augusti millesimo septingentesimo tertio 1703 = *D. Antonius Badolato Sindicus = Dominicus Pisani Sindicus = Juilus Antonucci Cancellarius = Locus* ✠ *sigilli.*

E finalmente sotto la epigrafe di *tavola degli errori occorsi* è impressa la seguente fede di un altro Notajo, che dopo la impressione riscontrò di nuovo gli originali. *Iterum post impressionem bujus operis, facta collatione &c. cum omnibus suis originalibus, qui conservantur in supradicto conventu S. Antonii Abatis Ordinis Prædicatorum Civitatis Montisleonis, & omnibus consideratis & repertis, ut supra, per me Regia auctoritate Notarium Michaelem de Luca dictæ civitatis, hæc tantum errata corrige, videlicet.* Siegue l' ammenda degli errori, e poi finisce: *De cetero bene bic liber concordat cum omnibus suis ori-*

originalibus, *&* *in fidem &c.... Datum Monteleone die* 4 *mensis Junii millesimo septingentesimo quarto &c.*

Tra' 173 capitoli, che vanno compresi iu questa raccolta, si leggono così quelli de' 29 di Maggio 1501 accordati da Ettore, come gli altri molti, che la Università ha esibiti presso gli atti. Per dar luogo alla diceria della Parte, bisognerebbe supporre due miracoli; il primo che la Duchessa D. Giovanna avesse presagito, che dopo un secolo ad alcune famiglie di Monteleone venisse il talento di diventar patrizie a spese de' suoi nipoti; ed il secondo che il Bisogni avesse fascinati i suoi coetanei, ed i loro posteri in modo, che avessero per autentica la sua compilazione, senza avvedersi di una così patente impostura. Or i capitoli de' 29 di maggio dallo stesso Bisogni furono sei anni dopo inseriti nella prima edizione della sua Storia, la quale è dedicata non alla Duchessa D. Giovanna, ma alla città

di

di Monteleone, e nella quale si parla del primo Ettore con tanta acrimonia, che colui il quale ne fè la ristampa nel 1738, (*) non ebbe scrupolo di mutilarla, troncandone l' espressioni ingiuriose alla memoria di quell' uomo illustre.

Ma (ripigliano qui gli Avversarj) come va che a' 29 di maggio Ettore concedè le grazie a' Montelionesi, se non prima degli 8 di giugno fu placitato il memoriale dal Re Federico, nè prima de' 5 di luglio potè essere spedito il privilegio? E' agevole la risposta. Abbiamo avvertito che il contratto dovette esser conchiuso prima che Federico avesse segnato la grazia sul memoriale, che ne contenea tutti i patti. Il contratto era così significante in que' dì, ne' quali ben rara, per non dir singolare, era una compera di 15200

(*) *Benchè la seconda edizione nel frontispizio porti impresso il* 1710, *pure fu fatta nel* 1738, *siccome si scorge dalla pag.* 211.

ducati, che il trattato dovette durar qualche tempo; tanto più che bisognava accomodar l' interesse di quelli, che dovean cedere i loro dritti sulla roba, che si comprava. Or i Montelionesi vedendo che le facoltà di Ettore per una parte, e le urgentissime necessità della Corte per l'altra, non poteano fare svanire il contratto; prima che si sollennizzasse, facendo della necessità virtù, vollero munirsi di quelle grazie, che ottennero quasi come un compenso del dritto, cui rinunziavano. Che così fosse, oltre la presunzion, che nasce dall' ordine naturale della cosa, il dimostra l'articolo III delle Capitolazioni, donde si scorge che il trattato era già conchiuso, ed era noto ai Montelionesi, ai quali era stata promessa la restituzion delle somme da essi pagate. Quindi è naturale che le Capitolazioni precedessero la formale concession del Sovrano, e però furon segnate a' 29 di maggio.

Nè si opponga che la testimonianza degli Storici Montelionesi, ed i Capitoli

rac-

raccolti e pubblicati a ſpeſe del Comune, ſe convincono i Demaniſti e la Univerſità, non poſſono convincere il Fiſco. Que' monumenti, egli è vero, non baſterebbero a fondare il dritto del noſtro Cliente, s'egli agiſſe in un giudizio di revindica contro del Fiſco; ma ſono più che ſufficienti per difenderlo dall' azione e della Univerſità e del Fiſco, ſecondo quei canoni, che nel principio di queſto capitolo abbiamo premeſſi. Ma dove anche il Fiſco poteſſe reſiſtere a tanti raggi di luce raccolti e dalla ſtoria, e da' monumenti del tempo, e dalle pruove, che ci han fornite e la Univerſità di Meſiano co' ſuoi Capitoli, e la Univerſità di Monteleone co' ſuoi Capitoli ancora, e colla narrazion de' ſuoi Storici: non avrà certo la forza di reggere al lume, che brilla da un monumento tratto dall' archivio fiſcale, che non ſolamente ſcioglie la objezion della Parte, ma dimoſtra evidentemente la verità del contratto, e del privilegio, in guiſa che baſterebbe a ſtabilire il diritto del noſtro Cliente, anche ſe foſſe attore in un giu-

giudizio di revindica contro del Fisco. E' una lettera del Re Federico del primo di giugno 1501, diretta ai Cittadini di Monteleone, la quale merita esser trascritta.

Nobiles & egregii Viri fideles nostri dilecti. Havendo noi concesso al magnifico messer Hectorro Pignatelli nostro dilectissimo consigliero, & Locumtenente del gran Camerlingo de questo Regno per se soi heredi & successori in perpetuum questa terra di Montelione sub titulo de gubernatione cum lo suo castello seu fortelezza, & cum la torre, & porto de Vivona, bagliva, dobana, & intrate, & omne altra cosa spectante ad barone, & cum lo mero, & mixto imperio & gladii potestate, & con omne altra ragione, actione, & jurisdictione, & cum potestate de poter commutare le pene concordate le parti, & cum le quattro littere arbitrarie, & integro suo stato, & si, & como meglio la banno tenuta li altri governatori passati: come amplamente se conteneră in lo privilegio quale ne li farimo (o *facimo*) *expedire, revocando ex nostra dominica potestate qualunque promissione, o con-*

ces-

cessione facta ad vui del demanio, ricercando così el servitio & stato nostro: & dal dicto messer Hectorro ve saranno restituiti li duimilia ducati per vui promissi, & in parte pagati a li heredi del qu. messer Joanbattista Brancatio per la renuntia fecero del governo de questa terra. Et havemo già ordinato che ne li sia data la possessione corporale: pertanto ve decimo & comandamo expressamente, che al dicto messer Hectorro o ad altro per sua parte fate pigliar liberamente la possessione de questa terra cum tutte le cose predicte, prestando ad esso, & soi officiali la obedientia debita come ad vostro governatore, & respondendoli de tutte intrate fructi redditi & proventi, & de omne altra cosa pertinente ad barone, & si, & come è stato resposto per vui a li altri governatori passati, lucrifaciendi dicti fructi introiti redditi, & proventi per esso messer Hectorro, & soi heredi, & successori in perpetuum. Non fando lo contrario, sotto pena de nostra disgrazia, & de duimilia ducati. La presente restando al presentante: Datum in Castello nostro novo Neapolis, primo Ju-

Junii MCCCCC primo = Rex Federicus = Bernardinus Francus pro . . . Garlon = Vitus Pisanellus = Antonius Rota pro magno Camerario (1) .

E pure il degnissimo Signor Avvocato Fiscale ha promossi de' dubbj contra l'autenticità di questo documento . E' un fato singolare di questa causa , che ciascun degli Attori voglia impugnare i monumenti del proprio archivio ; il che per altro manifesta viepiù l' imbarazzo, in cui sono , per voler sostenere un disperatissimo assunto . Chi più di noi rispetta i sommi talenti del Signor Avvocato Fiscale ! ma il dovere di una giusta difesa ci stringe a dimostrare che il suo finissimo ingegno è offuscato dal lodevole zelo, con cui egli promuove gl' interessi del Fisco . In una relazione fatta al Re, e da S. M. rimessa alla Camera, egli sostiene che la lettera del Re Federico *a buona ragione può cre-*

(1) *Docum. V*, *pag.* 24.

crederſi ſuppoſta, *per gl'interni difetti*, che vi oſſerva, giacchè non ha creduto eſtendere le ſue ricerche alla forma eſteriore della carta, per vedere ſe deſſe argomento di ſuppoſizione. Fa meraviglia che il Signor Avvocato Fiſcale, mentre ha il mézzo agevole e ſicuro di giudicar della carta dalla ſua forma eſteriore, ricorra a mere conjetture, quali ſon quelle, che ſi traggono da' vizj intrinſeci, per dedurne un giudizio incerto, cioè che la carta *può crederſi ſuppoſta*. Egli ſa meglio di ogni altro, che allora ſoltanto ſi viene all' eſame della *verità intrinſeca* della carta, quando è dubia la *verità eſtrinſeca*: giacchè ove dalla forma eſteriore ſi conoſca evidentemente la verità della carta, l' eſame de' vizj intrinſeci non può eſſere che un' oggetto di diſputa meramente accademica. Or dunque egli fornito di quella rara ſagacità, che tutti ammiriamo in lui, come laſcia di accertarſi del fatto, e ſi rivolge ad argomenti o fallaci, o almeno incerti? Ma vogliam noi ſpiegar queſto enimma;

O per

per emendar l' apparente torto , che fa al sagace di lui giudizio. Egli è ficuro della verità eſtrinſeca della carta : e come dubitarne dopo che un Miniſtro fiſcale, dottiſſimo nell' arte diplomatica , quale è l' attual Direttore de' regj archivj , interrogato da S. M., ne ha conteſtata la eſiſtenza : il che, ſecondo la pratica, a' buoni intenditori dimoſtra la verità della carta ? Laonde il Signor Avvocato Fiſcale, non potendo dubitare della verità eſtrinſeca , col ſuo ſottiliſſimo ingegno è andato ripeſcando i vizj intrinſeci nell' immenſo pelago delle congetture, le quali alla fin fine non gli danno altro riſultato che un *può crederſi*; e ben ſi vede che le ſoggiunte parole = *a buona ragione* = ſervono per empitura.

Ma quali ſono gl' *interni difetti*, onde la carta *può crederſi ſuppoſta*? Eccoli. Viene ſmentita da altre, che la precedono, e la ſuſſieguono di tempo . Queſte ſono i Capitoli de' 29 di maggio , de' quali abbiam parlato ſinora; ed il privilegio, che

por-

porta la data degli 8 di giugno 1501.

Quanto ai Capitoli, riflette il Signor Avvocato Fiscale, che questi presuppongono il possesso di Ettore almen di un mese anteriore alla data di essi, ed in conseguenza la concessione più antica; dapoichè dopo il possesso, o almen dopo la notizia della concessione, e non prima, i Monteleonesi potean muoversi a spedire una Deputazione in Napoli per implorar grazie dal nuovo Signore. Essendo così, come può esser vera la lettera del Re, con cui in data del dì primo di giugno si ordina ai Cittadini di Monteleone di dare ad Ettore il possesso di quella terra?

E così strano sembra al Signor Avvocato Fiscale che i Sindaci, o Deputati di Montelione, si trovassero in Napoli, ed impetrassero le grazie, prima che Ettore conseguisse il possesso, e la grazia della investitura? E non è più naturale che essi alla prima notizia del trattato di Ettore, che dovette incominciar tanto tempo prima, o anche chiamati, fossero qua venuti

per accomodare alla meglio i loro interessi ; e vedendo il contratto già risoluto, benchè non rivestito di forma legale, avessero voluto cautelarsi con quelle Capitolazioni, per non esporsi al cimento di ricevere una legge più dura dal nuovo Signore? Ma a cotesto argomento, che non è nuovo, abbiam già risposto poco fa a bastanza. Rispondiamo al secondo, col quale si vuol provare che la data del privilegio smentisce la lettera, ed ecco come.

Se nel dì 8. di giugno fu segnata la grazia dal Re Federico, dunque da quel dì prende epoca la concessione, nè prima di quel dì Ettore era autorizzato a prendere il possesso de' feudi. Come dunque otto giorni prima potè spedirsi una lettera, che ordinava di darsi il possesso, supponendo la concessione già fatta, giacchè la lettera comincia così: *Avendo noi concesso al magnifico Messer Hectorre Pignatelli etc.*

Si vede che il Signor Avvocato Fiscale non vuol rimetter nulla del suo rigore. Egli sa meglio di noi il precetto del P. Mabillon:

lon : *magna prudentia , eruditione , ac moderatione summa opus esse ut vetera instrumenta legitime examinentur* (1) . Or egli quanto eccede in dottrina , altrettanto sembra che si discosti da quella moderazione , la quale , a detto del Mabillon , dev' esser *somma* nel giudicare le antiche carte . Sia pure contra le regole della Cancelleria la spedizione degli ordini del possesso prima di segnarsi la grazia della concessione ; e si abbia per una contraddizione il darsi per fatta la concessione prima di segnarsi la grazia . Cotai difetti ai buoni estimatori , ai Critici moderati e prudenti , qual' è di certo , deposta la passion della causa , il Signor Avvocato Fiscale , lungi dal far presumere la falsità , danno argomento della verità della carta . Gli scorti falsarj imitando la verità , non peccano contra le regole le più usuali . Ettore Pignatelli meglio che altri doveva intender le regole ,

e gli

(1) *De re diplomat. L. III. c. 6.*

e gli usi della Cancelleria; e se avesse voluto accreditare il diploma con una lettera finta, essendo in sua balìa di apporvi quella data, che più gli fosse piaciuto; avrebbe di certo evitata una irregolarità, ed una contraddizione tanto visibile. Laonde in vece di trarne argomento di falsità, dobbiam credere che ragioni particolari facessero deviare dal solito stile; e tanto più in quel turbatissimo tempo, in cui l'ordine non si serbava, siccome poco prima si è dimostrato.

Ma è poi vera la irregolarità, e la contraddizione, che tanto esagera il Signor Avvocato Fiscale? Se egli userà moderatamente della sua critica, non troverà di certo questi difetti nella lettera del Re Federico. Quivi si dice, egli è vero: *avendo noi concesso al magnifico Messer Ettore Pignatelli etc.:* ma queste parole non dinotano altro che la conchiusion del trattato, e l'atto già compito della volontà del Sovrano; non già l'atto esterno e solenne della formale concessione. Che tale sia il sen-

ſenſo di quelle parole, il dimoſtrano l'eſpreſſioni ſeguenti : *come amplamente ſe conterrà in lo privilegio , quale ne li farimo (o facimo) expedire*. Leggaſi come meglio piace al Signor Avvocato Fiſcale , o *farimo* , o *facimo* ; sì l' una che l' altra voce eſſendo determinata dalla precedente = *conterrà* =, diſegna un tempo futuro . Dunque lo ſteſſo Re ſpiega che ſotto l'eſpreſſioni = *avendo conceſſo al magn. Ettore* = egli non aveva inteſo di parlare di conceſſion formale , ma dell' atto già perfetto della ſua volontà , che certamente precedè di più giorni al ſuo placito ſul memoriale di Ettore : la qual coſa, oltre la ſua naturalità , è dimoſtrata ancora e dalle capitolazioni , e dalla Storia del Biſogni. Nell' articolo III delle Capitolazioni ſi dice così : *Item ſupplica detta Univerſità , ed Uomini di quella , che V. Excellente Signoria s' interponga colla Maeſtà del Signor Re farci reſtituire* 1700 *ducati ſono pagati all' eredi del quondam Signor Joan battiſta , quali ſi pagaro per ordinatione di S. M. ; e furo li* 1000 *ducati per*

la

la pena, *e li 700 in parte della gratia*; *siccome S. M. a bocca*, *e per relatione del Signor messer Antonio Grisone Camerlingo di S. M.*, *e V. Excellente Signoria ci promesse ed offerse*. La promessa del Re di rendere ai Montelionesi il loro danajo dimostra che già prima delle capitolazioni il trattato con Ettore era conchiuso. I Montelionesi diffidavano della promessa di Federico, le cui infelici circostanze fecero temere che non si rendesse loro il danajo. Quindi Ettore ne assunse sopra di se l' adempimento, e ciò gl' indusse, secondo narra il Bisogni, a rinunziare al demanio. Ciò fatto, ebbe immediatamente il possesso. Si ripetano le parole del Bisogni: *Monteleonenses valde inter se dissentiebant & querebantur de solutione ista*, *maxime id suggerente multorum paupertate*: *hinc alius sic*, *alius sic ibat*. *Animadvertens hoc Hector Pignatellus simulatis verbis suasit Monteleonensibus ut ipsum in Regium Gubernatorem acceptarent*, *promittens se supradictam ipsis daturum pecuniam*. *Quibus verbis paupertate ducti*, *heu dolor*, *acquieverunt Cives*.

ves. *Hector Pignatellus* STATIM *Regem adiit*, *& factum commemorat*, *promittit se solutionem duorum millium ducatorum facere*, *ut ipse* POSSIDENDI OPPIDI *jure induatur* : QUOD ET OBTINUIT . Ecco come appena segnate le Capitolazioni , Ettore ottenne il possesso : *statim Regem adiit*, *& obtinuit* . Di fatti non vi fu che la distanza di due giorni tra la soscrizion de' Capitoli , e la lettera del possesso .

E perchè si anticipò la lettera del possesso otto giorni prima di segnarsi la grazia ? Se si dovesse rispondere a tutt' i *perchè*, le controversie non avrebber mai fine . Dopo tre secoli di possesso , il Reo non è obbligato a soddisfare tutte le curiosità dell' Attore . Quante cose avvengono oggidì, ed avverranno sempre , oltre lo stile usato , delle quali i posteri non indovineranno mai le ragioni ? Ma pure vogliamo ingegnarci a satisfar la curiosità degli Attori. Nel dì primo di giugno , data della lettera, era certo il contratto , siccome si è dimostrato: restavano a farsi gli atti di formalità, ch'esi-

P ge-

gevano tempo; ed il tempo poteva mutar l'ordine delle cose, giacchè crescendo i pericoli del Re Federico, cresceva il timore di una mutazion di governo, ed oltracciò era da temere che per lo turbamento interno del Regno gli ordini del Re non fossero ubbiditi in una Provincia la più remota dalla Capitale. I Montelionesi avean dato l' esempio della disubbidienza, resistendo ai figliuoli di Gio: Battista Brancaccio: e benchè i loro Sindaci o Deputati avessero conchiuse le capitolazioni, pure essendo essi molto divisi di sentimento, siccome narrano il Capialbi, e 'l Bisogni, era facile il prevedere che la plebe istabile e tumultuosa si volesse opporre al possesso di Ettore. Perciò la prudenza suggeriva di anteciparsi gli ordini del possesso, i quali per altro non poteano giugnere se non dopo parecchi giorni, posta la distanza, e probabilmente venivano ad aver esecuzione contemporaneamente alla spedizione del privilegio. Quanto cotest'antecipazione fosse prudente, anzi necessaria, il dimostrò il fatto, se dobbiam credere al-

la

la tradizione de' Montelionesi, ed al racconto del Capialbi, che trascriviamo, perchè si abbia sotto gli occhi la serie compiuta di tutti gli avvenimenti, che dimostrano evidentemente la verità del contratto di Ettore, e del privilegio di Federico: *Mittitur continuo Præfectus cum satellitibus, ut Hectoris Pignatelli nomine dominium Oppidi caperet. Is cum ad Oppidum accessisset, atque causam sui adventus palam exposuisset; Oppidani fere omnes in eum, atque in ejus familiam satellitum armatam irruerunt; parumque abfuit quin Præfectum illum trucidando occiderent. Quod satellites animadvertentes, obrepta quam primum fuga, se in arcem includunt, quæ tunc defensoribus carebat, ibique paucis commorati diebus, ac fame undique cincti, noctu illinc egressi, abdito itinere aufugerunt, & Neapolim cum venissent, Regi omnia retulerunt, qui cum ut Pignatello satisfaceret, cum potissime ut ulcisceretur iniuriam, quæ Regio Præfecto, & satellitibus illata fuerat ab Oppidanis, negotium tam possessionis capturæ, quam ultionis iniuriæ, Iacobo lo Tufo Neapolitano*

 ex

ex suis Collateralibus commisit. Hic simulans se aliam ob causam missum fuisse in Calabriam a Rege, transiens Montem Leonem, ulterius progrediens, Terram Novam usque progreditur, ubi cum non diu commoratus fuisset, recollectis quadringentis sagittariis, & balistariis, quibus tutius rem perageret, ab eo Oppido discessit, ac Montem Leonem revertitur, quo in loco certior factus de præteritæ factionis auctoribus, & fautoribus, a quibus ille, plusquam ab aliis, magis terreri potuisset, illos vesperi accersiri iussit, qui nil mali suspicantes, arcem versus petierunt, ubi ille de lo Tufo commorabatur. Illis arcem ingressis, ianua illico clauditur, seroque fraudem animadvertentes, catenis vincti tetrum in carcerem detruduntur, ac die sequenti multo mane, e summis arcis propugnaculis illos mortuos prospexere cives; quo huiusmodi spectaculo territi cæteri unionis participes, ne in capitis periculum incurrerent, se ipsos fugæ dederunt. Quo facto facinore, Tufus convocato Oppido, ingratitudinem erga Regem, & iusiurandum ab illis non servatum exprobravit, atque e contra optimum Regis er-

ga

ga illos officium commemorans, non Regi de sequuta venditione inculpandum, sed sibimet ipsis, qui ad scriptam diem pecuniam Brancacii heredibus non restituerint, tum vero de iniuria ab illis Præfecto Regio illata, & satellitibus eius, quos timere & venerari oportebat, non hostium more armis insectari, vehementer queritur, quam non expiari septem Oppidanorum nece, verum omnium universali sanguine, Oppidique totius eversione decebat, seque iam illud exequuturum affirmabat, nisi Hectoris Pignatelli rationem habuisset, cui iam Oppidum propter eorum omissam solutionem devolutum erat. Tunc cum mortem contradicturis comminaretur, accersito Iacobo Pignatello, qui eo tempore hac de causa ibi aderat, requisitaque omnium sententia, & nemine penitus ex ea causa supradicta discrepante, coram omnibus trepidantibus, ipsum Hectoris nomine Monteleonensium Dominum constituit. Quibus rebus sic compositis, & dimissis balistariis, & sagittariis, navigium conscendit, Neapolim rediturus; at miser inter navigandum valida tempestate exorta fluctu absorbetur, cum omni comitatu. Rex vero postmo-

modum a Magno Confalvo Hifpanorum exercitus Duce, Regno expulfus eft, qui contra Gallos in eius auxilium miffus fuerat a Ferdinando Aragonenfium Rege Catholico, & Gallis victis, pollicita fibi obfervanda expofcebat, quibus negatis bellum contra Regem convertit, atque ipfum tandem e Regno expulit, & eum in Galliam aufugere coegit, et Alfonfum eius filium, Calabriæ Ducem in Hifpaniam mifit. Septem vero illi cives, qui ex vita migrarunt, ex nobili atque honefta familia orti, fuerunt infrafcripti, quos ad unguem perlegi in quibufdam manufcriptis antiquis in domo mea repertis, et reconditis cum aliis non parvi momenti fcripturis, per hæc formalia verba: Duo ex Recorum familia prælio capti, quorum unus appellabatur Ioannes Motoenfius, fuit tertius pater Matthei, et Philomei Ramoli, quartus Dominicus Milana, quintus Ioannes Baptifta Capicellus Galeatii, et Valentianæ pater, fextus Francifcus de Alexandria Nicolai pater, feptimus fuit Sanctus Nopoli Ambrofii pater.

E' da notare che il Bifogni trafcrivendo nella fua Storia quefto luogo del Capialbi,

albi, vi frammiſe molte parole che del Capialbi non ſono, ſiccome il Biſogni ſteſſo confeſſa, dicendo: *Capialbus ſupra citato capite VI pag. 27, præter ea, quæ charactere ordinario ſcripta ſunt*. Tra l'altro ove ſi parla del poſſeſſo dato ad Ettore, il Biſogni vi frammiſchiò le ſeguenti parole, che dimoſtrano la ſua malignità; la qual coſa avvertiamo, perchè forſe gli Avverſarj ſe ne prevarranno: *Montisleonis, titulo venditionis, in libero et utili dominio*, 19 *auguſti* 1501, *dominum conſtituit, non obſtante quod Rex Federicus expulſus fuerat a die prima julii ejuſdem anni*. Quivi il Biſogni erra e nella data del poſſeſſo di Ettore, e nella epoca della eſpulſione del Re Federico. Il Capialbi non individua la data del poſſeſſo; ma dice ſpreſſamente che fu prima della eſpulſione di Federico: *Rex vero* POSTMODUM: . . . *Regno expulſus eſt*. Federico uſcì di Napoli a' 2 di Agoſto, ſecondo il giornale del Paſſaro; e verſo la metà di luglio la Calabria era invaſa dal G. Capitano. Sicchè prima di queſta epoca dovet-

te

te ſeguire il poſſeſſo di Ettore . Forſe il Biſogni traſſe la data de' 19 di Agoſto da un ſecondo atto , cioè del poſſeſſo, che fu reſtituito ad Ettore dal G. Capitano ; del quale ſi conſerva il monumento nell' archivio del Duca . Ma noi abbiam fatto proponimento di non valerci delle carte , comechè autentiche , del noſtro Cliente , poſto che non ſi riſpetta l' autorità de' documenti cavati dagli archivj fiſcali . A noi preme di far più brieve la diſputa ; e però ci baſtano e le preſunzioni del Dritto, e la perfetta concordanza tra le carte eſibite per parte delle Univerſità, o tratte da'loro archivj , e dagli archivj fiſcali , e le teſtimonianze degli Storici Monteleoneſi . Da coteſti fonti abbiam derivata la pruova non ſolo della verità dell' aſſertiva del privilegio , ch' era l' oggetto della noſtra riſpoſta alla objezione degli Avverſarj , ma ancora della verità del privilegio medeſimo , e del ſuo effetto immediato ; ſicchè viene a crollare tutto l' edifizio degli Attori . Ciò non oſtante eſſendoci impegnati a ſeguirli di paſſo

ſo

ſo in paſſo, giuſtificheremo ancora l' aſſertiva del privilegio per riſpetto a Borrello e Roſarno, ed indi riſponderemo particolarmente alle altre objezioni.

Gli Avverſarj errando tra diverſi e ſpeſſo contrarj ſiſtemi, nell' atto ſteſſo che del titolo d' Iſabella ſi ſon prevaluti per iſmentir l' aſſertiva del privilegio; han ſoſtenuto che quel titolo benchè portaſſe la data de' 10 di aprile 1500, pure ſi foſſe ſpedito in agoſto dell' anno ſeguente, mentre il Re Federico era ritirato in Iſchia, dopo la ceſſione fatta ai Capitani franceſi. Ciò aſſumendo han creduto di pervenire per altro mezzo al loro fine di render ſoſpetto il privilegio di Ettore; poichè eſſendo queſto traſcritto nello ſteſſo quinternione, trecento e più fogli dopo il titolo d'Iſabella, han dedotto da ciò che il privilegio di Ettore ſi foſſe foggiato poſteriormente; come ſe l'ordine de' privilegj traſcritti ne' Quinternioni corriſpondeſſe punto alle loro date. Ma della regiſtrazione del privilegio di Ettore parleremo appreſſo. Qui conviene fiſſar la da-

ta del privilegio d'Isabella. Se fu spedito in Ischia nel mese di agosto, non è più strano che Federico due mesi prima dicesse di posseder Borrello e Rosarno. Nè varrebbe opporre che quelle terre se non erano d'Isabella, appartenevano a Ludovico il Moro; giacchè costui un anno prima avea perduto e lo stato e la libertà (1); e come prima cagione de'mali d'Italia, e principalmente della Casa di Aragona, era detestato dal Re Federico.

Ma non vogliamo profittar degli errori della Parte. Vaglia la verità: la data del privilegio d'Isabella non fu mentita, che che siasi deposto in contrario nel 1528 da Vito Pisanelli in una causa fiscale contra Bona Sforza, secondo narrasi nel repertorio di Bari. Cotesta deposizione (se pur non si errò nel trascriverla) è smentita da documenti irrefragabili, esibiti dalla Parte. Nel conto del Regio Credenziere,

(1) *V. l'Istoria del Guicciardini L. IV.*

re, che riscuotè i dritti del gran suggello pendente nel 1500, libro non soggetto ad alterazione, perchè contiene le partite, una dopo l'altra, secondo l'ordine cronologico, senza intermissione; sotto la data de' 3 di maggio 1500 si legge: *Illustrissimæ Ducissæ Isabellæ assecuratio vassallorum Principatus Rossani, & Comitatus Borrelli in forma, taxatur nihil, quia neptis Regiæ Majestatis* (1). Nel conto del Percettore di Calabria ultra del 1501, sotto la rubrica de' residui dell'adoa imposta nell'anno precedente, si nota: *Illustrissima Isabella de Aragonia Ducissa Mediolani tenet subscriptas terras & castra; Civitatem Rossani cum padula, terram Burrelli, terram Rosarni* (2). Nel Cedolario del 1500 Isabella fu allistata per le medesime terre (3). Senza dire i fatti posteriori, che confermano la validità del titolo d'Isabella.

Q 2 Dun-

(1) *Fede dell'Archivario fol.* 225 *a t. in f. Vol. II.*

(2) *Fol.* 224 *in f. & a t. cod.*

(3) *Relazione del Razionale n.* 34, *fol.* 30, *& a t. Vol. II.*

Dunque (diran gli Avverſarj) abbiam noi ragione di dire che in giugno 1501 Re Federico non poſſedea le terre di Roſarno e Borrello. Non è legittima (riſpondiamo) la conſeguenza. Chi poſſedeva nel 1500, potea non poſſeder più in giugno 1501. Non è per certo da penſare, che Ettore volendo fare una frode, prendeſſe di mira i feudi di una Principeſſa Reale, ſempre riſpettata, e preſente nel Regno, ove morì nel 1724 (1). Dunque è da preſumere che Iſabella, la qual viveva in corte del Re ſuo zio, e non poteva non eſſer commoſſa dalle di lui circoſtanze, vedendol povero di mezzi per aſſoldar gente a difeſa del Regno, gli aveſſe ceduti que' ſuoi feudi, onde poteſſe vendergli a pronto contante, ſicura di averne il compenſo, toſtochè foſſe ceſſato il biſogno. E che così foſſe andata la faccenda, ſi vedrà da pruove, che avremo occaſione di eſporre, riſpondendo alla ſeguente

V.

(1) *Summonte Iſtor. di Nap. L. VII.*

V. OBJEZIONE.

Se fosse così, come si dice, Isabella non avrebbe avuta la conferma dal Re Cattolico a' 10 di ottobre 1502, nè il carico dell' adoa nel 1504; Berardino Barone non sarebbe stato tassato per Mesiano nel Cedolario del 1504; i Cittadini di Monteleone non avrebbero ottenuto il privilegio del demanio dal G. Capitano a' 3 di Settembre 1503, nè in quell' anno medesimo avrebbe avuta la castellania, e 'l governo di quelle terre Jaimo Pixone; e finalmente il G. Capitano non avrebbe avuta nel 1504 la investitura di Mesiano e Monteleone. Ettore Pignatelli non avrebbe sofferto che altri godessero de' suoi acquisti sotto gli occhi suoi; nè avrebbe fatti registrare i privilegj d' Isabella e del G. Capitano, nè avrebbe permesse le intestazioni di costoro, e di Berardino Barone ne' libri del Cedolario, i quali, essendo egli Luogotenente di Camera, erano sotto la sua ispezione.

RI-

RISPOSTA.

Se Ettore avesse conservata la carica di Luogotenente, e come tale fosse concorso a legittimar gli atti degli antichi e nuovi possessori de' feudi compresi nel privilegio di Federico; ciò non basterebbe a provare che fosse falso quel privilegio, potendosi supporre che un nuovo contratto, o altra ragione a noi ignota avesse prodotto quel cambiamento. E poichè le pruove, che abbiam date finora, non lasciano dubitare della verità di quel privilegio; dovrebbe presumersi che un nuovo accidente ne avesse troncati gli effetti. Fatto sta che Ettore nè fu Luogotenente da che la Capitale fu occupata da' Francesi; nè dimorò nel Regno da che partì il Re Federico, fino alla venuta di Ferdinando il Cattolico: e dal momento, in cui scoppiò la guerra tra' due Re, che avean fatta la conquista del Regno, fino alla promulgazion della pace, fu considerato come nemico e quasi come ribelle dal vincitore; e questa

sua

ſua ſventura il fè decader dal poſseſso de' feudi, che avea comprati, e diede campo di occuparli ed a chi degli antichi poſseſſori non avea ricevuto il compenſo dal Re Federico, ed a chi vi avea conſervati de' dritti, ed a chi ſi prevalſe della diſgrazia di lui per farſene accordare la inveſtitura. Queſti fatti porremo noi in chiaro per conſermazione di ciò, che abbiamo dimoſtrato ſinora.

Ceſſamento della carica di Ettore.

Ettore governò la Camera appena due anni, tra' quali ebbe più il titolo che l' eſercizio della carica, poichè fu quaſi ſempre adoperato in affari politici. Se ſi conſultano i notamenti di quella epoca, ſi vedrà che rariſſimo fu in Camera il ſuo intervento. Or egli ceſsò dalla carica, appena entrati nella Capitale i Franceſi, i quali conduſſero con loro il nuovo Luogotenente Giulio de Scortiatis, a cui con patente data in Lione a dì 8 di maggio 1500,
Lui-

Luigi XII avea conferita tal dignità; tanto egli un anno e più prima era ficuro della conquifta del Regno. A'4 di agofto il General Francefe d' Aubigni entrò in Napoli (1): ed a' 9 dello fteffo mefe Giulio de Scortiatis prefe il poffeffo della carica, ch' egli altre volte aveva efercitata, durante la brieve dimora di Carlo VIII (2).

Affenza di Ettore.

Giuliano Paffaro nel fuo giornale notò che Re Federico conduffe feco in Ifchia alcuni Baroni, e gentiluomini, ma non gli nomina. Il folo Barone, di cui fi hanno documenti, che feguiffe in Francia il Re Federico, fu Ettore. Ne fa fede un privilegio di Ferdinando il Cattolico, trafcritto dal regiftro efecutoriale, che fi conferva nel grande Archivio, ove fi leggono le

(1) *Giornale del Paffaro.*
(2) *Docum. XV e XVI, pag.* 86 *ed* 87.

le ſeguenti parole : *tempore , quo Hector ipſe a dicta civitate Neapolis diſceſſit una cum dicto Rege Federico* ; per cui poco dopo ſi lodano i ſervigj preſtati da Ettore *in omni eventu fortunæ* (1) . Ma il più illuſtre monumento di queſto fatto inſieme , e della rara fedeltà di Ettore , è un altro privilegio dello ſteſſo Sovrano , dato in Valladolid a' 18 di aprile 1506 , ed eſibito in un antico proceſſo del 1536 . Quivi narra il Cattolico , che *cum Hector Pignatellus ... tempore, quo Sereniſſimus Rex Federicus bonæ memoriæ a Regno Neapolitano diſceſſit , eiuſdem Regis ſervitiis incumberet, volens ſuam fidem , ut optimum quemque militem decet , inviolabiliter obſervare & non in ſecundis tantum , ſed in adverſis illam oſtendere, Regem ipſum in Galliam uſque inſecutus fuit, cuius ſervitiis ibidem etiam per aliquod tempus inſtetit : & cum Civitas Neapolitana ad dominium Chriſtianiſſimi Regis Franciæ devenerit , ipſe Hector tamquam civis* R *di-*

(1) *Docum. VI pag.* 31 *e* 32.

dictæ Civitatis, & factus vaxallus dicti Christianissimi Regis, deinde cum bona etiam ipsius Regis Federici venia Regi ipsi Christianissimo inservivit: demum composita inter nos & dictum Christianissimum Regem pace ad Maiestatem nostram se contulit.

Benchè bastino cotesti monumenti, pur non sarà discaro udir la concorde testimonianza di gravissimi Storici. Il Surita sotto l'anno 1505 narra, che ristabilita la pace e l'amicizia tra' due Re, Luigi XII, il quale volea far acquistar grazia ad Ettore presso il Cattolico, di tutte le pratiche di Filippo Arciduca di Austria, il quale allora porgeva grandi motivi di gelosia al Cattolico di lui suocero, dava notizia non solo all'Ambasciadore Spagnuolo, ma ancora *ad un Cavalier Napoletano molto suo favorito, che stava nella sua Corte, che si chiamava Ettore Pignatelli* (1). Il Guicciardini nar-

(1) *De todo lo que passava con los embaxadores, hazia dar noticia al Conde de Cifuentes, y a sus* com-

narra che dopo la pace *i Baroni Angioini, che erano in Francia, licenziatisi dal Re, il quale . . . . usò loro alla partita piccoli segni di gratitudine, andarono quasi tutti colla Regina Germana in Ispagna* (1). Or tra costoro il solo Ettore fu distinto da Luigi XII, avendogli dato il carattere di Ambasciadore. Così il Mariana: *Reginam ex Gallia prosecuti erant Ludovicus Amboesa Albigensis Episcopus, Hector Pignatellus, & Petrus Sanctanderius a Gallo legati* (2). E più ampiamente il Surita, che può riscontrarsi (3).

tompagneros: y a un cavallero Napolitano, que estava en su corte, que era mues favorecido suyo, y se llamava Hector Pignatelo, para que avisasse de todo al Rey. Annali di Aragona T.VI, lib.VI, cap.18.

(1) *Istor. Lib. VI in fine.*

(2) *De Reb. Hispan. lib. XXVIII cap.* 17.

(3) *T. VI, L. VI c.* 26 *pag.* 45, *col.* 1.

Confiſca de' beni di Ettore .

Or l'aſsenza di Ettore, e più che l'aſſenza, la ſua dimora in Francia, e l'aver preſo ſervigio nella corte del Criſtianiſſimo, fu la cagion della perdita non ſolo de' feudi, che avea comperati dal Re Federico, ma di tutt' i ſuoi beni nel Regno. Dopo che fu dato principio alla guerra tra' Franzeſi, e Spagnuoli, cioè dal dì 19 di giugno 1502, nel quale i Franzeſi corſero alla Tripalda (1); non ſolamente coloro, che preſero il partito del Re Franceſe, ma ancora i gentiluomini, che andarono in Francia col Re Federico, furono riputati nemici, ed i loro beni nelle Provincie occupate dalle armi Spagnuole furono confiſcati dal G. Capitano. Tra gli altri il Sannazaro, non per altro, che per aver ſe-

(1) *Tutti gli Storici convengono in queſta data; e ſoltanto nella ultima edizion del Giannone, per errore, ſi trova ſcritto il dì* 14 *di giugno* 1501, *in vece del* 1502.

ſeguito in Francia il Re Federico, fu ſpogliato della ſua Mergellina, tanto celebrata per le ſue rime (1). Ciò fece che tra le grazie dimandate nel 1505 dalla Città di Napoli al Re Cattolico vi foſſe anche queſta: *Item atteſo che la città de Napoli non è ſtata rebelle, e la M. V. la ave reputata non eſſere ſtata rebelle, nè inimica de quella, imperò umilmente ſe ſupplica a Voſtra Cath. M. ſe digne avere per raccomàndati quilli Citatini de ditta Cità, quali ſono andati con lo Sereniſſimo Sign. Re D. Federico, e ſua Sereniſſima Conſorte, e altri ſe trovaſſero ad loro ſervitio, quando quilli voleſſero venire ad la fidelità, ed obedientia de V. Cath. M., e reducereſe ad la patria, e vivere como boni, e fideli ſubditi, e vaſſalli de quella, ſe digne*

per

(1) *Così il Surita:* y el excellente, y mas famoſo Poeta de nueſtros tiempos, y de muchos ſiglos, Jacobo de Sanazaro: que tudo compagnia al Rey Don Fadrique en ſu deſtierro, y fue reſtituito enſu Mergelina, tan celebrada per ſus rimas: *Annali di Aragona lib. VIII cap.*

per ſua innata clementia , e benignità accettarli, e reciperli ad venia & gratia, e quelli in priſtinum ſtatum reſtituirli , e reintegrare , e così etiam quelli, che foſſero già tornati a la obedientia e fidelità de V. Cath. M. (1) .

Or ciò, che nocque ai gentiluomini, che aveano accompagnato il Re Federico, molto più nocque ad Ettore, cui forſe come a Conſigliere del Re s' imputavano e la gita in Francia, e le infelici pratiche ivi tenute nel lungo trattar della pace, per farlo rimetter nel Regno. Quindi egli fu ſpogliato non de' ſoli feudi di Calabria, ma ancor degli altri beni, tra' quali furono le terre di Taurafi, di Caſtelvetere, di Coliſano; e gli officj di Maſtrodatti, e Giudice di Bari e di Trani, e l' officio della miſuratura de' ſali della Dogana di Napoli, ſiccome ſi ſcorge dal ſovraccennato diploma di Ferdinando de' 18 di aprile 1506 (2).

Epo-

(1) *Cap. IX.*
(2) *Docum. VI pag.* 30 *e seg.*

Epoca della confiſca.

La cagion dello ſpoglio di Ettore dimoſtra che quello non potè accadere ſe non dopo l' incominciamento della guerra tra' due Re, detto comunemente la ***rottura di Tripalda***. In fatti ſon tutti poſteriori a quella epoca gli atti eſcluſivi del poſſeſſo di Ettore, de'quali ſi è prevaluta la Parte. La conferma, che impetrò Iſabella di Aragona da Ferdinando, porta la data de' 10 di ottobre 1502; vale a dire quattro meſi dopo la rottura di Tripalda. Ed è notabile che nella ſupplica d' Iſabella, benchè ſi narri il tenore del privilegio de' 10 di aprile 1500, che comprendea Roſarno e Borrello, pur di queſti due feudi non ſi chiede la conferma: *Ea propter Majeſtati noſtræ fuit humiliter ſupplicatum, ut dictum ducatum Barii, terras Pali, Modunei, nec non & civitatem Roſſani, & Longibucci, cum eorum caſalibus & juribus, vobis confirmare, & de novo concedere dignaremur*. Nè fia meraviglia che poi nella parte confermante del pri-

privilegio si nominano cotesti due feudi insieme con tutti gli altri; dapoichè riferendosi al privilegio confermato, era naturale che si seguisse in tutto la traccia di quello. Se non si vuol dire che in quella epoca, fervendo la guerra, non ancora la Cancelleria per gli affari del Regno era bene ordinata in Ispagna; ed in fatti nello stesso privilegio si dice, che non ancora si era formato il gran suggello; e la ordinazione si dirigge ai Magistrati stabiliti, e da stabilirsi nel Regno (1).

I Capitoli accordati dal G. Capitano alla Università di Monteleone, secondo la copia esibita presso gli atti dalla Parte, portano la data de' 3 di Settembre 1503; e contengono la confessione della Università, che Ettore avesse avuto il possesso di quella terra. Nel primo di essi si dice così: *In primis dicta Università, & homini di quilla, supplicano a V. Illustrissima Signoria si*

(1)

ſi degni reintegrare , & quatenus opus eſt de novo concedere ad eſſa Univerſità lo ſuo priſtino , & antico mero demanio , como da primo era innanzi la proſſima (o importuna) impetrazione di alcuni Signori ; e che in eſſo mero demanio in perpetuum foſſe tenuta , e conſervata , per eſſere dicta terra in loco de paſſo , & propinqua al porto , e caſtello di Bibona , Città , e ſito molto deſpoſto , ed importante allo Stato , & ſervicio de ditte Cattolici Maeſtati , como per experientia in queſta guerra ſe demonſtrao (1). Se la Univerſità chieſe di eſſer rintegrata al demanio , è da preſupporre neceſſariamente che l'aveſſe perduto ; nè altrimenti il potè perdere ſe non perchè non ebbe effetto l' accordio cogli eredi di Gio: Battiſta Brancaccio , ed ebbe effetto il privilegio di Ettore . Oltrechè la Univerſità ſteſſa confeſsò di aver perduto il demanio per la *proſſima* , (o *importuna*) *impetrazione di alcuni Signori* . Si legga *proſſi-*

S ma

(1) *Fol.* 593, *Vol. I.*

ma ſecondo il teſto del Biſogni (1) , o ſi legga *importuna* , ſecondo la copia eſibita dalla Parte (2) : queſte parole viſibilmente ſi riferiſcono alla conceſſione di Ettore, la qual' era preceduta proſſimamente , e, perchè aveva intercetto il deſiderio de' Montelioneſi , era ſtata importuna. Ed alla peggio il numero plurale *di alcuni Signori* indicherà certamente che Ettore foſſe ſtato uno degl' impetranti ; e non ad altri che ad Ettore, perchè l' ultimo , potea riferirſi lo ſtato di ſoggezione , contro di cui la Univerſità dimandò di eſſere reintegrata (*) .

La

(1) *Nella prima edizione della ſua Storia*, *p*.209.

(2) *Fol.* 593, *Vol. I.*

(*) E' lepido il modo , con cui la Parte cerca di sfuggir la conſeguenza di coteſto Capitolo , nel ſuo ragionato ricorſo inſerito nella relazione del Razionale, fol. 83 . Ecco le ſue parole : *Da queſto documento ſi vede ....che i Cittadini di Monteleone erano conſcii dell'importuna impetrazione del governo di Monteleone pro ſe ottenuta da Ettore Pignatelli, e che la diſprezzavano come coſa nulla ſignifican-*

La Parte ha esibita ancora la copia di un privilegio, che dicesi conceduto a'17 di decembre 1501 da Consalvo di Cordova alla Università di Mesiano. Ma cotesto privilegio non parla punto di demanio; nè contiene altro che una conferma delle franchigie, che si espose essere stata conceduta da Ferdinando II, e Federico agli Uomini di Mesiano nel modo stesso che a quelli di Tropea; le quali franchigie si veggono confermate colla clausola, *quatenus ipsa Universitas in possessione existat* (1).

Finalmente gli altri atti indicanti possesso di altrui ne'feudi di Ettore, sono del 1504, cioè la tassa del Cedolario a carico d'Isabella di Aragona, di Consalvo di Cordova, e di Berardino Barone.

ficante. Dunque la Parte ha interpetrato, come noi, il Capitolo; e vinta dalla evidenza del fatto ha confessata la verità del privilegio.

(1) *Fol.* 597, *Vol. I.*

Effetti della confisca.

Si opporrà forse che il Fisco, e non alcuno degli antichi possessori avrebbe dovuto occupare i feudi tolti ad Ettore dopo la rottura di Tripalda. La riflessione è giusta; e noi, senza ricorrere alle presunzioni, che pur basterebbero a troncare il nodo, avventurosamente abbiamo il mezzo da scioglierlo. Il Fisco occupò tutto quello, ch'era del Barone nelle due terre di Mesiano e Monteleone; giacchè i fratelli Barone altro non ritennero in Mesiano che le sole rendite feudali, senza la giuridizione, per le quali uscirono in tassa nel 1504, sì come erano stati tassati nel 1500. Abbiamo provato dianzi dalla pagina 87 ad 88, che Ettore investito della giuridizione sopra gli Uomini di Mesiano doveva accordarsi coi fratelli Barone quanto alle rendite: sicchè il possesso di costoro nel 1504, limitato alle rendite sole, non indica altro se non, che l'accordo non era seguito. Sul finir di quell'anno, o nel principio dell' an-

no

no ſeguente, i Fratelli Barone per taccia di fellonia perdettero le rendite di Meſiano; e tantó quella terra, quanto l' altra di Monteleone da Ferdinando furon donate al G. Capitano a conto dell' annua rendita di ducati diecimila in feudi, che gli era ſtata promeſſa (1); ond' è che nella ſeconda conceſſione poi fatta ad Ettore da Ferdinando, fu uopo rivocar la inveſtitura, che trovavaſi fatta al G. Capitano (2).

Rimane il dubbio per le terre di Borrellò e Roſarno, le quali furono occupate da Iſabella di Aragona, che prima di Ettore le avea poſſedute. Or eccoci alla ſoluzione di queſt' ultimo dubbio. Dopochè riuſcì al G. Capitano di cacciare i Franceſi dalla Calabria, Giovanni Ruffo Conte di Sinopoli, il quale avea ſeguita la parte Spagnuola, ottenne da Ferdinando il poſſeſſo di Borrello, che i ſuoi Maggiori avean

(1) *Docum. XXIII, pag. 98, e 99.*
(2) *Docum. VII, pag. 42.*

avean tenuto per investitura di Ferrante I : ma Isabella di Aragona pretese che a lei si dovesse restituire , perchè l'avea ceduto al Re Federico suo Zio , allorchè il vendette ad Ettore Pignatelli , col patto che se le desse il compenso , e tal compenso non se l'era piu dato . Dopo molte contese , e non senza grandissima opposizione del Conte di Sinopoli , il quale resistette a ben cinque ordini spediti in Calabria , riuscì ad Isabella di conseguire il possesso di Borrello col favore del G. Capitano . Ascoltisi una lettera di costui diretta a Gio: del Tuso, Governatore in Calabria : *Perche novamente havemo havuto ordine dal Re , & Regina nostri Signori , che costandoce , che la illustre Signora Duchessa de Milano non habia havuto excambio dal Serenissimo Re Don Federico della terra di Borrello , e Rosarno li dovessemo fare donare la corporale possessione de ditte Terre de Borrello , e Rosarno con quelle jurisdictioni , & actioni che le solea tenere innante , che fussero consegnate ad Messer Hettorro Pignatello, actento*

to che non consequio la corporale possessione del excambio equivalente de dicte Terre, & non farreti lo contrario si amati lo servitio delle preditte Majestate, la presente restituendo al presentante: Datum in Castris felicibus prope Ofidum die XXVII Aprilis 1503. *Post datum: farrite consignare la possexione de ditte terre a la predetta Signora Duchessa amovendo ciascuno altro che le tenesse como noi per la presente li amovemo.*

Cotesta lettera fu data dal quartier generale vicino all'Ofanto, un giorno prima della celebre battaglia di Cirignola, la qual decise la sorte della guerra a favore del Re Cattolico la conquista del Regno. Ed Isabella allora stavasi in Bari, la principale delle sue terre, dove prestò non piccoli ajuti al gran Capitano, per testimonianza del Giovio (1). Or il Conte di Sinopoli dopo che

(1) *Obtinebat autem Barium Isabella Aragonia Alfonsi Regis filia, hostili animo in Gallos mulier, quod everso Sfortianæ domus principatu ipsius filium ex Joanne Galeacio Sfortia genitum in Galliam abdu-*

che gli fu tolto il possesso, il che non fu prima del 1504, ricorse al Re Cattolico, dolendosi di aver sofferto uno spoglio violento, e ne ottenne lettera in data de' 6 di ottobre 1505, colla quale fu ordinato al G. Capitano di fargli giustizia. Non sia inutile il trascriverne la parte narrativa: *Cum eo tempore, quo, Deo annuente, Regnum istud præ-*

---

duxissent, ut ibi adolescentulus sacris cucullatorum initiatus, captivoque similis, extra paterni imperii spem, sacratis in claustris consenescere cogeretur. Hæc (uti generosam decebat, gerentemque paternos spiritus) ferre non poterat Gallos rerum dominos, qui duo, paternæ simul & conjugalis fortunæ suæ imperia delevissent. Propterea mirifice favebat Hispanis, a quibus ipsa genus duceret, ipsique præsertim Consalvo, a quo uti sæpe Barium adeunte, invisenteque, studiosissime coleretur. E più innanzi dopo aver parlato dell'arrivo a Bari di due legni carichi di viveri, e di munizioni, soggiugne: *Quæ omnia Consalvus ita coemit, ut pecuniam mutuam a familiaribus secreto acciperet, & ditiores præfecti, ducesq. minores fidem interponerent: ab Isabellaque Aragonia ad omne officium promptissima, ex numero Barensium civium mercatori vades darentur.* De Vit. M. Consalv. L. II.

prædictum novissime recuperavimus, & armorum violentia e manibus & posse Francorum subtraximus, Comes præfatus ex titulis & juribus sibi competentibus fuit jussu nostro restitutus in possessione dictorum suorum comitatuum, seu terrarum Sinopolis, & Borrelli, quibus jampridem injuste spoliatus extiterat; eoque in pacifica terrarum earumdem possessione existente, insurrexit, ut ait, illustrissima Ducissa Mediolani asserens a nobis obtinuisse provisiones, seu literas pro recuperatione dictæ terræ Burrelli, ad quam jus habere prætenserat; & exponens prædictus minime citatus, vocatus, nec auditus, de facto, & ex abrupto fuit, ut asserit, spoliatus, & destitutus a possessione dictæ terræ Burrelli, eademque possessio dictæ Ducissæ tradita, ex quo se graviter læsus sentiens habuit recursum ad Majestatem nostram &c. Da questa lettera è chiaro che non prima della rottura di Tripalda fu occupato Borrello, e fu occupato da Gio: Ruffo per concessione di Ferdinando. Nè passò ad Isabella senza una lite, nella quale non seppe allegare altra ragione fuorichè di non

T ave-

avere avuto lo ſcambio promeſſole dal Re Federico. Della ſteſſa ragione ſi valſe per conſeguire il poſſeſſo di Roſarno, il quale veroſimilmente dovette trovarſi in mano del Fiſco.

Le due lettere di Conſalvo, e del Re Ferdinando, colle quali abbiam dilucidato queſto fatto importante, furono eſibite il 1536 nel S. R. C., la prima da Ettore, ſecondo Duca di Monteleone, e l'altra da Paolo Ruffo Conte di Sinopoli, figliuol di Giovanni, il quale pretendeva di eſſer rintegrato nel poſſeſſo di Borrello, ma poi conoſciuto il ſuo torto deſiſtè dalla lite. L'antico proceſſo, che per tale occaſione fu fatto, perchè contiene prezioſi monumenti, è citato da Carlo de Lellis nella ſua opera data in luce nel 1654 (1), donde avendone noi tratta la notizia, il facemmo ri-

(1) *Diſcorſi delle famiglie nobili del Regno di Napoli*, *Parte II*, *pag.* 124.

ricercar nell' archivio della Banca del S.C., ove si conserva. Or dopo le dilucidazioni, che abbiamo date finora, ci spediremo in poche parole dalle altre objezioni.

VI. OBJEZIONE.

Nè pur prima della rottura di Tripalda si vede fatta intestazione ad Ettore ne' libri del Cedolario.

RISPOSTA.

Non esistono nè possono esistere cedolarj di quegli anni, ne' quali non vi fu tassa di adoa, la quale in quei tempi non era già una prestazione annua, ma s'imponeva soltanto in occasione di guerra. In fatti dal tempo di Ferdinando I per fino al tempo di Ferdinando il Cattolico, l'adoa fu imposta soltanto negli anni 1465, 1481, 1492, 1494, 1496, 1500, 1504, 1508: per cui non esistono cedolarj degli anni intermedj. Nè Federico ebbe tempo d' im-

porre nuova adoa dopo quella del 1500; nè dopo l' espulsione di Federico, per la confusione, che cagionò la nuova conquista, e la guerra, che nel Regno stesso si fecero i due Conquistatori, si pensò ad esigere adoa. Questa dopo gli anni di Ferdinando il Cattolico diventò più frequente, e quasi biennale, sotto specie di donativo, siccome si scorge e da' parlamenti, e dalla testimonianza degli Scrittori, tra' quali basta citare il Revertera, che fu Luogotenente nel regnare di Carlo V: *Cum adhoa in Regno quolibet anno non imponatur, sed tunc demum quando bellum in Regno imminet, vel alibi pro Regni tuitione, ut sæpe fuit in R. Camera decisum: ultra quod hodie non amplius de adhoæ solutione tractatur, cum fere annuatim fiat Regibus nostris donativum* (1). L' adoa diventò annua dopo il parlamento del 1566, col quale i Baroni assunsero la quarta parte del donativo, che si cominciò a distribuire annualmente per rata di adoa. Quindi

(1) *Decis. CCC n. 1.*

di è che nelle investiture anteriori a quella epoca, s'incontra generalmente la formola seguente : *sub feudali servitio . . . . seu adoha , quoties indicetur in Regno* , o pure : *toties quoties feudale servitium Comitibus , & Baronibus hujus nostri Regni generaliter indicetur* . E ne abbiamo esempj negli atti (1). Questa materia è stata ampiamente illustrata da quel Valentuomo, che presiede alla Camera, in una quanto dotta altrettanto elegante dissertazione, che porta il titolo: *Del servizio militare de' Baroni nel tempo di guerra* .

VII. OBJEZIONE.

Nel Cedolario del 1508 non truovasi fatta menzione del titolo di Ettore.

RI-

(1) *Docum. VII, pag. 42, ed XI, pag. 72.*

RISPOSTA.

Dopo la Prammatica volgarmente detta della riforma, la quale fu pubblicata nel 1651, cominciò la ſcrittura del Cedolario a riſcontrar quella de' Quinternioni (1). Prima di quella epoca ne' libri del Cedolario non altro s' incontra che il nome del poſſeſſore, e la taſſa del feudo.

VIII. OBJEZIONE.

Il titolo di Ettore non è regiſtrato ne' libri eſecutoriali, che ſi conſervano nel grande Archivio.

RI-

(1) *Pram.* LXXV. §. 49 *de offic. Procur. Cæſar.*

RISPOSTA.

Ne' registri dell' esecutorìe si truovano soltanto quei privilegj, che avean bisogno di provvisioni di Camera per eseguirsi; non quelli, che si eseguivano per mezzo di lettere spedite dalla Cancelleria. Oltre ciò è da avvertire che mancano molti registri di esecutorìe, e di quelli, ch' esistono, parecchi son mutilati, nè vanno ordinatamente. Di fatti l' esecutoriale II segnato col num. XIX contiene l' esecutorìe del 1504 al 1505, dovechè il volume precedente contiene quelle del 1507. Mancano i numeri XIII, XIV, XV, cioè tre volumi di esecutorìe sotto quei numeri. Quanti privilegj non dovevano essere registrati in quei volumi perduti? In quelli, ch' esistono, non s' incontrano l' esecutorìe de' due privilegj d' Isabella d' Aragona, nè di quelli del G. Capitano, e de' fratelli Barone, comechè siano presso a poco della stessa epoca di quelli di Ettore (1).

IX.

(1) *Docum. XVIII., pag.* 89, *e* 90.

IX. OBJEZIONE.

In piedi del privilegio di Federico, secondo la copia, ch' è negli atti, tratta da altra copia esibita dagli antecessori del Duca, e confrontata coll' originale, ch' è nell' archivio di lui, si legge così: *præsens privilegium præsentatum fuit die 22 mensis Julii MDI, & per me Vincentium Granatam Neapolitanum substitutum magnifici Viri Thomæ Regolari de Neapoli Regii Secretarii, ac Conservatoris Quaternionum Regiæ Cameræ Summariæ annotatum & particulariter registratum fuit in dictis Quaternionibus & ad fidem me manu propria subscripsi: Vincentius quo supra nomine manu propria*. Or cotesta fede sa di affettazione, perchè Ettore non avea motivo di affrettar tanto la registrazione, quando gli era dato un anno di tempo, che potea farsi prorogare a sua voglia. Sa di falsità, perchè la trascritta fede non si legge nell' antica copia esibita negli atti intitolati, *Privilegj della Terra di Cinquefrondi*; e perchè nel Quinternione III al privilegio di

di Ettore precedono altri ſpediti e regiſtrati nel 1506, e nel 1507.

Risposta.

Nel privilegio ſi dice di doverſi regiſtrare *infra ſex menſes a die adeptionis poſſeſſionis*: Gli uomini diligenti ciò, che poſſono fare oggi, nol rimettono al dimane; e le circoſtanze del Regno ſuggerivano ad Ettore di non differire la regiſtrazione. E ciò riſponde all' affettazione. Quanto alla falſità, l' argomento della Parte è troppo leggiero. La fede del Conſervatore eſſendo ſtaccata dal privilegio, ſenza toglier niente a queſto, poteva ometterſi in qualche copia, che ſi foſſe tratta dall'originale. Nè ſia meraviglia, che nel quinternione al privilegio di Ettore precedano altri ſpediti, e regiſtrati negli anni appreſſo; giacchè di tale poſticipazione vi hanno infiniti eſempj ne' quinternioni. Il Conſervatore non ſolea raccogliere i privilegj ſe non quando aveſſero fatto un giuſto volume; ed è veriſi-

V mi-

mile, che negli anni di guerra, e di disordine, che corsero dopo la metà del 1501, i registri de' quinternioni fossero stati negligentati, per cui nel quinternione III si veggono misti privilegj di Ferdinando il Cattolico con quelli de' primi, e degli ultimi Aragonesi. Nè Ettore, il quale fu assente dalla metà del 1501 fino alla fine del 1506, potè prender cura, che 'l suo privilegio fosse registrato con quell' ordine, e con quella data, che corrispondeva alla fede del Conservatore.

X. OBJEZIONE.

Dopo la Prammatica de' 10 di febbrajo 1505, colla quale Ferdinando annullò tutte le concessioni fatte da Federico dopo il dì 24 di luglio 1501, ancorchè fossero spedite coll' antedata; la Camera spedì un mandato generale perchè tutti coloro, i quali avessero privilegj di Federico, gli esibissero, a fine di riconoscerne la data. Ettore nascose il suo; ond è che non.

non si vede citato, come tutti gli altri, in piedi di quel mandato.

RISPOSTA.

Cotesta objezione è appoggiata ad una fede monca, esibita da uno de' Deputati di Monteleone nel 1779 (1); nella quale si tacquero le cose più sostanziali, e, tra le altre, che il mandato era soscritto da Michele di Afflitto Luogotenente: e si è continuato a gridare che in quel tempo Ettore Pignatelli era Luogotenente, e si prevalse del suo potere per celar la frode, che avea commessa. Abbiam dimostrato che la Luogotenenza di Ettore finì in luglio 1501; ed aggiugniamo che nella epoca del mandato, che fu spedito a' 5 di febbrajo 1506, Ettore ancora era in Francia, giacchè verso la fine di quel mese o nel principio del mese seguente, accompa-

V 2 gnò

(1) *Fol.* 143 & *a t. Vol. II.*

gnò la nuova Reina Germana di Foix, le cui nozze furon celebrate in Duenas a' 18 di marzo 1506 (1).

Or noi abbiamo esibito l' intero mandato, il quale non solo non appresta alimento alla objezione, ma la distrugge; anzi somministra un nuovo argomento dell' autenticità del privilegio di Federico. Il Re Cattolico a' 10 di febbrajo 1505 aveva annullate le grazie fatte da Federico dopo il dì 24 di luglio 1501, ancorchè per astuzia de' concessionarj vi si fosse posta data più antica; e nella stessa Prammatica avea noverati coloro, che non doveano godere di tali grazie, cominciando dalla Università di Capua; poichè la Camera avea liquidato che si erano ottenute dopo il dì 24 di luglio. *Et ne in futurum, vetustate temporum, fraus & dolus patrocinentur impetrantibus; declaramus in primis irritas & inanes omnes sequentes concessiones, privilegia, &*

(1) *Surita* T. *VI*, L. *VI*, c. 26.

& scripturas , quas , & quæ post diem ipsam expeditas , & expedita esse , veridica relatione Cameræ nostræ Summariæ percepimus . In primis Universitatem Capuæ &c.. Aggiunse aver avuta notizia che vi fossero ben altre grazie spedite dopo quel giorno , le quali erano nascoste ; onde soggiunse : *Ut de prædictis etiam veritas clarescat , tenore præsentium mandamus Viceprotonotario , & Conservatori Generali nostri patrimonii in dicto Regno , quatenus vocatis Vito Pisanello Secretario dicti Regis Friderici , & aliis , qui de prædictis notitiam habent , diligenti perquisitione inquirant omnia alia expedita per dictum Regem Fridericum post diem jam dictum , & illa alia nomine nostro declarent irrita , cassa , & nulla , & una cum præsenti nostra Pragmatica Sanctione in quinternionibus nostræ Cameræ Summariæ scribi faciant pro declaratione veritatis , nostræque Curiæ indemnitate . Declarantes per præsentes omnia , quæ per dictos Commissarios nostros super prædictis nomine nostro fuerint declarata , firma , stabilia , & perpetua , ac si Nos ipsi declarassemus .* Or

Or in esecuzione di cotest' ordine la Camera per mezzo del Pisanelli, e di altri Ufiziali, che erano stati adoperati dal Re Federico nella spedizione de' privilegj, liquidò gli altri, che non si erano scoverti, e tutti però non erano stati nominati nella Prammatica. Quindi, *instante Fisco*, a' dì 5 di febbrajo 1506, vale a dir quasi un anno dopo la Prammatica, spedì un mandato non già generale contra tutt' i Concessionarj del Re Federico, siccome ha sognato la Parte, ma contra coloro, i quali per le testimonianze del Pisanelli e degli altri Ufiziali della Cancelleria, eran conosciuti di tener privilegj posteriori alla resa di Capua. Ecco le parole del mandato: *Volentes indemnitati dicti Regii Fisci providere, & mandata Regiæ Majestatis exequi, ea de re vobis . . . . quatenus receptis præsentibus injungere, & mandare debeatis, seu quilibet vestrum debeat, subscriptis hominibus & personis ad instantiam dicti Regii fisci ad pœnam ducatorum auri mille per quemlibet Regio fisco applicandam in casu contraventionis, in-*

fra

fra dies quatuor immediate ſequentes poſt præſentium intimationem debeant aſſignare ſubſcripta privilegia, & ſcripturas, & quietationes ſic nullas, & nulla, ac revocatas & revocata in manibus, & poſſe dictæ Cameræ, ſeu dicti Regii Procuratoris Fiſcalis laceranda, & lacerandas per eamdem Cameram pro indemnitate Regii Fiſci, & relaxare bona, quæ earum vigore poſſident, una cum fructibus medio tempore perceptis, & habitis, nec non reddere computa eorum adminiſtrationis una cum cautelis, & ſcripturis neceſſariis, & opportunis pro ipſarum liquidatione, nulla de dictis privilegiis, quietationibus, ſcripturis, & gratiis ut ſupra, ratione habita &c. Sieguono indi i nomi de' Conceſſionarj, che furon citati; e due coſe ſon da notarſi. La prima, che dove la Prammatica cominciava dal nominare la Univerſità di Capua; nel mandato, perchè ſi erano ampliate le ſcoverte, ſon prepoſti a quella Univerſità altri 13 conceſſionarj. La ſeconda oſſervazione è, che tutte le conceſſioni verſano o ſopra franchigie, o ſopra aſſoluzioni di de-

debitori, o ſopra officj, o ſopra aſſegnamenti di rendite fiſcali; ed i conceſſionarj ſono o Univerſità, o perſone di poco conto, veriſimilmente, nella maggior parte, della famiglia del Re. Non vi ha pur una conceſſione di feudi, e ben ſe ne intende la ragione. Non vi eran feudi vacanti; tanto che Federico avea venduti i feudi di altrui. Ciò, ch' era riuſcito nella buona fortuna di Federico, quando i poſſeſſori eran ſicuri di avere il compenſo, non potea più riuſcire dopo ch' egli era ſtato abbattuto, ſenza ſperanza di rialzamento. Ma paſſiamo alla ultima objezione, la quale benchè tirata da un fatto del 1717, pur'è diretta contr' il privilegio di Federico.

XI. OBJEZIONE.

Nel 1717 Michele Pomar ebbe l' officio di Doganiero e Fondachiero di Bivona, e le lettere del poſſeſſo furon dirette: *Spectabili Hectori Pignatello ſcribæ portionis magn. Regenti Regiam generalem theſau-*

ſaurariam, magnificiſq. magiſtro Portulano, & Theſaurario Provinciæ Calabriæ &c. (1): ed Ettore il riconobbe. Or la Dogana di Bivona è compreſa nel privilegio di Federico; ſicchè ſe vero era quel privilegio, Ettore non dovea farſi ſpogliare ad occhi veggenti.

RISPOSTA.

Vogliamo dare un' altra notizia alla Parte, per rinforzare il di lei argomento. Ricerchi l'eſecutoriale V, 1507, del grande archivio; ove troverà che anche in quell' anno, dalla Regia Corte fu eletto il Credenziere nella Dogana di Bivona. Fatto ſta che ſon due le dogane di Bivona, come di tanti altri luoghi del Regno, ſpecialmente marittimi: una è la dogana feudale, l'altra è la Regia. La feudale conſiſte ne'ſoli dritti della bagliva doganale, piazza, ponderatura, ancoraggio,

X fa-

(1) *Fol.* 140 *vol. II.*

falangaggio. La Dogana Regia esige il jus fundaci, l'esitura, il decino, la nuova gabella, la terzeria del ferro, e'l jus setæ; pe'quali rami di esazione la Regia Corte nella stessa Dogana tiene il proprio Ufiziale col nome di Doganiere e Fondachiere. Tal vi fu messo nel 1507; e tal'era il Pomar nel 1517. Ed il nostro Cliente nell' atto che possiede la dogana feudale di Bivona, sulla dogana regia dello stesso luogo esige annui duc. 200 per concessione fatta ad Ettore primo.

Confermazione della verità del privilegio di Federico.

Le risposte date finora, oltre la confutazione di tutti gli argomenti de'nostri Avversarj, contengono ancora la confermazione della verità del privilegio, per le pruove le più luminose. Prima di chiuder questo §, giova raccoglierle in poche parole.

Oltre la pruova (che sola è sufficiente) del Quinternione, e del Repertorio, li-

libri, sopra i quali riposa la fede pubblica, e de' quali tutt' altri che il Fisco potrebbe rigettare l'autorità: rendono evidente la verità del privilegio, I° i capitoli di Monteleone de' 29 di maggio 1501, serbati nell' archivio del Comune, e pubblicati a spese del medesimo; II° la lettera di Federico del dì primo di giugno 1501, estratta dall'archivio della R. Cancellaria; III° i capitoli di Mesiano de' 22 di giugno 1501, esibiti dalla Università in altro giudizio, e sopra i quali si è giudicato dal S. C.; IV° la lettera del G. Capitano de' 27 di aprile 1503, estratta da un registro camerale, ed esibita nell' antico processo del 1536; V° i capitoli presentati da' Montelionesi al G. Capitano a' dì 3 di settembre 1503, ed interpetrati dalla Parte medesima come una pruova della verità del privilegio; VI° la lettera del Re Cattolico de' 6 di ottobre 1505 esibita dal Conte di Sinopoli nel processo del 1536; VII° la sollenne dichiarazione fatta dal Cattolico nel diploma de' 18 di aprile 1506, transuntato *per M. C.*, ed

 esi-

esibito negli stessi atti del 1536; VIII° il privilegio de' 16 di maggio 1506 dello stesso Sovrano, ove confermando il privilegio di Federico, dice averlo osservato: *quod in forma transumti vidimus*: e si sa che i transunti, spezialmente quelli fatti in Napoli *per M. C.*, equivalevano agli originali (1): ond'è che nelle investiture spesso incontriamo la formola *perpetuum imponimus silentium sola praesentis privilegii ostensione*, *sive ejus autentici privilegii ostensione*, *sive ejus autentici transumpti in quacunque parte judicii* (2); XI° la testimonianza degli Storici Monteleonesi.

Ciascuno de' riferiti monumenti basterebbe da se solo a provare la verità del privilegio: ma la loro unione, e la perfetta concordanza, ch'è tra loro, conduce all'ultimo grado di evidenza morale. E si aggiunga alla fede di cotesti monumen-

(1) *Freccia de subfeud. L. I.*
(2) *Docum. IX pag. 62.*

menti il fatto permanente ; si aggiunga l'acquiescenza di tanti , che dal loro interesse erano stimolati a contraddire , ed o non contraddissero , o desistettero dalla loro contraddizione . Or venga il P. Arduino , o altri che abbia più di lui abusato del suo ingegno , e ci dica se incontro a tante pruove può muoversi dubbio sulla verità del privilegio di Federico . Finalmente se il carattere morale delle persone influisce ne' giudizj che si fanno delle azioni loro : la qualità di Ettore è anch' essa una pruova della verità del privilegio . La sublimità della sua carica basterebbe a rimuovere i sospetti di falsità , giacchè un Luogotenente falsario è una idea così nuova , e così strana , che non può cadere in uomo , che usi bene di sua ragione . Ma più che tal dignità , la vita intera di Ettore smentisce le voci temerarie , ed assurde , colle quali si è cercato oscurar la sua fama . Ci si permetta una brieve , e non inutile digressione . Poichè Ettore è il Protagonista di questa comica lite , che gli Avver-

verſarj vorrebbero far terminare in tragedia; non increſca di udire i fatti principali della ſua vita.

La ſua carriera fu diplomatica, politica, e militare. Nel 1495 dal Re Ferrante II fu ſpedito Ambaſciadore a Ferdinando il Cattolico (1). Nel 1498 ritornò in Iſpagna Ambaſciador di Federico, per trattare il parentado del figliuol primogenito di quel Re colla Infante di Spagna Giovanna (2). Sul finire del 1499 in compagnia di Geronimo Sperandeo andò Ambaſciadore in Roma a trattar col Pontefice, perchè ſi faceſſe mediatore col Re di Francia, onde ottenere una ſtabile pace (3). E per agevolare il trattato dovette inſieme collo Sperandeo dar fidejuſſione al

(1) *Surita T. V, L. II, cap. 22.*
(2) *Surita T. V, L. III, cap. 32.*
(3) *Surita T. V, lib. 3, cap. 43. Docum. XIII. pag. 83.*

al Papa (1) per ducati 85000 (2). Già prima di andare in Roma gli era ſtata data la carica di Luogotenente, le cui funzioni eſercitò di rado; e ſiccome dianzi abbiam dimoſtrato, in luglio 1501 al venir de' Franzeſi perdette la carica, ed indi ſeguì in Francia il Re Federico, e con licenza di quello preſe ſervigio nella Corte del Re Criſtianiſſimo, a cui fu caro sì che il diſtinſe tra tutt' i Baroni emigrati dal Regno, deſtinandolo Ambaſciadore in Iſpagna per le nozze della Reina Germana, e per invigilare alla eſecuzion degli articoli della pace, ſiccome diremo a ſuo luogo. Per quella pace eſſendo divenuto legittimo il dritto di Ferdinando il Cattolico ſul Regno di Napoli, Ettore, dopochè fu dato compimento agli articoli del trattato, paſsò ai ſervigj del ſuo novel-
lo

(1) *Detto docum. pag.* 83.
(2) *Raccolta di varie Croniche ſtampate dal Perger*, *T. I pag.* 267.

lo Sovrano, il quale conosciuta la fede e la virtù di Ettore, nel partir di Napoli lasciollo Consigliere di Stato presso il nuovo Vicerè Conte di Ripacorsa (1), ed indi gli diè l' officio di Scrivano di porzione. Ma dopo pochi anni essendosi rotta la pace col Re Cristianissimo, Ettore ripigliò il suo antico mestiere delle armi, e comandò un corpo di truppe nella celebre battaglia di Ravenna, ove fu morto il vincitore Gaston di Foix, e dove Ettore, mentre raccoglieva i dispersi, fu fatto prigione, siccome narra il Surita (2). Liberato appena fu chiamato in Ispagna da Ferdinando (3), ed allora rinunziò al fratello Gran Prior di Barletta l' officio di Scrivano di razione. Finalmente nel 1517 essendo la Sicilia quasi tutta rivoltata pel governo del Vicerè Ugo di Moncada (4), l' Im-

(1) *Parrino nel Teatro de' Vicerè.*
(2) *T. VI, L. IX, cap. 61.*
(3) *Surita T. VI, L.*
(4) *Maurolyc. Sican. histor. lib. 6.*

l' Imperador Carlo V successore di Ferdinando, non seppe sostituire al Moncada miglior Soggetto di Ettore, il quale compose quel Regno agitato da frequenti sedizioni, per cui gli su prolungato il governo durante sua vita. Ivi egli diede ricetto ai Cavalieri di Malta cacciati da Rodi; e di là nel 1528 spedì Camillo suo figlio alla testa di sei mila uomini per combattere i Francesi, i quali sotto la condotta del Conte di Lautrec avean posto l' assedio alla capitale, ed invasa parte del Regno; nella quale impresa Camillo, dopo aver battuti i Francesi presso a Montuori, prematuramente morì (1). Ed in Sicilia (2), e ne' suoi feudi (3) Ettore lasciò

Y

(1) *Imhoff Geneal. XX illustr. famil. ad tab.IV. Pignatell. famil.*
Capialbi Hist. cap. VII.

(2) *Stor. de' Vicerè di Sicil. L. III, c. 2.*

(3) *Wading. Annal. sub a.*1533, *pag.*553, §.23.
*Gonzac. de orig. Seraph. relig. P.II, pag.*382.
Capialbi cap. VII. in fine.

sciò molti e grandi monumenti della sua cristiana pietà. E benchè gli Storici Siciliani l'abbiano tacciato di poca risolutezza di animo, convengono essi però ch'egli, tranne tal difetto, fu ottimo Vicerè. Vaglia per molti il piu recente ed il più accurato, vogliam dire il P. de Blasi: *Bisogna esser di accordo ch' ei fu un Vicerè amante della giustizia, pieno di umanità, e pio.... l' amore suo per la giustizia rilevasi e dalle sue operazioni, e dalle utili leggi e prammatiche, che questo buon Vicerè ci lasciò* (1).

Or a quest' uomo, la cui memoria è onorata da tanti monumenti, ch'egli lasciò alla posterità, ed il quale meritò la fiducia di cinque Sovrani, Ferrante II, Federico, Luigi XII, Ferdinando il Cattolico, e Carlo V; dopo tre secoli di fama intemerata e di gloria, si attribuisce un delitto, che le leggi puniscono coll' ultimo supplizio.

(1) *Storia cronologica de' Vicerè di Sicilia, lib. III, cap. 2.*

zio. Noi che ſappiamo il carattere onesto e gentile del noſtro Contraddittore, ſiamo perſuaſi che egli avendo udite in Ruota le noſtre riſpoſte, rinunzierà a queſto primo mezzo dell' azione promoſſa, e renderà ſuperflua la lettura di queſto primo §. della noſtra diſeſa, il quale è riuſcito più lungo di quello, che ci avevamo propoſto. Ne compenſeremo il tedio colla brevità di quelli, che ſieguono.

§. II.

Validità del contratto del 1501.

La validità del contratto s' impugna per tre mezzi. 1° Un Luogotenente di Camera comprò beni fiſcali contra le leggi comuni e del Regno. 2° Comprò ſenz' apprezzo, e ſenza ſubaſta. 3° Non pagò prezzo; giacchè eſiſtono i conti de' Percettori, e le cedole di caſſa militare, meno che di quell' anno; ed è da ſupporſi che foſſero imbolati da Ettore.

Risposta alla prima objezione .

E' vero che per gius comune è vietato ai Ministri fiscali comprare i beni che sono sotto la loro cura : *non licet ex officio , quod administrat quis , emere quid vel per se , vel per aliam personam* (1) . Ma questa legge non fu in osservanza presso noi fino al 1586 ; e vi sono esempj infiniti di acquisti di feudi ed altri beni fiscali , fatti fino a quell' epoca da' Luogotenenti , ed altri Ministri Camerali . Nel 1586 fu pubblicata la Prammatica , colla quale fu ciò proibito da allora in poi : *Ordiniamo che dal dì della data di essa in avanti &c.* E furono annullate le compre future , non le preterite : *Dichiarando di più che qualsivoglia delle dette compre e contrattazioni in futurum apparissero essere state fatte a beneficio di detti officiali , s' intendano nulle ed invalide , siccome nunc pro tunc le dichiaramo nulle in virtù della*

(1) *L. 46 ff. de contrab. empt.*

la presente Prammatica omni tempore valitura (1).

Ma si finga che anche prima di cotesta Prammatica fosse in uso la legge Romana. Quivi è un' eccezione: *Sed hoc ita se habet nisi specialiter quibusdam hoc consensum*. Ed in fatti dopo la Prammatica il Vicerè accordava la dispensa, il che fu poi vietato da Filippo III per testimonianza del Tappia (2). Di tal permesso vi era bisogno quando vendeva il Proccurator di Cesare, perchè parea che vendesse a se medesimo, e colla sua autorità allontanasse gli oblatori. Or Ettore non comprò dalla Camera, ma dal Sovrano direttamente. Qual permesso più autentico di questo?

Oltreciò i beni, che vendè Federico, tranne la sola giurisdizione di Mesiano, non eran del Fisco, nè erano amministrati da Ettore. Quei beni eran di privati, i quali fu-

(1) *Pramm. VIII de empt. & vendit.*
(2) *Jus Regn. L. VI, tit. II, n. 6.*

ſuron contenti , che ſi vendeſſero da Federico , ſalvo l'equivalente compenſo ad eſſi dovuto. Coteſto compenſo per Monteleone fu aſſunto da Ettore ; per Borrello , e Roſarno fu promeſſo da Federico , il quale con ciò non ebbe a rimetter nulla del ſuo , e quanto più aveſſe venduto quei due feudi , tanto più avrebbe dovuto dare in iſcambio alla Ducheſſa di Milano . Queſta ſempliciſſima rifleſſione ſcioglie anzi tempo la ſeconda objezione , ma ciò non oſtante daremo una particolare

Riſpoſta alla ſeconda objezione .

I ſolenni, come l'apprezzo , e la ſubaſta , ſono neceſſarj a ſerbarſi dal Proccurator di Ceſare, che procede colla facoltà ordinaria e limitata dalla legge ; non quando vende il Principe , la cui facoltà dalla legge non è limitata . E ſe ſi dice comunemente che il Principe ne' contratti *utitur jure privati* , ciò vuol dire che il Principe debba ſtare al contratto del pari che i priva-

vati, i quali con lui contrattano, per serbarsi l' eguaglianza tra' contraenti; non già che sia tenuto a serbar le solennità che riguardano il suo favore, alle quali egli, siccome ogni privato, può rinunziare. Così ragionano gli Scrittori di dritto pubblico; così definì Giustiniano, dicendo che il contratto del Principe ha forza di legge, nè ha bisogno di solenni: *Utpote imperialibus contractibus legis vicem obtinentibus, minimeque opitulatione quadam extrinsecus egentibus* (1). E questa salda dottrina correva a que'tempi; e n' abbiam testimonj, tra gli altri, due Scrittori di quella epoca, l' Afflitto, e 'l Minadoi. Il primo dopo aver inculcata la necessità de' solenni nella vendita di robe fiscali, fa questa eccezione: *Fateor quod quando vendit ipse Rex, non requiritur subbastatio, quia talis contractus habet vim legis* (2). E 'l Minadoi anche del Vicerè, che

(1) *L. pen. C. de donat. inter vir. & uxor.*
(2) *Comment. in Constit. Dobanæ Secreti n.* 11.

che vende con procura del Re , scrisse : *Celsitudini Principis nulla lex imponi potest ; nam Princeps est agens omnino liberum , & ei nulla necessitas imponitur . Et cum Princeps ipse vendit , non tenetur facere subbastationes : secus si vendatur nomine Fisci . Et ista distinctio servatur hodie inter venditiones , quæ fiunt per Viceregem nomine Regio virtute mandati , & venditiones , quæ fiunt per Regiam Cameram Summariæ auctoritate judiciaria* (1) . E così sempre i nostri Tribunali han giudicato (2).

Ma a che citar leggi , ed autorità in un caso , ove il solo dubbio è un delitto, perchè tende a limitar la facoltà del Sovrano ? A' dì nostri quanti fondi Fiscali non si sono venduti senza apprezzo , e senza subasta ? E Federico era vinto dalla necessità dello Stato; giacchè i Francesi erano in

(1) *Ad Constit. in aliquibus V. not. a n.* 5 *pag.* 133.

(2) *Sanfel. decis.* 332.

in Italia, ed egli non avea di che pagar la gente di armi, ſiccome narra nel privilegio (1). Una dottrina contraria in tal caſo non ſolo è irriverente verſo il Principe, ma è perniizioſa allo Stato.

Riſpoſta alla terza objezione.

Si ſoſpetta che Ettore non aveſſe pagato il prezzo, perchè mancano le cedole così di caſſa militare, che di Teſoreria del 1501, le quali ſi ſuppongono imbolate da Ettore, per togliere un documento eſcluſivo della ſoluzione. Dunque ſi vorrebbe fondare un' azione ſopra un argomento negativo, dovechè la legge appena accorda tra' due anni la eccezione della pecunia non numerata. E poi che vale coteſto argomento fondato ſulla gratuita ſuppoſizion di un delitto, contraria al fatto, ed alla veriſimiglianza? Contraddice al fatto, perchè

(1) *Docum. I, pag. 1.*

chè la soluzione è confessata nel privilegio, che vale almeno quanto un istrumento. Combatte col verosimile, perchè nè Federico era imbecille, nè può immaginarsi, che tra gli urgenti bisogni, ond' era stretto, prendesse la roba altrui per donarla; e che dandola a titolo di vendita, volesse anche perdere il merito del dono.

Ma nè pure è vero il fatto, onde sorge la supposizion della Parte. Non mancano le sole cedole del 1501: mancano ancora quelle dell' anno indietro, e dell'anno innanzi (1).

§. III.

(1) *Docum. XVII*, *pag.* 88.

§. III.

Giustizia del contratto.

Il terzo *mezzo* dell'azione Fiscale è la lesione del contratto, la quale ne presuppone la verità, e la validità. Sull'azion della lesione cadono due esami, uno di fatto, l'altro di dritto. Per fatto, se fuvvi lesione: per dritto se possa proporsi lesione contra quel contratto; e dove si possa, se questa azione siasi prescritta dopo tre secoli. Trattiamo prima la questione di dritto: e supponendo il contratto suscettibile di lesione, cominciamo dal vedere, se l'azione possa promuoversi dopo tre secoli.

L'azione di lesione è prescritta.

QUest'azione non è reale, ed in fatti non si dà contr'il terzo possessore, benchè alcuni DD. limitino questa regola, allorchè il terzo possiede per causa lucrativa, o pure dove sia convenuto *in subsi-*

 dium

dium (1). Or le azioni perſonali non hanno vita più lunga di anni trenta : e per la leſione ſi è diſputato, ſe ſi preſcriva col quadriennio, o col tricennio. Il Saliceto (2), Paolo di Caſtro (3), il Cagnolo (4), ed Arias Pinello (5) tra' Forenſi; il Cujacio (6), il Fabroto (7), e Giacomo Gotofredo (8) tra gli eruditi, ſoſtennero la prima opinione, la quale è uniforme alla legge, giacchè il benefizio della *l. 2 C. de reſcind. vendit.* non è che una di quelle *reſtituzioni* Pretorie, le quali eran ri-

(1) *V. Fachin. controv. lib. II, cap. 18. Coccej jur.controv. Lib.XVIII, tit.5, quæſt.10. Merlin. controv. forenſ. Centur.II cap.73 n.34.*
(2) *Ad l. 2 C. de reſcind. vendit.*
(3) *Ad d. l.*
(4) *Ad d. l.*
(5) *Ad d. l. P. II cap. 1.*
(6) *De diverſ. temp. præſcript. c. 23, & Paratitl. ad C. L. IV tit. 44.*
(7) *Enarrat. . . .*
(8) *Paraphr. ad L. 2 C. de reſcind. vendit.*

riſtrette tra 'l quadriennio . Arrigo Coccej ha convinti di errore coloro , i quali han creduto , che Diocleziano il primo accordaſſe il benefizio della *eſplezione* colla legge anzidetta : ed ha dimoſtrato che tal benefizio era compreſo *ſub edicto reſtitutionis majorum in l.* 1 *ff. ex quib. cauſ. major.* , e propriamente ſotto quella general clauſola, *ſi qua juſta cauſa mihi fuerit* , in virtù della quale era permeſſo al Giudice reſtituire *in integrum* chiunque foſſe leſo, ove l' equità il richiedeſſe. Ciò era nell' arbitrio del Giudice ; e Diocleziano non fece altro che fiſſar queſto arbitrio , definendo la leſione nell' oltremetà (1) . Quindi è che l' Imperador Romano Lecapeno nella ſua Novella II ſuppone coteſt' azione limitata al quadriennio : e gli Epitomatori Greci , ſiccome Armenopulo, la reſtringono anch' eſſi tra 'l quadriennio (2) .

Que-

(1) *Henric. Coccej diſput. de remed. L.* 3 *C. commun. utriuſq. judic.*

(2)

Questa limitazione è molto saggia, conciosiachè nessun' azione meriti esser frenata tra' cancelli più stretti, perchè nessuna è di più incerta estimazione, nè più suscettibile di frode. Quindi in Portogallo è ristretta a quindeci anni (1); in Francia a diece anni per costituzione di Luigi XII (2); ed in Ispagna a quattro anni (3). Su di che saggiamente avvertì Arias Pinello: *prudenter restrictum fuit tempus hujus actionis, cujus vis consistit in pretio, & valore rerum: id autem tempore mutatur, ut docet experientia, & Jurisconsultus in L. pretia rerum ff. ad L. Falcidiam. Nec videtur suspicione fraudis carere, qui post longum tempus se læsum queritur. In praxi etenim sæpe deprehenditur in his, & aliis falsa probatio, ex quibus consultius videtur restringere tempus hujus actionis* (4).

Ciò

(1) *Ord. Lib. IV tit.* 30 *n.* 5.
(2) *Molin. in consuet. Parisiens.* §. 13, *n.* 57.
(3) *Gomez de contrab. emt. cap.* 2 *n.* 23.
(4) *Tractat. ad L.* 2 *C. de rescind. vendit.*

Ciò non ostante (il confessiamo) la legge è stata vinta dal Foro, che ha estesa la durata di quest' azione ad un tricennio. Così decise il Senato di Frisia: *Beneficio Legis secundæ C. de rescind. vendit. præscribi quadriennio volunt Græci Interpretes, teste Jacobo Cujacio in tract. de divers. præscript. cap. 13, quam sententiam in Foro servari tradit Arius Pinellus ad d. l. 2, part. 2, cap. 1, eamque probant magni nominis Doctores, Bart., Bald., Salicet. . Contra huic remedio obstare tantum præscriptionem triginta annorum communis est opinio, teste Matthæo Wesenbechio cons. 42 n. 105 . . . Non igitur hæc actio finitur quadriennio, sed ad trigesimum usque annum extenditur. Et ita quoque Curiæ nostræ visum est* (1).

Se ne vuol di più? Se non bastano trent' anni, basterà la centenaria. Chi dopo cento anni ascolterà l' erede del vendito-

(1) *Io. a Sande Decis. Frisic. lib. III tit. IV D. Definit. II.*

tore, che si duole di lesione ? Chi potrà stimare il prezzo di cento anni addietro ? Il corso di un secolo lava ogni macchia, se non l'asconde. Noi ne abbiamo tre. Ciò non ostante dimostreremo che

Il contratto del 1501 *non può impugnarsi per lesione.*

Dovunque si riguardi, o la qualità de' contraenti, o le circostanze del contratto, o la natura, ed i patti del contratto medesimo: sempre si troverà vera la proposizione, che abbiamo premessa.

Il contratto è fatto direttamente dal Sovrano: *matura nostri assistentis consilii deliberatione interveniente .... cum deliberatione, & adprobatione dicti nostri assistentis consilii: auctoritate Dominica legibus non submissa, & ex plenitudine potestatis* (1). Si è disputato nel Foro, se nelle vendite de' privati

(1) *Docum. I, pag.* 2, *e* 3.

vati fatte con decreto di Giudice si dia luogo a lesione, ed il S. C. non le diè luogo a' tempi del Gizzarelli (1). Or che diremo di un contratto fatto a dirittura dal Principe, di cui disse Giustiniano, che il contratto *legis vim obtinet?* tanto più ch' egli vende *auctoritate Dominica legibus non submissa*, *& ex plenitudine potestatis*; parole bastanti a sanare ogni difetto, e dispensare alle leggi civili. E vende con *matura nostri assistentis consilii deliberatione*, *& adprobatione*. Ciò posto, si potrà ammetter lesione, la quale si accorda *ex capite ignorantiæ* secondo la frase de' nostri Forensi; causa irriverente ove si tratta di un Sovrano, e del suo Consiglio.

Le circostanze del tempo, in cui si fece la vendita, erano straordinarie. Il tempo di guerra non invita i compratori, ed i feudi di Calabria erano esposti a devastazioni, poichè quella Provincia potea diventare il

 tea-

(1) *Decis.* 49 *n.* 76.

teatro della guerra, ſiccome era ſtato nella precedente invaſione di Carlo VIII, e ſiccome poi addivenne nel corſo della guerra, che ſi acceſe tra' due collegati Sovrani. Queſta circoſtanza doveva influire ſtraordinariamente ſul prezzo de' fondi; ed o poco conſiglio, o molta fortezza di animo potea far condiſcendere all' acquiſto di un feudo. Allorchè un Romano coraggioſo, mentre Annibale era alle porte di Roma, comprò un fondo; il Pretore avrebbe mai accordata la reſtituzione al venditore per cauſa di leſione? Samuele Coccei propone queſta quiſtione: *An læſus videatur, qui tantili vendidit cum res propter ſubitaneam, & forte momentaneam mutationem contractus tempore pluris non valuerit?* E riſponde: *Negatur, quia in communi ejus temporis pretio læſio facta non eſt, neque minus dimidia veri pretii ſolutum dici poteſt* (1). Nè in quella epoca ſi trovò maggiore offerente: Il dice lo ſteſſo Fede-

(1) *Jur. Civil. controv. lib. XVIII, tit. 5, quæſt. 6.*

derico: *cum præfato magnifico Hector tanquam plus ex inde offerente* (1).

Più. Han disputato i Dottori se ne' contratti dei feudi abbia luogo la lesione (2). Arrigo Coccei distingue la concession del Principe dalla vendita del feudatario; esclude la lesione dal primo contratto, perchè *est beneficium*; l' ammette nel secondo (3). Or esaminiamo la natura del contratto del 1501.

Federico vendè ad Ettore benemerito di casa Aragona per tanti servigj renduti a Ferdinando II, ed a lui: basta dire la fidejussione per ducati 85m. promessi al Papa. Egli nel tempo stesso vende, e concede; le clausole sono di vendita insieme, e concessione: e la concessione è remuneratoria de' servigj di Ettore. Di fatti si legga il patto espresso nel privilegio: *volumus in-*

(1) *Docum. I. pag. 2 in fin.*
(2) *V. Facbin. Controv. L. II, c. 22.*
(3) *De jur. feud. tit. 1, §. 13.*

ſuper, & declaramus expreſſe de dicta noſtra certa ſcientia, quod ſi dictæ terræ . . . . excederent dimidiam juſti pretii ſupradicti, licet juſtum illius pretium, conſideratis conſiderandis, & maxime præſentium temporum diſpoſitione, fateamur nobis fuiſſe, & eſſe modo prædicto ſolutum; totum & quidquid ultra dictum pretium dictas terras cum omnibus antedictis fuerit valere compertum, ſeu in contrarium allegari poſſet quomodolibet vel prætendi, ad quamcunque quantitatem magnam, parvam, ſive maximam adſcenderet, & etiam quod excederet dimidiam juſti pretii, eidem magnifico Hectori Pignatello . . . propter grata & accepta ſervitia Majeſtati noſtræ per eum præſtita, & impenſa, quæve præſtat ad præſens . . : propter quæ noſtram ſibi gratiam in hac re, & longe majora merito vindicavit, damus, donamus, & ex cauſa donationis, proprii noſtri motus inſtinctu, præſentis privilegii ſerie de certa noſtra ſcientia, liberalitate mera & gratia ſpeciali, concedimus & impartimur; ita quod ſuper hoc nullo unquam tempore dubietas oriri valeat . . . . lege, jure, uſu, conſtitu-

tutione, Regnique capitulis, & aliis quibuscumque in contrarium disponentibus . . . . non obstantibus quoquo modo . . . . quae eorumque vim . . . & effectum, quantum ad praedicta, auctoritate Dominica, & plenitudine Regiae potestatis, etiamsi de eis nominatim & expresse esset hic mentio facienda, tollimus, ac viribus & efficacia vacuamus (1).

I Dottori han disputato se la clausola di donarsi ciò, che eccede il giusto prezzo, tolga il benefizio restitutorio della lesione. Il Fachineo risolve per l'affermativa, allorchè cotesta clausola è concepita ampiamente, e dice che questa è l'opinion comune: *Sed & tertia oritur controversia; est enim haec communis interpretatio, venditionem rescindi non posse, quoties dicta clausula pinguius, ac magis generaliter concepta est, puta si dicatur: & si quid pluris valet, totum id quantumcumque est, donat & remittit emptori. Ita Salicetus . . . Castrensis . . . Cagnolus . . . . .* Fe-

(1) *Docum. I pag.* 8.

Felinus . . . . *Boerius Decis.* 142 *n.* 10. E
ſcioglie tutte le objezioni (1) . Prima del
Fachineo l' aveva inſegnato l' Afflitto, e quel,
ch'è più, egli teſtimonia che queſta era
la opinion coſtante del Foro: e ſi noti ch'
egli fu Preſidente di Camera e Conſigliere
ſotto Federico, ſicchè da lui meglio che da
altri DD. poſſiamo ſaper la efficacia delle
clauſole appoſte nel privilegio: *Ego in practica* (ſon le parole dell' Afflitto) *nunquam
quaſi potui obtinere quod majoribus detur reſtitutio, data etiam læſione prædicta enormiſſima,
ſtantibus inſtrumentis cum juramento, ac renunciationibus in forma* (2).

E l' Afflitto e gli altri DD. parlano
de' contratti de' Privati, ne' quali non ſi preſume la volontà di donare. Ma nel caſo
noſtro vende un Sovrano, in cui ſi preſume l' animo liberale e benefico; il quale
vende e concede nel tempo ſteſſo; e vende
e con-

(1) *Fachin. controv. lib. II, cap. 19.*
(2) *Decis.* 322 *n.* 7.

e concede ad un Suddito benemerito, di cui rammenta i ſervigj; ed a titolo di eſſi proteſta di donargli tutto il di più del giuſto prezzo *ad quamcumque quantitatem magnam ſive maximam adſcenderet*; e ſpiega di far ciò *de certa ſcientia*, *liberalitate mera*, *& gratia ſpeciali*: e (quello, ch' è più) perchè non ſorga difficoltà in avvenire ſu tal largizione, diſpenſa eſpreſſamente a tutte le leggi *in contrarium diſponentibus*. Non avranno alcun valore queſte promeſſe? Si violerà la fede data da un Sovrano?

E finora abbiam conſiderato il contratto nella ipoteſi della Parte, cioè come vendita di beni fiſcali, che ſi faceſſe a danno, o a profitto del Re venditore. Ma coteſta ipoteſi è ſmentita dal fatto. Poche pagine addietro abbiamo avvertito che Federico vendè beni altrui col conſenſo de' poſſeſſori, a' quali promiſe un compenſo equivalente: ſicchè il pro, o lo ſcapito del contratto fu di quelli non già del Fiſco; e Federico ne traſſe il vantaggio di potere ſpendere pe' biſogni dello Stato il prez-

zo

zo degli altrui beni , colla ſola promeſſa di un compenſo futuro . Queſta è la vera diffinizione di quel contratto, la quale ſvelle la radice dell' azione, e rende ſuperfluo ogni altro ragionamento . Ciò non oſtante perchè abbiam promeſſo di eſcluder l' azione anche con pruove di fatto , dimoſtreremo, che quando anche l' azione foſſe ammiſſibile , e poteſſe adattarſi al contratto.

La leſione manca nel fatto .

La pruova della leſione ſi deſume 1° da un Cedolare del 1496 ; 2° da un rilevio del 1536 ; 3° da un apprezzo di Cinquefrondi del 1590 ; 4° e da un affitto de' feudi di Monteleone , Borrello e Briatico del 1603 . In ſomma ci ſi oppongono monumenti ed anteriori e poſteriori al contratto del 1501. Cominciamo dal riſpondere agli argomenti, che ſi traggono da' fatti poſteriori al contratto .

I fat-

I fatti posteriori non possono dare argomento di lesione.

Dice la Parte che nel 1535, anno in cui morì Ettore, in occasione del rilevio fù liquidata la rendita di quattro de' cinque Feudi comprati nel 1501, in annui ducati 9000; che la Baronia di Cinquefrondi nel 1570 fu stimata circa ducati 23000; e finalmente che i feudi di Borrello, Montelione, e Briatico nel 1603 furono affittati per annui ducati 26000, de'quali piccola parte debba riferirsi a Briatico, come quello, che non molti anni prima era stato comprato per duc. 60000.

Or noi senza brigarci dell' esame de' fatti, vogliamo ammetterli tali quali si affermano. Nulla conchiudon tai fatti per due ragioni, una generale, l' altra particolare.

La ragion generale nasce da un fatto assai noto, cioè dalla scoverta di America, la quale sebbene col progresso del tempo diventò fatale alla Spagna, e alla Italia,

 alla

alla prima perchè portò il decadimento dell' agricoltura , alla seconda perchè le fece perdere il commercio dell' Oriente ; pure portò un' apparente prosperità ne' primi tempi , e certamente inondò l' Europa di metalli preziosi, ed accrebbe rapidissimamente il valore de' fondi . Lo stesso effetto avea prodotto in Roma la gran copia di oro ed argento , che vi recò Paolo Emilio dal conquisto della Macedonia , la quale fece incarire i fondi del triplo (1) . E cento anni dopo allorchè Cesare trasportò in Roma le dovizie dell' Egitto , all' istante diminuì l' interesse del danajo , e crebbe il prezzo de' fondi (2) . Ma alla immensa quantità di oro ed argento venuto dall' America si aggiunse l' alterazione della moneta fatta ne' varj Stati di Europa , giacchè si accrebbe il titolo , e si diminuì il valore metallico . Giovanni Bodino attesta che a' tem-

(1) *Plutarco nella vita di P. Emilio .*
(2) *Sueton. in Cæsar.*

tempi suoi (egli pubblicò nel 1584 la sua opera , scritta molti anni prima), il prezzo delle cose era il decuplo di quello, ch' era corso nel regnare di Luigi XII; ed il celebre Gio: Law dimostra il grande aumento che sin dal 1530 era seguito nel prezzo de' fondi (1).

Ecco adunque una causa naturale dell' incremento della rendita delle terre comprate da Ettore, che comparisce cotanto enorme a' nostri Avversarj; e pur basta, per intenderlo, fare il confronto de' tempi. Carlo VIII allorchè venne alla conquista del Regno, avendo già votato il suo tesoro prima di esser giunto alle frontiere d'Italia, fu costretto a torre in prestanza da' Genovesi il danajo, che gli faceva bisogno per continuar la sua impresa; e per la condizion di que' tempi (che sono i tempi del contratto) nol potè avere se non all' interesse del 42 per 100 (2). La Regina Isabella mo-

(1) *Considerations sur le commerce*.
(2) *Mem. de Comines L. VIII cap. 5 pag. 440.*

glie di Ferdinando il Cattolico, per la seconda ſpedizione di Colombo fu nella neceſſità di pignorar le ſue gioje per 4000 ducati: molto più di tanto ſi ſpeſe in Napoli nel 1536 per dare un feſtino all' Imperador Carlo V. Un' altro eſempio reca il Bodino de' tempi di Luigi XII, che piacerà meglio ſentir da lui ſteſſo: *Extat in tabulis publicarum rationum, quæ D. Ludovici imperio redditæ ſunt, Francorum Cancellario diurni viatici nomine ſeptem ſolidos Pariſienſes ſolutos, quibus non modo ſeipſum, ſed etiam equos, pueros, ceteroſque comites iter facienti neceſſarios, ſuſtentaret* (1). E paſſando agli eſempj noſtrali, ne'regiſtri di Ferdinando I troviamo che ſi aſſegnarono 3 ducati al meſe ad ogni gentiluomo, e ducati 2½ ad ogni popolare per l' aſſiſtenza, che preſtava alla coſtruzione delle nuove mura della città. Il ſalario degli Ambaſciadori era di 30 ducati al meſe, e ſoltanto a quelli che riſedeva-

(1) *De republ. Lib. VI, cap.* 2.

vano in Francia ed in Iſpagna, ſe ne davano 100. Nella Prammatica di Ferdinando I del 1483 ſotto il titolo *de ſalario eorum, qui mittuntur*, a quelli, che ſi mandavano per ſervigio della Corte fuori di Città, ſi coſtituì il ſalario per ciaſcun miglio di quattro cavalli ſe andavano a piedi, e di un torneſe ſe andavano a cavallo, e di 5 grana ſe andaſſero con carro tirato da bovi. Nel 1535, e molto più negli anni ſeguenti, lo ſtato delle finanze era infinitamente cambiato. A ciò ſi aggiunga la tranquillità, che il Regno acquiſtò ſotto Carlo V, dovechè era ſtato molto agitato ſotto gli ultimi Re Aragoneſi.

Quanto coteſte ragioni generali influiſſero a far creſcere il prezzo de'fondi nel Regno, ſi ſcorge dagli eſempj, che ci ſomminiſtrano gli archivj fiſcali. La terra di Paola, che nel 1496 era ſtata venduta per duc. 4000, nel 1571 ſi vendette ducati 50911 (1). La Ba-

(1) *Docum. XXVII, pag.* 107.

Baronia di Cinquefrondi, che nel 1500 era ſtata venduta a Vincenzo Maſtrogiudice per ducati 2200 (1), nel 1570 fu ſtimata, ſiccome afferma la Parte, circa duc. 23000. La terra di Cirella, che nel 1528 era ſtata venduta per duc. 1200 a Geronimo Pellegrino, fu poi venduta nel 1599 per ducati 22000 dalla celebre Zenobia Scaglione ad Antonello Galluppo (2). Omettiamo, per non accreſcer la noja, gli altri eſempj, che ſono noti più che ad altri, ai dottiſſimi Giudicanti.

A queſta ragion generale dell' aumentato prezzo de' feudi, ſi aggiungano le ragioni particolari, cioè i grandi acquiſti fatti da Ettore, e gl' immenſi miglioramenti. Egli ottenne nel 1506 da Ferdinando il Cattolico i molti beni, ch' erano ſtati rintegrati in Meſiano, e in Monteleone per mezzo del G. Capitano (3). Acquiſtò da' par-

(1) *Lo ſteſſo Documento.*
(2) *Lo ſteſſo Docum. pag.* 109.
(3) *Docum. VII, pag.* 39.

particolari la mastrodattia, la tonnaja, il feudo di S. Venere, i molini, e tanti altri corpi, che non gli erano stati venduti dal Re Federico (1). Ed avendo ottenuta nel 1508 da Ferdinando il Cattolico la concessione, indi rinnovata nel 1510, che i feudi posti nel recinto delle terre da lui comprate, rilevassero da lui (2), la qual cosa non era inusitata a que' tempi (3): ciò fece ch' egli tra poco tempo ne divenisse padrone. Oltreciò immensi furono i miglioramenti da lui fatti, siccome fu provato nella lite col Fisco, che pretendea di accrescer la tassa dell' adoa, lite che finì con transazione nel 1692 (4). Egli estese la sua magnificenza fin anche ad ingrandire ed abbellire le terre

(1) Basta confrontare il privilegio del 1501 colla reintegra di Sebastiano della Valle del 1547, esibita dalla Parte, *fol.* 77 *ad* 268 *Vol. I.*

(2) *Docum. XII, pag.* 80.

(3) *Revert. decis.* 300.

(4) *Relazione del Razionale del Cedolario dal n.* 62 *a* 66, *fol.* 46 *ad* 50 *vol. II.*

re da lui comprate, adornandole di edificj, e di fondazioni pie. Gli Storici Montelionesi ne tessono un lungo catalogo; ne fanno menzione gli annali di Wadingo, ed il Gonzaca; il contestano marmi ancora esistenti. Ciò posto i monumenti posteriori non danno alcuno argomento di lesione; e rimane soltanto ad esaminare se ne diano alcun indizio le memorie anteriori al contratto.

I monumenti anteriori escludono la lesione.

L'unico monumento anteriore al contratto, di cui la Parte abbia fatto uso, è un Cedolare del 1496, dove la rendita di Monteleone si porta in ducati 250, quella di Mesiano in 200, quella di Rosarno, e Borrello in 800. Dunque tutta la rendita di questi quattro feudi, secondo quel Cedolare, dà la somma di ducati 1250. Ma la Parte la innalza a ducati 4000, facendovi tre aggregazioni. Esaminiamole una dopo l'altra.

Pri-

Primieramente vi aggrega annui ducati 199 per le adoe, che in quel Cedolare si veggon tassate a diversi possessori di feudi ne' tenimenti di Mesiano, Monteleone, Borrello, e Rosarno, sulla supposizione che dessi fossero suffeudatarj, i quali pagassero l'adoa al Barone. Ma questa supposizione non regge, siccome si dimostra con quattro argomenti. 1° Il suffeudo suppone il feudo principale. Or la Parte sostiene che nè Monteleone, nè Mesiano furono giammai infeudate, giacchè la prima era *sub gubernio*, e della seconda erano state alienate le sole rendite. Il certo è che i possessori di que' feudi erano indipendenti, e rilevavano dal Sovrano, siccome si scorge dal Diploma di Ferdinando il Cattolico, con cui per la prima volta furono tolti dalla immediata soggezione al Sovrano, e furono obbligati a rilevare da Ettore; la qual novità nel 1510 partorì una lite tra Ettore, ed uno di que' feudatarj, chiamato Lionardo Tomacelli (1) 2°

(1) *Docum. XII pag. 79, e segu.*

Uno de' supposti suffeudi, nominato *de Colantonio* nella terra di Mesiano, si vede tassato insieme con un' altro nominato *de Altavilla* sito nel tenimento di Briatico, in guisa che unica, ed indivisa è l'adoa di entrambi (1). Ciò esclude ogni dritto del Barone di Mesiano, essendo Briatico un feudo interamente separato, ed in quel tempo posseduto da altri. 3° Le adoe de' pretesi suffeudi si notano in rubrica separata dalla rendita del feudo, il che non sarebbe seguito se quelli fossero stati dipendenti dal feudo principale. 4° Se le adoe de' supposti suffeudatarj si fossero esatte dal Barone, le avrebbe percepite il G. Capitano nel tempo che possedè Mesiano, e Monteleone: ma il G. Capitano non l' esigè mai, siccome si scorge da una informazione del 1505, di cui si parlerà appresso (2).

In secondo luogo la Parte aggrega annui

(1) *Fol. 230 a t. Vol. II.*
(2) *Docum. XXII pag. 98 e 99.*

nui ducati 748 per ragione di cinque carlini a fuoco sopra fuochi 1496 di tutte le terre vendute, e ciò per rata di adoa de' vassalli: e qui erra nel fatto, e nel dritto. Erra nel dritto, perchè la rata de' vassalli non era già una rendita del Barone, ma una diminuzione di peso; e come il peso non si deduceva nella stima del feudo, così neppure potea dedursi la deminuzione. Erra nel fatto, perchè nel Cedolare si nota l' adoa intera, che esigeva la Regia Corte, senza dedurne la rata de' vassalli, la quale cominciò a dedursi nel 1500, quando cominciò ad esigerla direttamente la Regia Corte (1).

In terzo luogo la Parte fa de' calcoli chimerici per aggregarvi ducati 2000 per rendita della dogana di Bivona, congetturandola dallo scomputo chiesto da un tal

(1) Basta confrontare il Cedolare del 1496 *fol.* 230 *vol. II.* con quelli del 1500, e 1504 *fol.* 385 *vol. I.*

Tagliaferro arrendatore di essa nel 1476 in ducati 1500, che non ottenne. Ma oltrechè la dimanda di un arrendatore Fiscale non fa alcuna pruova, e la dimanda stessa poteva esser relativa a più anni di affitto: è da riflettere che l' Arrendatore non avea la sola dogana baronale, ch' era un piccolo oggetto, ma eziandìo tutti i membri della Dogana Regia, cioè *jus fundaci*, gabella nuova, terzeria del ferro, esitura, decino, *e jus setæ*. Ma si tronchi la disputa. La Parte vuol la notizia della rendita della dogana feudale di Bivona? La troverà nella rivela fatta per lo rilevio del 1535, da lei presentata, ed inserita nel suo ricorso. Quivi si legge: *per lo integro affitto della Doana di Bivona, che si esige in ottobre VIIII Ind., ducati* 70. (1). Dunque si aggreghi questa somma a' ducati 1250, rendita di Mesiano, Monteleone, Borrello, e Rosarno; avremo il totale di 1320.

Ma

(1) *Fol.* 642 *a t. vol. I.*

Ma questo conto non è giusto. Ettore comprò nel 1501 : dobbiamo adunque ricercare il valor de' fondi in quello anno, o negli anni più vicini, giacchè dove si tratta di lesione, bisogna fissare il valor della cosa *de tempore contractus*. Or noi abbiamo la rendita di Mesiano, e Monteleone del 1501, e degli anni immediatamente seguenti, da una informazione presa dalla Regia Camera nel 1505, allorchè dovette liquidarsi ciò, che mancava al pieno di ducati 10m. annui di feudal rendita dal Re Cattolico donata al G. Capitano. Mesiano fu liquidato in rendita maggior di quella, che vien descritta nel Cedolare del 1496, cioè in ducati 220; e questa rendita fu coacervata sopra tre anni, cioè V, VI, e VII Indizione, che secondo le tavole indizionali, corrispondono agli anni 1502, 1503, 1504. E la rendita di Monteleone, compresa la dogana di Bivona, per coacervazion di quattro anni IV, V, VI, e VII Indizione, cioè degli anni 1501, 1502, 1503, e 1504, fu liquidata

in

in annui ducati 165 (1). Si uniſcano queſte due ſomme: avremo il riſultato di ducati 385. Aggiuntavi la rendita di Borrello e Roſarno in ducati 800, ſecondo il Cedolare del 1496 (giacchè non abbiamo memoria più vicina al contratto); tutta la rendita de' quattro feudi aſcenderà a ducati 1185. Rimane ora a dare il capitale a coteſta rendita, ed il giuſto valore all' aſpettativa di Cinquefrondi e Morbogallico, per conoſcere ſe fuvvi leſione nel contratto.

Chiunque ſi dia la pena di riſcontrare le liquidazioni delle rendite feudali colle vendite de' feudi fatte in quella età, conoſcerà, che il capitale ſi ragguagliava al cento per dieci di rendita; e che gli officj ſi vendevano al cento per ſeſſanta. Ecco gli eſempj che fanno ceſſare ogni controverſia.

Pri-

(1) *Docum. XXII, pag. 98, e 99.*

Primo esempio.

Re Federico a 15 di settembre 1497 vendè ad Antonello Serrano di Tropea per ducati 4000 la terra di S. Lorenzo in Calabria ultra, per la rendita fissa di ducati 400: *con patto espresso, che se valisse più, quello più habea da ritornare alla Corte, o vero pagarli a quilla ragione di cento ducati per omne deci de introito, e valisse meno, quello meno se habea a consegnare sopra li pagamenti fiscali de ditta terra, fintanto che si sarrà dato lo escambio, overo la Corte se lo habea da pagare a dicta ragione di cento per dece* (1).

Se-

(1) *Docum. XXI pag. 97.*

Secondo esempio.

Lo stesso Re dovendo restituire a Rinaldo Carafa ducati 500, che costui avea pagati per prezzo di un feudo non datogli, in ottobre 1497 gli diede in iscambio, oltre un piccolo territorio, annui ducati 60 sulla gabella del terzo del vino (1).

Terzo esempio.

Nel 1505 Ferdinando il Cattolico vendette ad Antonello de lo Nobile di Lipari le terre di Suverato, e Satriano per ducati 2500, alla ragione di cento per dieci di loro entrate (2).

Quar-

(1) *Docum. XXVII pag.* 108.
(2) *Docum. XXXI pag.* 117.

Quarto esempio .

Cotesta ragione si vede usata sin nel 1528, nel quale anno il Vicerè Principe di Oranges vendè a Geronimo Pellegrino la terra di Cirella per ducati 1200 con patto: *che se le entrate di quella ascendessero la somma di annui ducati* 120 , *che detto Geronimo sia tenuto quelle pagare alla Regia Corte alla ragione di dieci per cento , e si non rendesse tanto , che detta Regia Corte sia tenuta quelle supplire ita quod lo detto Geronimo habbia le entrate predette di detti annui ducati* 120 (1).

A cotesti esempj si aggiungano quelli, che abbiam per le mani, cioè le vendite di Mesiano, e Monteleone fatte poco prima del 1501. Le rendite di Mesiano, che nel cedolare del 1496 son calcolate in ducati 200, due anni appresso, furon vendute ai fratelli Barone per ducati 1500 : e

(1) *Docum. XXVII pag.* 107 *e* 108.

Monteleone, la cui rendita, secondo lo stesso Cedolare, montava a ducati 250, dai Brancacci fu venduto per ducati 2000.

Ciò posto, secondo la ragione, che correva a que' tempi, alla rendita de'quattro feudi, che abbiam liquidata in ducati 1185, non si può dar maggior capitale di ducati 11850. Deesi aggiugnere il prezzo dell'aspettativa di Cinquefrondi, e Morbogallico. Non è nota la rendita di cotesta Baronia, ma il Repertorio de' Quinternioni ci fa sapere che nel 1500, un anno prima del contratto di Ettore, fu venduta per ducati 2200 (1). La espettativa venduta ad Ettore potea verificarsi quando il possessor di allora Raimondo Correale fosse trapassato senza successori in grado feudale. Cotesto caso era così facile a mancare che mancò di fatti, giacchè di Raimondo nacque un figliuolo, che gli sopravvisse. A stimar largamente una mera speranza, al più

(1) *Docum.*

più potrà darſele il prezzo della metà dello intero valor del feudo: ciò non oſtante, per ritondar la ſomma, diaſele il prezzo oltre la metà, in duc. 1150. Queſta ſomma aggiunta ai ducati 11850, intero valore degli altri quattro feudi, ſiccome abbiam dimoſtrato; dà il giuſto prezzo di tutti e cinque i feudi comprati da Ettore, in duc. 13000.

Or ſi vegga quanto fu il prezzo sborſato da Ettore. Nel contratto ſi dice 15200, ma a queſta ſomma conviene aggiugnere i ducati 2000, che Ettore pagò per lo riſcatto di Monteleone, dovuto agli eredi di Gianbattiſta Brancaccio. Abbiamo adunque una pruova evidente che Ettore non vantaggiò in quel contratto, anzi diede pruova della ſua fede col ſecondar le premure del ſuo Sovrano, il quale era nelle maggiori anguſtie che mai, per lo eſaurimento del ſuo erario, nel tempo che più avea biſogno di mezzi per reſiſtere ad un potente nemico. Narra il Surita che allorchè alla richieſta, che Federico fece di

 Gio-

Giovanna Infante di Spagna pel ſuo primogenito, il Cattolico per eluderla con apporvi una condizione impoſſibile ad adempirſi, riſpoſe di doverſele prima pagare i ducati 400 mila di dote, laſciati a lei dal padre, che fu Ferrante I: Federico ſcuſandoſi per la ſua impotenza, gli rappreſentò, che il Regno era rovinato per le guerre paſſate, i popoli impoveriti, molte terre ſpopolate, le rendite fiſcali diminuite, ed in buona parte obbligate, in guiſa che non gli erano rimaſi di rendita più di annui ducati 240m., co' quali dovea mantenere il Regno, e la Caſa reale (1). A queſto miſero ſtato ſi aggiunſero i nuovi aggravj prodottigli dalle minacce di Luigi XII, il quale appena aſceſo ſul trono per morte di Carlo VIII, manifeſtò il diſegno d' invadere il Regno; il che obbligò Federico a gravarſi di nuove ſpeſe. Di fatti nel 1501 egli pagò all' Imperador Maſſimiliano duca-

(1) *Surita T. V, lib.* 4, *cap.* 17.

cati 40000 , e promise ducati 15000 il mese , purchè col di lui soccorso fosse mantenuto nel Regno (1). E se si ricerchino i monumenti, che si conservano nel grande Archivio : si troveranno de' piccoli prestiti per fino alla somma di ducati 40, che si faceano al Re Federico. Tanta era la miseria del Regno, e la indigenza di quel buon Re, amico delle lettere, e saggio, e certamente degno di miglior sorte.

Ed ecco dimostrata futile e vana anche nel fatto l' azion fiscale della lesione : ed è ormai tempo di passare all' esame del privilegio di Ferdinando, il quale, indipendentemente da quanto si è detto finora, mette nel più chiaro lume il dritto del nostro Cliente.

CA-

(1) *Muratori Annali d' Italia, nell' anno* 1501.

CAPO II.

Qualunque vizio si voglia fingere nel contratto del 1501, vien sanato dal privilegio del 1506, che costituisce un titolo nuovo, e maggiore di ogni eccezione.

Abbiamo dimostrato la verità, la validità, e la giustizia del contratto degli 8 di giugno 1501, e ciò basta ad escludere le azioni proposte contr' il nostro Cliente. Ma il privilegio di Ferdinando il Cattolico dato in Astorga a dì 16 di maggio 1506, e registrato ne' Regj quinternioni, nell' atto che rende più luminosa la verità del contratto del 1501, basterebbe a purgarlo di qualunque altro vizio, di cui quel contratto si volesse credere infetto; ancorchè si riguardi isolatamente, e senza far uso di quegli schiarimenti, che ci forniscono la Storia, ed i pubblici monumenti.

La Parte sostiene che quel privilegio contenga una mera conferma, non atta a

tras-

trasferir nuovo dritto; e che Ettore Pignatelli l'ottenne esponendo il falso, e nol fè eseguire, se non quando eran mancati coloro, che poteano smentirlo, e contrastargli il possesso de' feudi. Noi per contrario sostenghiamo che il privilegio del Cattolico costituisca un nuovo titolo di possedere; e che fu interposto, ed eseguito con piena cognizione e del Fisco, e delle parti interessate. Ecco adunque due quistioni una di dritto, cioè la definizione del privilegio; l'altra di fatto, cioè se vi fu orrezione nella dimanda, o artificio nella esecuzione. Le discuteremo brevemente in due paragrafi distinti.

§. I.

§. I.

Definizione del privilegio del 1506.

Per conoscer gli effetti legali di un privilegio, è necessario definire se sia nuova concessione, o conferma di altro privilegio; ed in questo ultimo caso è da vedere se sia conferma mera, o specifica. La mera conferma tanto vale, quanto il privilegio confermato, non così la conferma specifica, la quale sana i difetti del privilegio confermato, ed ha forza di nuova concessione. *Receptissima autem est*, insegna il Barbosa, *& notissima utriusque confirmationis differentia; nam illa ex certa scientia confirmat actum nullum, eique novum robur tribuit, & validitatem, juxta Text. in cap. I. De transact. in fin.. Confirmatio enim ex certa scientia habet vim novæ concessionis, quando confirmat id, quod invalidum est: & ita non dicitur simplex confirmatio, sed ampliatio, & nova concessio, cap. Si apostolica, & ibi Gloss. in verbo confirmamus de præbend. in 6 &c.*

Quæ

Quæ autèm fit in forma communi, non reddit actum validum, sed illum confirmat, prout antea erat, & in eodem robore, & statu illum relinquit, non enim extendit confirmatum, nec auget ultra quod in confirmato continetur, quia de ejus natura non est aliquid de novo tribuere, sed quod jam tributum est roborare (1).

Or vediamo se Ferdinando il Cattolico confermò semplicemente il privilegio del Re Federico, o pure *aliquid de novo tribuit* ad Ettore col suo diploma de' 16 di maggio 1506. I privilegj confermativi *in forma communi* 1° si riportano semplicemente alla concessione, e secondo quella circoscrivono il dritto del Concessionario, il che suole esprimersi colla formola: *sicut juste prima concessio facta est* (2). 2° Presuppongono il possesso, e non ne alterano lo stato; ed a ciò sono, per dir così, consegra-

(1) *Collectan. in cap. cùm dilecta X de confirmat. util., vel inutil.*

(2) *Rovit. Commentar. ad Pragm. IV de Possessor. non turband. n.* 24.

te le formole: *prout hactenus usi estis, potuistis, & debuistis*; o pure: *prout tenuit & possedit, & in præsentiarum tenet, & possidet* (1). 3° E sempre preservano il diritto del terzo: *nostris & aliorum juribus semper salvis*; clausole adoperate in tutte le conferme *in forma communi*.

Nel privilegio del Cattolico non si legge alcuna di tali clausole, ma altre dinotanti nuova concessione. Dopo essersi riassunto il privilegio di Federico, si dice così: *confirmamus, adprobamus, laudamus, & acceptamus, & ad majoris gratiæ cumulum pro bono pacis moti, nonnullisque aliis respectibus & causis, dicto Hectori, ejusque successoribus in perpetuum de novo concedimus, damus, donamus, penitusque, & gratiose elargimur, consulto, & deliberate, & certa ex scientia nostra, & gratia speciali dictas terras &c.* (2) Tra le parole fin qui trascritte son molto no-

(1) *Reverter. Decis. CCCXIX n. 2 in fin.*
(2) *Docum. VII, pag.* 40.

notabili queste: *pro bono pacis moti* : ma non vogliamo anticipar le idee; né ragioneremo a suo luogo.

Sieguono altre clausole, le quali non s' incontrano, se non che ne' privilegj di nuove concessioni. Basta trascriver le seguenti: *Necnon consequatur, & habeat omnia privilegia juris, & quæ jura civilia concedunt & indulgent illis, qui rem consequuntur a Principe concessam, venditam, & donatam, tanquam rem propriam suam, vel tanquam de bonis ipsius Curiæ, sive Fisci, potiaturque, & gaudeat omnibus & singulis privilegiis, legibus, & rescriptis, quæ hujusmodi nostram concessionem, & gratiam quomodolibet juvare possint, quas & quæ, licet hic non exprimantur, & de necessitate exprimenda venirent, haberi tamen volumus præsentibus pro expressis, & specifice declaratis. Quibuscumque capitulis, legibus, juribus, constitutionibus, & rescriptis contrariis, & quæ alienationem, venditionem, & concessionem bonorum feudalium fieri prohibent, necnon quibuscumq. privilegiis, capitulis, & scripturis, quas & quæ terræ prædi-*

ctæ, seu altera ipsarum habeant. . . . pro demanio, & quod alienari aliquo modo non possint, aliisq. privilegiis, ... concessionibus ... confirmationibus . . . & alienationibus factis per nos, non obstantibus quoquo modo &c. (1) Chi mai ha lette tai clausole ne' privilegj di mera conferma?

Ma se le trascritte clausole fanno conoscere che il privilegio di Ferdinando fu un nuovo titolo indipendente dal primo; molto più tale il dimostra la sostanza della disposizione. Ferdinando non investì già Ettore de' soli dritti, che gli erano stati trasfusi nel contratto del 1501; ma gliene concedè de' molto più ampj, e che quasi raddoppiarono il suo acquisto. 1° Gli concedè la terra di Monteleone *in feudum*, dovechè Ettore l'aveva acquistata *sub titulo gubernationis*. 2° Il decorò del titolo di Conte di quella Terra. 3° Gli donò tutt' i beni, che il G. Capitano avea rintegrati in

(1) *Lo stesso docum. pag.* 42.

in Mesiano e Monteleone . 4° Gli concedè la terra di Cinquefrondi col feudo di Morbogallico, della qual Baronia Ettore avea comprata la sola espettativa, la quale non si era verificata. 5° Finalmente il Re Ferdinando accordò ad Ettore la giuridizione delle seconde cause in tutt' i feudi, de' quali investillo (1).

Nè si dica che almeno in quello, che aveva origine dal contratto del 1501 , il privilegio del Cattolico abbiasi a dire meramente confermativo. Perciocchè la mera conferma presuppone la efficacia del privilegio confermato: ma efficace non era il privilegio di Federico, non solo perchè i dritti di Ettore erano estinti per la confisca, ma ancora perchè il Cattolico, siccome si dimostrerà appresso, non riconobbe gli atti, comechè legittimi, di Federico, se non dove fossero garentiti dall' attual possesso di coloro, a pro de' quali erano intervenuti. Or Ettore non possedeva alcuno de' feudi, che avea comprati da Federico. Altri ne aveano occu-

(1) *Lo stesso Docum. pag.* 40 *e* 41.

cupato il posseſſo, e 'l Re Cattolico l' avea renduto legittimo colle ſue conceſſioni. Iſabella di Aragona poſſedea Borrello e Roſarno: Conſalvo di Cordova poſſedea Meſiano e Monteleone. Oltreciò il Conte di Sinopoli vantava de' dritti ſulla terra di Borrello, poſſeduta, ſiccome dicemmo, dalla Ducheſſa Iſabella; ed altri era ſtato inveſtito della Baronia di Cinquefrondi, per la fellonia di Raimondo Correale.

Queſti fatti non erano ignoti al Re Ferdinando, ed al ſuo Conſiglio Collaterale. Nel privilegio ſi dice: *Licet in poſſeſſione illorum non exiſtat de præſenti . . . . . & dictam terram Quinquefrondium cum feudo de Morbogallico nullatenus conſequutus fuiſſet &c.* Ciò non oſtante, Ettore fu inveſtito di tutti que' feudi, colla clauſola che la inveſtitura gli doveſſe ſtare in luogo di effettivo poſſeſſo: *Inveſtientes propterea eumdem Hectorem de prædictis omnibus per expeditionem præſentium . . . quam inveſtituram vim, robur, & efficaciam veræ, realis, & effectualis poſſeſſionis omnium præmiſſorum volumus & decer-*

cernimus obtinere (1). E per renderla efficace si rivocano ed annullano espressamente, e nominatamente le concessioni, che di que' feudi eransi fatte a' possessori, e ad altri, che vi aspiravano: *Et signanter concessione facta per nos ill. Consalvo Ferrando Duci Terrænovæ de terris prædictis Misiani, & Montisleonis, cum turri, portu, & Dobana Vivonæ, & confirmatione seu donatione de terra Burrelli & Rosarni facta ill. Isabellæ de Aragonia Ducissæ Mediolani, concessioneque, confirmatione, seu provisione quacumque facta per nos, seu per dictum nostrum Viceregem D. Joanni Ruffo Comiti Sinopolis, & donatione seu confirmatione, ac investitura facta de terra Quinquefrondium cum feudo Morbogallico cuivis alteri personæ per nos, seu per dictum nostrum Viceregem, non obstantibus quoquomodo: quas & quæ, quoad hoc, revocamus, annullamus, cassamus, & irritamus, illisque & unicuique ipsorum derogamus, & derogatum esse*

(1) *D. D. pag.* 43.

esse volumus, & jubemus, nulliusque roboris; & efficaciæ esse censemus, de certa scientia nostra, & dominica potestate legibus absoluta, quoniam pro certo nobis constat non fuisse bene informatos tempore dictarum concessionum: necnon & statui nostro incumbit, ac pro bono Reipublicæ Regnorum nostrorum, & præcise pro bono pacis ita fieri convenit (1).

Riservandoci ad altro luogo di rilevare il valore delle ultime espressioni, per non uscire dall' argomento, che ci siam prefisso in questo capitolo; conchiudiamo che se, giusta i canoni legali testè esposti, la conferma *in forma communi* è un titolo accessorio e dipendente dal privilegio confermato, di cui non estende i limiti, nè garentisce il valore; se presuppone il possesso del Concessionario, e non è adattabile a colui, che ne sia decaduto; e se finalmente preserva il dritto del Fisco, e de'Privati: il privilegio, di cui trattiamo, non può esser

(1) *D. D. pag.* 42 e 43.

ſer qualificato per una mera conferma, poichè inveſtiſce Ettore di nuovi dritti; rende efficaci quelli, ch' erano inutili, o ſpenti; il riſtabiliſce nel poſſeſſo, ond'egli per ſua confeſſione era decaduto; e (quel, ch' è più) deroga al dritto de' Poſſeſſori, ed al fatto dello ſteſſo Concedente, che di quel dritto gli avea riveſtiti.

Coteſta diſpoſizione riſveglia delle idee, che non poſſono sfuggire ad una mente ragionatrice. Ferdinando il Cattolico non era un Re da commedia: non s' imboccava gli altrui detti ſenza eſame, e ſenza criterio; non dava il ſuo ſenza cauſa; non prendeva l'altrui ſenza ragione e ſenza neceſſità. Gli Storici ſono d' accordo nell' attribuirgli grande ſagacità, ſomma prudenza, auſterità, parſimonia; e fino giudizio nella ſcelta de' ſuoi Miniſtri. Ed in fatti è chiara la fama di quelli, ch' egli deſtinò ſuoi Conſiglieri per gli affari del Regno. Or ad un Principe tale, aſſiſtito da cotai Conſiglieri, ſi preſenta Ettore con un privilegio del Re Federico; e dimanda

non già femplici onorificenze , ma cinque feudi, quattro de' quali eran poffeduti dalle Perfone le piu rifpettabili dopo il Sovrano, cioè da una Principeffa del fangue di Aragona, e dal Vicario dello fteffo Sovrano nel Regno . Ferdinando ed il fuo Configlio avrebbe ammeffa di botto la dimanda di Ettore, fenza informarfi dai Miniftri Fifcali , fenza fentir le ragioni de' Poffeffori ? E coftoro avrebbero fofferto in pace di lafciare i feudi ad Ettore fenza fare alcuna oppofizione ? Ogni uomo di fana mente dev' effer perfuafo che fe Ferdinando inveftì Ettore, ed annullò le conceffioni da fe fatte a' Poffeffori , gravandofi del compenfo, che loro diede , ficcome fi dirà appreffo ; ciò fece con piena cognizion di caufa , e dopo aver difcuffe le ragioni del Fifco e delle Parti intereffate . O il dritto di Ettore dovette ftar faldo a tutte le pruove; o una caufa pubblica e grave dovette indurre il Sovrano a fanare colla fuprema fua poteftà la deficienza del dritto allegato. In qualunque di tai cafi, è fem-

pre

pre vero che il privilegio di Ferdinando il Cattolico costituisca un titolo nuovo, indipendente dal contratto del 1501; titolo maggior di ogni eccezione, perchè presuppone o il dritto di Ettore esaminato e discusso, o la liberalità del Principe, o la ragion di Stato, che abbia dato causa a quella concessione. Quale di coteste cause, o se tutte insieme abbiano influito a quell' atto, ricercheremo appresso co' lumi della Storia, e de' monumenti. Intanto l'indagine de' fatti, a cui c' invita la Parte, confermerà che

§. II.

Il privilegio di Ferdinando il Cattolico fu impetrato con buona fede, ed eseguito con piena cognizione del Fisco, e delle Parti interessate.

La Parte accusa Ettore di mala fede e nella impetrazione, e nella esecuzione del privilegio del Re Ferdinando. La mala fede è un *dolo*, ed il dolo non si presume, ma dee provarsi da chi lo allega, e le pruove debbono esser lucide e chiare (1). Or le pruove della Parte si riducono a mere assertive, ed a congetture ardite e maligne, le quali vengono smentite da' fatti.

Si pretende che fosse mendace l'assertiva di Ettore: *quod tempore, quo in possessione illorum, & illarum extitit, dictam terram Montisleonis, cum turri, portu, & dobana Bibonæ sub titulo gubernationis habuisset &*

(1) *L. 6 C. de dolo malo.*

& cepiſſet. Non è vero, dice la Parte, che Ettore aveſſe giammai poſſeduti que' feudi; egli ingannò il Re Cattolico con quell' aſſertiva. E che ſia così, il dimoſtra la iſtanza fatta in nome del Duca nel 1769; nella quale difendendoſi colla eccezion della centenaria, prende l'epoca del poſſeſſo de' feudi dal 1508, e ne ripete l'acquiſto non già dal Fiſco, ma da coloro, a' quali ſi trovavano inteſtati nel Cedolario del 1504.

E' ſtrano che voglia ſmentirſi l'aſſertiva di Ettore col detto di un Proccuratore, il quale ſcrivendo dopo tre ſecoli, e limitandoſi alla ſola eccezion del poſſeſſo, che documentava colle ſedi del Cedolario, ſi avvisò di tenere un linguaggio conforme, ſecondochè egli penſava, alle fedi, che eſibiva. Più del detto del Procuratore vale l'aſſertiva non del ſolo Ettore, ma del Re Ferdinando, di cui ſono le ſeguenti parole nella parte diſpoſitiva del privilegio: *non obſtante quod in poſſeſſione illarum de præſenti non exiſtat, & quod poſſeſſionem dictarum terra-*

ra-

varum Mesiani & Montisleonis cum turri, portu, & dobana Vivonæ sub titulo ac nomine gubernationis ceperit & babuerit. Si è disputato nel Foro se debba prestarsi fede alle assertive de' Principi ne' privilegj, allorchè riguardano il loro favore (1): ma nessun Dottore ha mai dubitato di doversi credere a quelle assertive, che non tornano a pro de' Concedenti (2). Del resto, benchè incumba agli Attori di smentir l' assertiva del privilegio, non a noi di provarla: nel primo capitolo di questa scrittura abbiam provato con molti monumenti, che Ettore ebbe immantinenti il possesso de' feudi vendutigli da Federico, possesso, da cui decadde nella sua assenza, per aver seguito quel Principe in Francia.

Più strano ancora è il modo, col quale si vuol provare, che Ettore con ingan-

no

(1) *V. Isern. in cap. Qui successor. teneant., n. 16. Capyc. Invest. feudal. pag.* 269.
(2) *Seraphin. decis.* 330 *n.* 2.
Gregor. decis. 239 *n.* 6.
Card. de Luca de feud. disc. V, n. 19.

no e violenza avesse fatto valere il privilegio del Re Ferdinando . Si presuppone , che Ettore non prima del 1508 avesse ottenuto il possesso de' feudi ; si presuppone ancora , che in quella epoca Ettore come Luogotenente , e come Scrivano di Razione disponesse del patrimonio , e della scrittura fiscale . Quindi si dice , che Ettore , perchè non si scovrisse l' inganno fatto al Re Ferdinando , tenne occulto il privilegio fino a che non si assicurò di non avere oppositori . E la sorte gli fu propizia , perciocchè da una banda cessò l'interesse d' Isabella di Aragona, stante la permuta , che ella fece col Fisco, di Borrello, e Rosarno , in vece delle quali terre acquistò Ostuni , e Grottaglie : e dall' altra banda il Gran Capitano essendo stato richiamato in Ispagna , e relegato lungi dalla Corte, perdè i feudi di Mesiano , e Monteleone, che avea posseduti, come dote della sua carica . Al quale essendo succeduto un Vicerè non informato de' fatti , fu agevole ad Ettore impadronirsi di quat-

tro

tro terre ricadute nel demanio ; e soggiogare il figliuolo, allor pupillo, di Raimondo Correale, che vinto dalla forza di Ettore fu costretto a ricever da lui in suffeudo la Baronia di Cinquefrondi.

Ecco una serie non già di fatti, ma di congetture, o per dir meglio di sospetti maligni, intessuti col filo di due chimeriche supposizioni, le quali vanno via ad un soffio. E' falso che Ettore fosse Luogotenente di Camera nel 1508, essendosi dimostrato ch' egli lasciò tal carica sin da luglio 1501. Aveva egli bensì nel 1508 l' officio di Scrivano di Razione, il quale benchè fosse decorato di molta dignità, non gli dava alcuna influenza nè sul patrimonio del Fisco, nè sulla scrittura Camerale, giacchè quell' officio sino dalla sua origine fu limitato a tener la cura del rollo di tutti gli Ufiziali, sia di toga, sia di spada, che hanno stipendio, e'l conto delle spese, che si fanno ne' Castelli e nelle Fortezze, siccome può scorgersi dalle Prammatiche, e dalla Storia Civile del Re-

Regno (1). E dove anche si volesse fingere in Ettore quella influenza, che non ebbe sulle cose del Fisco, è strano il supporre, che sì facilmente potesse eluder la vigilanza de' Ministri Fiscali, e (quel, che è più) farsi prestare ubbidienza senza ostacolo da quattro popolazioni già risorte al demanio, e farsi cedere dal Correale il dritto di Signore di Cinquefrondi. Ma ormai sgombrino le larve, colle quali vuolsi offuscare la verità. Fortunatamente non mancano i monumenti per dimostrare, che il privilegio di Ferdinando il Cattolico ebbe la sua esecuzione, mentre eran presenti ed Isabella, ed il G. Capitano, e mentre era in Napoli il Re Ferdinando. Questo Sovrano fè la pubblica entrata in questa Capitale il dì primo di novembre 1506, e partinne il dì 4 di giugno 1507 (2).

(1) *Giannone Lib. XXX, c. 3.*
(2) *Lo stesso, L. XXX, c. 1.*

Consalvo da Cordova pochi giorni dopo il raggiunse in Gaeta (1); ed Isabella di Aragona rimase in Napoli (2), rispettata sempre e favorita dal Re Ferdinando (3). Or tra' privilegj, e capitoli della Città di Monteleone, pubblicati dal Bisogni, si legge la conferma fatta da Ettore a quella Università de' suoi privilegj, sotto la data degli 8 di febbrajo 1507 (4). Lo stesso Bisogni nella sua Storia di Monteleone riferisce sotto la stessa data il possesso di Ettore colle seguenti parole: *Vigore cujus concessionis* (parla del privilegio di Ferdinando) *frater Fabritius Pignatellus, Eques Hierosolymitanus, ac Cannarum Prior, & Procurator, generalisque ipsius Hectoris Gubernator, ejusdem nomine 8 februarii 1507 Montisleonis possessionem suscepit* (5). Pochi giorni prima, cioè

(1) *Jov. in vit. M. Consalv. L. III.*
(2) *Giorn. del Passaro pag.* 148.
(3) *Giannone L. XXXIII, c.* 5.
(4) *Pag.* 20.
(5) *L. III, c.* 2, *pag.* 121.

cioè a' 4 di febbrajo, Ettore ebbe il possesso della terra di Borrello, in vigor di commissionali spedite per Cancelleria dal Re Ferdinando ad Ugone di Moncada Comandante delle armi in Calabria, sotto la data de' 23 di decembre 1506, siccome costa da pubblico atto, esibito nel 1536 (1). Oltracciò abbiamo due diplomi del Re Ferdinando, che presuppongono l' esecuzione già data al suo privilegio, mentr' egli era in Napoli. Col primo, che fu esecutoriato dalla Regia Camera a' 6 di febbrajo 1507, il Re restituendo ad Ettore l' officio della misuratura del sale della Dogana di Napoli, l' intitolò *Conte di Monteleone* (2). Col secondo, che porta la data de' 30 di maggio 1507, impartì l' assenso sulla transazione, che Ettore fece col figliuolo di Raimondo Correale sulla Baronia di Cinquefrondi. Si narra in quello as-

(1) *Docum. VIII, pag. 46.*
(2) *Docum. X, pag. 66.*

assenso, che Ettore mosso a pietà del Correale, che per la fellonia del padre era caduto nella miseria, gli aveva accordato in suffeudo la Baronia di Cinquefrondi, riservandosi non altro in ricognizione del suo dominio, che un pajo di sonagli di rame in ogni anno, e la cognizione delle seconde cause degli uomini di quella Terra (1). E questa è quella transazione, che il nostro Contraddittore con tanta ensasi in Ruota qualificò come pruova della prepotenza di Ettore.

Nè questi sòli furon gli effetti del privilegio del Re Ferdinando. Quel Sovrano assunse l' obbligo di dare ad Isabella di Aragona quello scambio, che Re Federico le avea promesso, allorchè vendette ad Ettore Borrello e Rosarno; ed oltreciò compensò a Consalvo di Cordova la perdita di Mesiano e Monteleone. Quindi con diploma del dì primo di gennajo 1507 diede a Consal-

(1) *Docum. XI, pag. 71.*

ſalvo il Ducato di Seſſa: e con altro diploma de' 15 dello ſteſſo meſe concedè ad Iſabella di Aragona i feudi di Oſtuni, e Grottaglie in iſcambio di Borrello e Roſarno (1). E poichè la rendita de' feudi conceduti non agguagliava quella de' feudi, che Iſabella reſtituiva; le diede in ſupplimento annui ducati 157, 23 ſopra i fiſcali di Ceglie e Capurſo (2).

Ed è notabile che tutti e quattro gli accennati diplomi dati in Napoli dal Re Ferdinando, i quali, ſiccome abbiam detto, dimoſtrano la piena eſecuzione già data al privilegio de' 16 di Maggio 1506; ſi veggono ſoſcritti da Michele di Afflitto, e da Gio: Battiſta Spinelli, i quali in quel tempo erano, il primo Luogotenente di Camera, il ſecondo Conſervator generale del Real patrimonio. Avrebbero eglino, a riguardo di Ettore ſeguace del partito Angioi-

(1) *Docum. IX, pag.* 51.
(2) *Docum. XXVII, pag.* 111 *in fin.*

gioino, vilipeso il dritto di una Principessa Reale, e del Vicario del Regno, e nel tempo stesso traditi gl'interessi del Re, cui doveano la loro fortuna, sordi alle voci se non dell'onor loro, almeno dell'ambizione, che gli stimolava a rendersi grati ad un Principe nuovo, diffidente, e geloso de' suoi interessi, col discoprirgli le rapine di coloro, che prima di essi, aveano amministrato il patrimonio reale? Di Gio: Battista Spinelli è noto il soverchio zelo, che spiegò per gl'interessi del Fisco, tanto che renduta odiosa la carica di Conservator generale fu abolita nel 1509 (1). Egli non risparmiò neppure il G. Capitano, siccome narra il Giovio (2); tanto che il Surita chia-

(1) *Giannone L. XXX, c. 3.*

(2) *Verum Nonius adjuvante Jo: Baptista Spinello neapolitano, aliquanto criminosius in Consalvum invehebatur, utpote qui sagacissime sumptuum & vectigalium omnes rationes excuteret, docuitque eum nihil ærario, nihil fisco reliqui fecisse, ut incondite largiendo, maxime liberalis famam aucuparet. Qua de-*

chiamollo *Gran Fiscale* dell'amministrazione del G. Capitano (1).

Dal-

demum ostentatione privatæ opes tegerentur, illæque præsertim divitiæ tot spoliorum, totque munerum, cum signati auri, argentique cælati, tum nobilium gemmarum & sericorum aulæorum, quæ essent supra Regii census æstimationem, sedulo congestæ, astuteque reposita a nemine viderentur, ne scilicet invidorum curiosorumque oculis conspecta, non ab re jam natam invidiam concitarent. Hæc vero singulari malignitate delata, tametsi aut falsa magna ex parte, aut minora vero putarentur, ejus tamen animum moderatione & parsimonia gaudentem magnopere permovebant, eo quidem altius atque vehementius quod in Rege non multum pecunioso, nec unquam in apparatu & convictu sumptuoso, tanti auri, & tantarum rerum non iniqua cupiditas accenderetur, ita tamen, ut eam facile restingueret summa æquitas, summaque prudentia, quæ in Rege nunquam præcipiti, nec unquam temere ingrato, præclare vigebant. In vit. M. Consalv. L. III.

(1) *Tras esto sucedio pocos dias despues, que Joan Baptista Espinello, de quien el Rey començò à hazer gran confiança en las cosas del estado, y hazienda de aquel reyno, que era gran fiscal de las cosas del G. Capitan, se salio con algunos cavalle-*

ros

Dalle cose dette sembra doversi conchiuder che il privilegio del Cattolico, o che si considerino l' espressioni, o che si riguardi la sostanza, sia un titolo nuovo ed indipendente dal contratto del 1501: e che la cognizion della causa, la scienza delle Parti interessate e del Fisco, e la solennità della esecuzione, rendano quel nuovo titolo invulnerabile a fronte di qualunque opposizione. E quante volte quel titolo è stato e confermato, ed ampliato dallo stesso Sovrano, e dall'Imperador Carlo V? Nè il Fisco unquemai, nè la stessa Università, prima dell'astiosa denunzia del Paparatti, osarono di addentarlo. Ed è notabile che nel 1513, epoca in cui Ettore Pignatelli era prigioniero in man de' Francesi, contr' i quali avea pugnato nella giornata di Ravenna, la Calabria si rivoltò contr' i Bà-

ros sus deudos del reyno ascondidamente, por las postas, y vinieron a la corte: y publicaron, que se venia de miedo del G. Capitan: y dieron grandes quexas del al Rey.

Baroni (1); e non poco penò il Governo a riſtabilirli nel poſſeſſo de' loro feudi: ma le Terre di Ettore riſpettarono i dritti del loro Barone. Era riſervato al Paparatti, ed a' ſuoi ſeguaci dopo tre ſecoli, di diſotterrare ciò, che nè gli emuli di Ettore ſeppero mai penſare a ſuo danno, nè conobber coloro, che aveano intereſſe di opporgliſi, nè in tanto ſpazio di tempo han potuto ſcoprire tanti zelantiſſimi Avvocati fiſcali. Ma è ormai tempo di eſaminare ſe il privilegio del Cattolico, come toglie ogni azione al Fiſco, così chiuda il varco alle Univerſità di Meſiano e Monteleone di reclamare i vantati lor privilegj di perpetuo demanio.

(1) *Surita* T. VI, L. X, c. 81.

CAPO III.

Le Università di Mesiano e Monteleone non hanno azione al demanio.

L'azione istituita non è già ne' termini di prelazione, la quale, ove vendasi il feudo, compete alla Università soltanto tra l' anno dal dì del possesso del nuovo Barone (1). L' azione si fonda sopra due basi, cioè sulla natura delle terre, le quali si suppongono demaniali, non mai infeudate prima del 1561: e sopra privilegj onerosi di perpetuo demanio. Vediamo se reggano.

§. I.

(1) *Pragm. LXIII*, §. 5, *de offic. Procur. Cæsar.*

§. I.

La ragione, che si ricava dalla qualità demaniale delle terre, non regge nè in fatto, nè in dritto.

Cominciamo dal dritto. Le terre demaniali (han detto i nostri Avversarj) sono la dote, il patrimonio della Corona. Ed in pruova di ciò nella scrittura data fuori nel 1789 si affastellarono molte citazioni di scrittori Francesi, Tedeschi, e Siciliani.

Per non errare bisogna stabilire i principj; e distinguere la inalienabilità, che nasce dalla natura delle cose, da quella, che nasce da un patto, o da una legge positiva.

Inalienabili per natura sono le sole regalie maggiori, che costituiscono il *jus imperii*, siccome la facoltà di far leggi, crear magistrati, imporre tributi, distribuir gli onori, e le pene &c. Questi son dritti, non beni. I beni della Corona sono alienabili

 di

di loro natura; possono divenire inalienabili soltanto per legge, o per patto; ed anche in questo caso possono alienarsi, ove si deroghi alla legge da chi l'ha fatta, o al patto da quelli che lo han convenuto (1).

Gli esempj dimostrano tal verità. Chi voglia investigar la origine delle monarchie costituite in Europa, vedrà che quasi tutte ebbero il loro patrimonio, giacchè lo Stato allora si manteneva più con fondi addetti alla Corona, che con tributi. E ciò non ostante, prima che un patto nazionale non limitasse la facoltà del Sovrano, cotai fondi si alienavano a suo beneplacito. Così per Inghilterra ci attesta il Seldeno: *quod etiam ex ipsius anni primi Eduardi IV, cui tribuitur hæc provisio, comitiis parlamentariis, palam constat donationes seu alienationes Regias apud nos pro legitimis satisque validis, nec eo nomine infirmandis censeri . . . Et donationes latifundiorum, quæ sacri patrimonii pars Regia,*

(1) *Grot. de J. B. & P. L. II, c. 6, §. 3.*

gia, frequentissime, & pro lubitu Regio semper olim apud nos majoresque nostros, factae fuere, firmaeque (1).

Della stessa facoltà si valsero gl'Imperadori di Occidente, malgrado la costituzione Germanica, che vieta l'alienazione del demanio imperiale. Carlo IV vendè Pisa a Pietro Gambacurta per 12 mila scudi di oro. Padova fu data ai Carrara, Parma ai Rossi, Mantova ai Gonzaga, Savona, e'l Finale ai Signori del Carretto, Verona a quelli della Scala, Urbino a que' di Montefeltro, Bologna ai Bentivogli, Milano ai Visconti, Rimini ai Malatesta, Piombino agli Appiani. E tutte coteste alienazioni ebbero il loro pieno vigore.

In Sicilia, nel celebre parlamento di Siracusa a' 5 di ottobre 1398, la Nazion convocata chiese al Re Martino la inalienabilità delle terre demaniali, per assicurare il mantenimento della casa del Re: *nec ali-*

(1) *In analect. Angl. Britann.*

licui deinceps concedat sive in Rectoria , sive in Baronia . . . . ut sic reditus & proventus eorum libere perveniant ad Regiam Cameram , ut possit domum suam ordinare , & honorifice vivere (1). Il Re Martino deferì al voto nazionale, e distinse in tre rubriche le terre demaniali, le feudali, e quelle di qualità dubia, che poscia fu diffinita. E pure le Città di Patti, e di Francavilla, le quali eran descritte nella prima rubrica, furono alienate da Carlo V; ed avendo reclamato verso la metà del secolo XVII, il possesso secolare de' feudatarj bastò al Supremo Consiglio d' Italia per rigettar le loro dimande: e la sola Città di Patti ritornò al demanio per accordo col possessore, cui risarcì tutto l' interesse della cessione.

In Francia, dice il Presidente Montesquieu, che la idea di un demanio inalienabile nelle prime età della monarchia non fu conosciuta nè in teoria, nè in pratica

(1) *Capit. I Regis Martini.*

ca (1). Negli Stati generali tenuti in Tours nel 1483 fu fissata la natura de' beni addetti alla Corona, e la loro inalienabilità. Così in Francia, regno usufruttuario secondo la definizione de' Pubblicisti, fu limitata la facoltà di alienare il demanio, menochè in due casi, che sono esemplificati dal Choppin; cioè o per lo stipendio della truppa in tempo di guerra, o per rimunerazione a coloro, che nella guerra si fossero distinti (2).

Se dovessimo esser giudicati colle leggi de' paesi stranieri, pur saremmo nella eccezion della regola, giacchè Re Federico vendette le terre di Mesiano, e Monteleone, nell' atto che l' armata Francese marciava per invadere il Regno; e nel privilegio egli dice, che il prezzo di detti feudi serviva per la necessità della guerra, e segnantemente per lo stipendio della truppa: *& signanter pro stipendiis diversarum armigerarum* *gen-*

(1) *De l' esprit des Loix L. XXXI ch. 7.*
(2) *De doman. Franc. Lib. II, tit. 14.*

gentium, quæ pro nostro servitio, & Status nostri defensione, ac pro statu Reipublicæ, & securitate nostrorum fidelium militare habeant (1).

Ma lasciamo gli esempj stranieri, e venghiamo alle leggi proprie. Presso noi si chiamano beni demaniali quelli, che non sono alienati: non vi è nè legge, nè patto, che ne vieti l' alienazione. Il Regno nostro non è usufruttuario, ma patrimoniale: poichè fu costituito per conquista, e così passò di stirpe in stirpe sino alla Stirpe Regnante, che ripete il suo dritto dalla conquista. E' nota la differenza che gli Scrittori di dritto pubblico fanno tra i Regni patrimoniali, ed usufruttuarj: ne' primi il Principe può alienar tutto o parte; ne' secondi può disporre de' soli frutti (2). Scrisse l' Einecc io: *Si quæras, quænam regna sint patrimonia-*

(1) *Docum. I, pag.* 2.
(2) *Grot. de J. B. & P. Lib. I, c.* 3, §. 12.
Puffendorf de Offic. H. & C. L. II, c. 9, §. 7.
Huber. de jur. civit. L. III, c. 2.
Hert. Prud. civ. P. I, sect. 11, §. 9.

nialia, quænam usufructuaria; vel rectius, alienabilia vel inalienabilia? Resp. Patrimonialia sunt omnia bello adquisita, nisi subsequuta pace aliud placuerit, e. g. regnum Turcicum, Siculum, Neapolitanum (1).

Esaminiamo più da vicino le leggi nostre. Il Conte Ruggiero, che colle armi fondò questa monarchia, dispose non solo de' beni demaniali, ma ancora delle sue regalie: e nella prima Curia, tenuta in Ariano nel 1140, ove, secondo l'Inveges, pubblicò le sue costituzioni, proibì l'alienazion delle regalie non a se stesso, nè a' suoi successori, ma ai Baroni, ed ai Prelati, ai quali le avea concedute (2). Egli donò al Monistero di Montecasino molti beni del regio demanio, e tanto egli, quanto il suo figliuolo Guglielmo, diedero a' Beneventani diversi dritti demaniali.

L' Imperador Federico II, figliuolo di

(1) *In Puffendorf. Lib. II, cap. 9, §. 7.*
(2) *Constit. Scire volumus.*

Coſtanza, ultima della ſtirpe Normanna, nella celebre Curia Capuana, tenuta nel 1220, rivocò le conceſſioni fatte dal Padre, che non ebbe alcun dritto ſul Regno, e dalla Madre, e dal Balio nella ſua minore età, non già le alienazioni de' Re Normanni, o le ſue: anzi nel compilare il ſuo Codice nel 1231, v' inserì la celebre coſtituzione *Dignum fore*, ove richiamando al demanio le Terre, ch' erano della Corona, n' eccettuò quelle, che foſſero ſtate concedute o da lui *ex certa ſcientia*, o da' Re Normanni; e diede anche valore alle conceſſioni de' ſuoi Genitori, purchè foſſero ſtate da lui confermate. *Edicimus ut omnes civitates, caſtra, munitiones, caſalia, villas, & quicquid in eis intus, & foris eſſe demanium, vel de demanio conſuevit, in noſtras manus integre debeant reſignare .... Sciturus firmiter cujuſcumque conditionis hominibus Regni noſtri fidelibus univerſis, quod qui de prædictis tenuerint aliquid, de quo non habeant privilegium Divorum Regum Rogerii, & Gulielmi I, aut II, Prædeceſſorum noſtrorum; aut oraculum noſtræ*

ſtræ celſitudinis ſpeciale a nobis ex certa ſcientia impetratum ; vel indultum a prædeceſſoribus noſtris, divis Parentibus noſtris, & ex certa ſcientia noſtra confirmatum &c.

Ed in un' altra coſtituzione, ſotto il titolo *De hominibus demanii affidatis non tenendis*, ſpiegando maggior rigore contr' i detentori degli uomini del demanio, eccettua eſpreſſamente il caſo: *niſi de habitis a quocumque tempore retroacto, vel in poſterum habendis a nobis, vel divis Regibus vel Auguſtis Prædeceſſoribus noſtris, privilegium, vel ſcriptum debita ſolemnitate munitum oſtendat*.

Ecco dunque come preſſo noi le prime leggi della monarchia riconobbero ne' Sovrani la facoltà illimitata di alienar non ſolo le terre demaniali, ma ancora quelle regalie, che non ſono inſeparabili dalla Corona.

Quindi i Sovrani ſucceſſori ſi valſero liberamente di queſta facoltà. Carlo I, e II di Angiò concederono molte terre demaniali. Re Roberto ne diede anch' eſſo al Moniſtero di Montecaſino, ed a di-

 ver-

versi particolari . Giovanna I ne donò al Cenobio di S. Giacomo di Bari, e smembrò il gran principato di Taranto. Carlo da Durazzo, e Ladislao diedero a vilissimo prezzo al Monistero di S. Niccolò di Bari, e ad altri molte terre, città, e castelli. Ferdinando I di Aragona diede dal suo demanio il principato di Salerno a Roberto Sanseverino (1). E per finire con Ferdinando il Cattolico, autore del privilegio, che abbiamo esaminato, nel VII, ed VIII capo delle grazie accordate alla città di Napoli nel 1505, confermò le concessioni anche delle terre demaniali fatte da' Re Aragonesi (2). E poscia, mentre fu in Na-

(1) *Il Comines, che seguì Carlo VIII, allorchè venne alla conquista del Regno, dice così: Car les Roys y peuvent bien donner leur domaine, & si donnent bien celuy des autres, & ne croy point qu'il y en ait trois en tout le Royaume, dont ce qu'ils possedent ne soit de la couronne, ou d'autruy*. Memoir. de Comin. L. VII, ch. 16, pag. 474.

(2) *Privil. e Capit. della Città di Nap. pag.* 64 *dell' edizione di Milano del* 1710.

Napoli, parecchie terre demaniali alienò per rimunerar coloro, che l'avean ſervito nella conquiſta del Regno (1).

Uniformi all'eſpoſte leggi, ed eſempj ſono ſtate le deciſioni de' noſtri Tribunali, ſiccome può vederſi da' noſtri Scrittori. Vaglia per tutti una deciſione riferita dal Revertera, di cui notabili ſono le ſeguenti parole: *præterea & tandem nec obſtare dicebatur prætenſionem alteram Univerſitatis, quod vaſalli inviti alienari non poſſint; quia hæc concluſio procedit quando directum alienaretur dominium, ut eſt gloſſa in §. præterea ducatus: ſecundo venit limitanda, ubi in contrarium vigeret conſuetudo, prout in hoc Regno, in quo fuit ſemper terrarum demanialium obſervata venditio, prout eſt deciſio Capicii 166, & alias pluries ſervatum hic referfer-*

(1) *Mariana Lib. XXIX c. 4: multa oppida e regia ditione detrabere, & novis addicere dominis neceſſe fuit.*
Surita T. VI, L. 7, c. 40.
Giornale di Paſſaro pag. 175.

fertur (1). Ed in fatti cita la vendita di Castellammare al Duca Ottavio Farnese, di Solmona e di Ortona a mare a D. Carlo Lanoi, della città di Amatrice ad Alessandro Vitelli, e la concessione di Civita di Penne con molte altre terre demaniali a Margherita di Austria moglie del Duca Ottavio Farnese (2).

Questo è per dritto: or si esamini il fatto. E' egli vero che Mesiano e Monteleone, prima della vendita del Re Federico, erano terre demaniali, siccome francamente dalla Parte si afferma?

Mesiano certamente non era tale. Alfonso I concedè quella terra con parecchie altre nel 1445 a Marino di Marzano ed Eleonora di Aragona conjugi *in feudum* (3): e Federico la vendè una colla giuridizione ad Antonello Serrano nel 1496, siccome si è det-

(1) *Decis.* 409.
(2) *V. Galeot. respons. fiscal. XXIII*, *n.* 327.
(3) *Docum. XXXII*, *pag.* 118.

detto nella pag. *LXXXVI* di questa scrittura.

Vediamo di Montelione. Che che dicano i Montelionesi dell' antichità della loro patria, edificata da' Locresi, e rinomata pe 'l tempio di Proserpina, per lo soggiorno di Agatocle, e per la fede serbata ai Romani nella seconda guerra Cartaginese: i più volte citati Storici Montelionesi confessano che fu soggetta al Conte di Apice, indi al Conte di Bucchianico Orsini. E le carte esibite dalla Università dimostrano, che nel 1420 fu data in pegno a Ciarletta Caracciolo; e nel 1486 fu da Ferdinando I conceduta in governo a Marino Brancaccio, che la trasmise a' suoi discendenti (1). Or la concession di una terra sotto il titolo di governo, includeva l'esercizio della giurisdizione, e tutti gli altri dritti feudali; nè in altro differiva dalla regolare infeudazione, se non in questo, cioè

(1) *V. la relazione del Razionale fol. 48 in f.,* & *a t. vol. II.*

cioè che il conceſſionario *ſub titulo gubernationis* non avea facoltà di alienare : ma quanto agli uomini del feudo , la ſuggezione era la ſteſſa o che foſſero dati *ſub titulo gubernationis* , o che foſſero infeudati. Dunque nè per dritto , nè per fatto regge la prima baſe dell' azione delle Univerſità. Or vediamo ſe regga la ſeconda , cioè i decantati privilegj *in vim contractus*.

§. II.

Eſame della ragione , che ſi deſume da' privilegj .

Dimoſtreremo che non vi fu contratto per lo demanio, e dove ſtato vi foſſe , ſarebbe ſtato rivocabile e per giuſta cauſa rivocato . Cominciamo dal dimoſtrar la ſeconda propoſizione. Suppoſta la eſiſtenza de' privilegj oneroſi ; queſti eran rivocabili per due ragioni , una generale , l' altra particolare, naſcenti ambedue dal dritto pubblico del Regno .

Ra-

Ragione generale della rivocabilità de' privilegj.

Non è nuova presso noi la questione, se i privilegj di perpetuo demanio si possano rivocar dal Sovrano. Nel Foro si sono distint' i privilegj in gratuiti, ed onerosi; ed è prevaluta la massima che il Principe possa senza causa rivocare i privilegj gratuiti, e che possa, per gli bisogni dello Stato, rivocare i privilegj onerosi, *refuso pretio*. Molte son le ragioni, per le quali è stabilita cotesta teoria, le quali possono riscontrarsi presso i nostri Scrittori. Ne addurremo una sola, che ampiamente, e con molta dottrina fu sviluppata dal Reggente Galeota, il quale essendo Presidente di Camera fè da Commessario, allorchè questo articolo si discutè solennemente nel 1638. Egli esponendo la differenza tra la concessione del feudo, e la concession del demanio, dimostra che la prima è irrevocabile, perchè si trasferisce il dominio utile al concessionario; non così la se-

conda, nella quale il Principe non trasferisce alla Università il dominio utile, ma il ritiene presso di se. E benchè prometta di non alienarlo, questa promessa contiene sotto di se l'implicita condizione: *quousque causa publica urgens superveniens non cogat, non tam contractum resolvere, vel ab eo discedere, quam gratiam effectu suspendere, vel in totum tollere* (1). Altrimenti la promessa non solamente lederebbe la facoltà inerente al dominio, ma ancora la potestà suprema del Principe, ed il ben dello Stato.

Ma lasciamo star le ragioni, le quali son superflue ove il dritto è certo. Cotesto articolo è stato deciso cento volte; ed è celebre la decisione fatta nel 1521 dal S.C. aggiunto al Collaterale, sulla rivocazion de'privilegj delle Università di Teramo, e di San Severo; sulla quale osserva il Galeota: *In quo casu decisus fuit uterque articulus tam privilegii domanii concessi ex causa remunera-tio-*

(1) *D. resp. fisc. XXIII, n. 367.*

tionis servitiorum civitati Therami, ob multa servitia per eam præstita, ac damna per eam incursa & passa ab hostibus, & invasoribus Regni, pro servanda fidelitate; quam etiam conventionis de retinendo civitatem Sancti Severi in domanio, soluto pretio Comiti Pipino, qui eam emerat tempore Regis Roberti. Et nihilominus fuit iudicatum, potuisse Carolum V invictissimum privilegia transfusa in contractum revocare, & terras alienare, dum simpliciter asseruit, id facere ob causam necessariam Reipublicæ, pro statu pacifico, & aliis justis causis (1). Ed è ancora più classica la decisione, che nel 1638 fu fatta per punto generale dal Collateral Consiglio a relazione della Regia Camera, nella quale intervenne da Commessario il Galeota. Ecco il decreto: *In causa Regii Fisci prætendentis debere procedi ad venditionem, & infeudationem plurium civitatum, terrarum, casalium, & locorum do-*

(1) *Capyc. dec. 166.*
Galeot. d. resp., n. 309.

manialium Regni , tam eorum , qui fruuntur Regio domanio ex ſimplici & pura gratia, vel propter merita, & ſervitia præſtita , & enunciata in privilegiis ſereniſſimorum, & invictiſſimorum retro Regum, quam eorum, qui domania obtinuerunt, mediante pretio etiam condigno, & æquivalenti per viam contractus cum ampliſſimis clauſulis, idque ob præſentes urgentes neceſſitates, ob juſtam & neceſſariam cauſam publicæ utilitatis & conſervationis Regni, ac Status ſuæ Catholicæ Majeſtatis . Die 25 menſis Februarii 1638: Viſis actis, & facta relatione per Regiam Cameram Summariæ in Collaterali Conſilio ſub die 23 prædicti menſis, coram illuſtriſſimo & excellentiſſimo Domino Prorege , referente magnifico Præſidente Fabio Capycio Galeota ipſius Regiæ Cameræ Præſidente, fuit per dictam R. Cameram, accedente voto ill. & ſpectabilium Reg. Cancellariam Regentium, proviſum & decretum., quod ſtante prædicta imminenti neceſſitate includente cauſam publicam, procedatur ad venditionem, & infeudationem omnium civitatum, terrarum, caſalium, & locorum deſcriptorum in petitione

R.

R. Fisci , etiam illorum , qui pro obtinendo domanio prædicto , quocumque modo , & forma solverunt pretium commensuratum ad concessionem regii domanii , exceptis & reservatis illis civitatibus , terris , & locis , qui fuerunt venditi vel transacti ab annis quindecim citra , restituto tamen pretio soluto per ipsas Universitates, tempore concessionis domanii, in tot functionibus fiscalibus , vel aliter , prout melius tempore habili fieri poterit , deducto tamen pretio corporum , etiam jurisdictionalium de jure Baronum , ipsis Universitatibus , occasione domanii concessorum , habita etiam ratione adobarum , & servitiorum , etiam extraordinariorum, & releviorum per ipsas occasiones dictorum corporum forte debitorum , hoc suum &c. (1) .

In conseguenza di cotesta decision sinodale, furon vendute parecchie terre, benchè avessero privilegj onerosi , e tra queste Montecorvino , che avea comprata tal grazia da Filippo II collo sborso di ducati 18000 ,

(1) *Galeot. in fin. d. Resp. XXIII.*

18000, ed i Casali di Nola, che furon venduti al Re di Polonia, dopo una lite, su cui il Reggente Sanfelice compilò la decisione CCCXI.

Ragione particolare.

Nel caso nostro concorre una ragione particolare, poichè le due Università vantano privilegj di Re Aragonesi posteriori ad Alfonso I. Or tali privilegj, dove non fossero accompagnati o dal possesso, o dalla conferma di Ferdinando il Cattolico, e de' suoi successori, furon sempre riputati di niuna forza. Perciocchè, siccome attestano e gli Storici, anche stranieri, e gli Scrittori del Foro, che fiorirono in quella epoca, Ferdinando il Cattolico tra gli Aragonesi non tenne per Re legittimo altri che Alfonso I, non già Ferrante I, ed i suoi discendenti: e ciò perchè Ferrante I fu figliuolo spurio di Alfonso, a cui perciò ne' Regni di Aragona, e di Sicilia succedette il fratello Giovanni, che fu padre di Ferdinando il Cattolico, il quale per la stes-

ſteſſa ragione avrebbe dovuto ſucceder nel Regno di Napoli, conquiſtato da Alfonſo col danajo, e colle armi di Aragona. Quindi il Cattolico rigettò ſempre il titolo di erede de' quattro ultimi Re Aragoneſi, nè volle aſſumere il nome di Ferdinando III, per non riconoſcere i due Ferdinandi, figliuolo, e nipote di Alfonſo.

Poſſono riſcontrarſi tra gli Storici il Giovio (1), il Surita (2), il Preſidente de Thou (3), e 'l Giannone (4): e tra gli Scrittori del Foro, il Loffredo (5), il Revertera (6), il Freccia (7), il de Marinis (8), e 'l Coſtanzo (9). Ma baſta una de-

(1) *De vir. M. Conſalv. L. III.*
(2) *T. VI, l. 7, c. 40.*
(3) *Hiſtor. L. I.*
(4) *L. XXIX c. 4.*
(5) *Conſil. IV n. 16 & 17.*
(6) *Deciſ. XXXIII.*
(7) *De ſubfeud. L. II qu. 27.*
(8) *Reſolut. CLXXIII, T. II.*
(9) *Comment. in Pragm. IV de poſſeſſor. non turb. n. 1.*

decisione riportata dal Moles, il quale contesta questa teoria come *jus in Regno receptum*. Il Duca di Termoli della famiglia di Capua avea comprato il casale di Marcianisi nel 1495 da Ferdinando II; ma il possedea la Università di Capua per concessione di Ferdinando il Cattolico. Si agitò nel Collaterale se il Fisco fosse obbligato a mantenergli il privilegio, o almeno a rendergli il prezzo. Ecco ciò, che decise il Collaterale: *Sed his non obstantibus decrevimus in Collaterali Consilio, habita praematura discussione sub die 3 octobris 1572, quod Rex Catholicus, & successive Rex noster Serenissimus ejus heres, non teneatur ad observantiam dispositionum per Regem Federicum, & ejus Praedecessores: quia Rex Catholicus venit in hoc Regnum tanquam heres Regis Alfonsi I, exclusis Rege Ferdinando I, . . . praefati Alfonsi filio spurio ac adulterino, & successoribus . . . Ideo Rex ipse Catholicus Ferdinandus non venit in hoc Regnum uti heres, nec uti successor Regis Federici expulsi, sed ex persona Regis Alfonsi I Patrui, & in aliis* Re-

Regnis paternis sui prædecessoris . . . . Ideoque etiam nunquam voluit vocari Ferdinandus III . . . . Et hanc interpretationem habuerunt perpetuo Prudentes hujus Regni, ut non teneretur Rex Catholicus de factis præfatorum Regum Prædecessorum, nisi in his, quæ per eumdem Regem per hanc Pragmaticam editam Thori fuerunt confirmata, & secundum ipsam interpretationem judicavimus in causa prædicta, ut videri poterit decretum in libro votorum Cameræ anni 1572 *die* 3 *octobris, referente D. Alfonso de Salazar* (1).

Ciò posto, dove esistessero i privilegj onerosi delle due Università, non avrebbero alcun vigore, perchè non garentiti nè dal possesso, nè da conferma del Cattolico, e de' Re successori, anzi dal Cattolico espressamente rivocati nel suo diploma de' 16 di maggio 1506.

 Ine-

(1) *Decis.* §. *XXIII de jur. devolut., quæst.* 17.

Inesistenza de' contratti per lo demanio.

Sinora abbiam ragionato nella ipotesi della esistenza de' vantati contratti tra'l Fisco, e le Università. Ma esistono ta' contratti? dove sono i privilegj onerosi? Ecco le carte, che si qualificano per privilegj onerosi di perpetuo demanio. Cominciamo da Mesiano.

Mesiano esibì due copie di alcuni capitoli di grazie accordate da Alfonso II a' 15 di giugno 1494 a cinque Università, cioè Mesiano, Filocastro, Calimera S. Calogero, e Joppolo, che si dicono unite sotto il nome di Baronia di Mesiano. Nel primo capitolo dimandano la grazia del perpetuo demanio, e si risponde col *placet*. Le due copie esibite sono difformi; e si dicono estratte la prima per mano di un Notajo, che non è sottoscritto, dall' originale, che dice conservarsi dall' Archivario di Mesiano (1). La seconda per un No-

(1) *Fol.* 50 *a t. vol. I.*

Notajo di Mesiano da un libercolo, che si dice contenere i privilegj di quella terra (1). L' originale non si è mai esibito.

Una seconda scrittura si è esibita originale in pergamena, ed è depositata presso l' Archivario della Regia Camera; e n'esiste una copia negli atti precedentemente esibita, la quale non si è confrontata coll' originale. Contiene un privilegio del Rè Federico in data de' 4 di giugno 1498, nel quale sono inseriti i capitoli delle grazie dal medesimo fatte alle Università di Mesiano, e di quattro Casali: e nel primo di essi si promette di non concedere ad alcuno la detta Terra (2). E nel corso del privilegio son mentovati i meriti degli uomini di Mesiano per aver sofferto *infinita damna, & jacturas* nella guerra precorsa, cioè nella invasione di Carlo VIII.

Non vogliamo attaccar briga sulla ve-

(1) *Fol.* 596 *cod.*

(2) *Fol.* 459 *cod.*

rità, o falsità di questa scrittura. Sia pur vera: può ella qualificarsi per un contratto, per un privilegio oneroso?

Il nostro Foro sin da' primi tempi adottò la teoria di Giasone (1), ch' è fondata sulla legge, per rispetto a' privilegj remuneratorj, ne' quali non interviene prezzo. Tre requisiti debbon concorrere cumulativamente, onde assumano la forza di contratto: 1° che i meriti siano specificati; 2° che non siano, secondo il linguaggio de' Forensi, *obsequialia*, cioè di quelli, che corrispondono al dover di sudditi verso il Sovrano; 3° che adeguino il valor della cosa conceduta. Dove manchi alcuno di tai requisiti, il privilegio, giusta la opinione ricevuta nel Foro, non può qualificarsi se non per mera grazia, la quale può esser rivocata a beneplacito del Principe, senza necessità, senza causa. Di tal teoria fece

uso

(1) *In L. Titius puerum ff. de obseq. patron. praest.*

uso il Collaterale in tempo di Carlo V, per escluder dal demanio la Università di Seminara (1); e con tal teoria si è sempre giudicato nel nostro Foro (2).

Or nel privilegio di Mesiano non concorre alcuno de' requisiti accennati. Non sono specificati i meriti degli uomini di quella terra; i danni sofferti per la guerra furono comuni alle altre popolazioni del Regno, ed era per tutte un dovere il serbar fede al proprio Sovrano; e conseguentemente non potè esservi alcuna misura tra' supposti meriti, e la ricompensa.

Passiamo all'esame delle scritture esibite dalla Università di Monteleone. Questa non ha privilegio, ma alcuni capitoli di Ferdinando I del 1480, di Federico nel 1500, e di Consalvo di Cordova nel 1503. E' inutile parlar di quelli di Alfonso II in data de' 12 di maggio 1494, perchè tutt' al-

(1) *Revertera decis.* 409 *n.* 3.

(2) *V. votum Præs. de Franchis apud Galeot. Respons.* XXIII, *n.* 342 *ad* 344.

altro contengono, fuorchè conceſſion di demanio. Di tutte le accennate ſcritture, la ſola, cui ſi vuol dare la qualifica di contratto, ſono i capitoli di Re Federico del 1500, giacchè in tutti gli altri nè ſi parla di meriti, nè v' interviene prezzo.

Or i capitoli di Federico danno la idea non di un contratto, ma di una grazia condizionale, cioè della grazia di ridurre al demanio la Città di Monteleone, mediante il pagamento di due mila ducati agli eredi di Giovan Battiſta Brancaccio, che dovean cedere le loro ragioni alla Univerſità. E dove pure poteſſe aſſumer la natura di contratto, ſarebbe un contratto incoato, ma non perfetto; poichè il privilegio non mai fu ſpedito. Il ſolo memoriale col *placet* non aveva alcun valore, nè ſede in giudizio per eſpreſſi ſtabilimenti de' Re Aragoneſi, i quali con prammatica del 1510 furono rimeſſi in oſſervanza (1). Ed ecco il.

(1) *Pragm. I de fide, & auctorit. memorial. ſeu libell.*

il perchè la Univerſità conſcia di queſto ſtile ſupplicò che ſi ſpediſſe il privilegio , e ſi depoſitaſſe in mano di un terzo , pendente la ſoddisfazione de' ducati 200 , promeſſi a' Brancacci , da non conſegnarſi ſe non ſeguita la ſoddisfazione (1). Or queſta condizione dimoſtra due coſe : la prima che la grazia non fu compita , la ſeconda che non fu compita per fatto della medeſima Univerſità , la quale non adempì a' pagamenti promeſſi . E queſto fatto oltre che dee legalmente preſumerſi per la ineſiſtenza del privilegio ; è provato colla teſtimonianza degli Storici Monteleoneſi, e co' capitoli de'

(1) *Supplicano V. M. ſi degni farli ſpedire lo privilegio del demanio con liberarli di detto governo , e ſi contentano , che pendente la ſodisfazione di detti* 2000 *ducati , quali pagaranno nelli termini appuntati col magnifico meſſer Joan del Tufo , detto privilegio ſtia in potere di un terzo a neſſun delle Parti ſoſpetto , e finito il pagamento ſi conſegni ad eſſa Univerſità per cautela ſua propria .* Fol. 457 in f. at. vol. I.

de' 29 di maggio 1501 tra la Univerſità, ed Ettore, da' quali appare, che i Monteleoneſi impotenti ad adempir le condizioni del contratto co' Brancacci, vollero eſſerne diſobbligati, e riconobbero per loro perpetuo Governadore Ettore, da cui ottennero molte conceſſioni (1).

Ecco adunque che le due Univerſità non hanno azione al demanio. Neſſuna di loro ha privilegj oneroſi; Monteleone non ha neppure privilegio; e quando gli aveſſero avuti, ſarebbero ſtati rivocabili, e per giuſte cauſe rivocati, prima da Federico, poi da Ferdinando il Cattolico.

Finalmente dove anche ſi fingeſſe, che alcun' azione poteſſe ſorgere alle due Univerſità da' vantati lor privilegj; l'azione ſarebbe rimaſa eſtinta dopo tanti atti di ricognizioni nello ſpazio di tre ſecoli. Nel 1501 riconobbero Ettore, e ne ottennero con-

(1) Si veggano le pag. 91 e 92 di queſta Scrittura.

concessioni: nel 1504 riconobbero il G. Capitano; nel 1507 riconobbero di nuovo Ettore, e ne ottennero la conferma delle prime concessioni.

Mesiano in Dicembre 1501 chiese al G. Capitano una conferma de' privilegj, ma non parlò di demanio. Nel 1505 dimandò altra conferma de' privilegj *præter demanium*, e con questa clausola l'ottenne. Colla stessa clausola ottenne altra conferma de' suoi privilegj dall' Imperador Carlo V nel 1536.

Monteleone anche fu sollecito a chieder nel 1503 dal G. Capitano la rintegrazion del demanio, che asserì aver perduto per l' importuna impetrazione di Ettore; ma non la ottenne se non *ad beneplacitum*. Ed infinite capitolazioni fece di tempo in tempo con Ettore, e co' suoi discendenti, le quali furon pubblicate dal Bisogni, e sono in verde osservanza. Or questo solo basterebbe a perimere qualunque dritto si volesse fingere che le due Università avessero avuto. Ascoltisi la sentenza di Andrea d'Isernia:

 Sed

Sed stando triginta annis sub domino speciali, jus quæsitum sublatum esset tanto tempore, quantum ad eos, C. de præscript. 30 annorum, sed contra Fiscum non, si vellet eos ad demanium revocare: verum ex jure Fisci non defendent se homines isti ff. si servit. vendic. l. loci §. competit. Sed si cum receperunt Dominum specialiter protestati fuerunt, quod erant de demanio, & quod non reciperent eum in dominum, & si coacti fuerunt recipere; non præjudicaret eis ff. de jud. l. 2; extra quod met. caus. c. 1. Sola autem protestatio non sufficit, si postea eum in dominum receperunt. Quia eo ipso per actum contrarium obviant protestationi, ff. de condict. indebit. quod quis sciens; extra de sentent., & re judicat. (1).

CA-

(1) *Isernia in cap. Imperialem de probibit. feudi alienat. §. nec dominus feudi n.* 48 & 49.

CAPO IV.

Per le leggi comuni, e del Regno deesi imporre perpetuo silenzio alla lite.

Cotesta proposizione è una conseguenza delle cose dette finora. L'azione delle Università è temeraria, e vana: e'l Fisco non solamente non ha azione, ma per le solenni regie promesse, ripetite ne' due diplomi di Federico (1), e di Ferdinando (2), è obbligato a garentire il Possessore da qualunque litigio. Sarebbe adunque da tollerarsi che ad istanza del Fisco, e delle Università si aprisse un *termine*, per involvere il Possessore in una lite lunga e dispendiosa?

Ma il termine, secondo il volgar motto del Foro, non si niega al Diavolo; ed il Fisco non è da porre all'in giù del Diavolo, nè le Università debbon riguardarsi da meno. Il termine, se non altro, è una ce-

(1) *Doc. I dalla pag.* 13 *alla pag.* 15.
(2) *Doc. VII, pag.* 42 *e* 43.

cerimonia, una buona creanza, che si usa all' Attore, senza pregiudizio del Reo: se all' Attore non giova, suo danno.

Cotesto linguaggio del volgo forense non è da temere che venga adottato da' nostri sapientissimi Giudici. Essi sanno quanto gran male sia la lite in se stessa, e come le leggi raccomandino ai Magistrati di diminuir le liti, le quali son le guerre private, che turbano la pace delle famiglie, donde dipende la pace interna dello Stato. *Cum ad officium Praetoris pertineat lites deminuere*, disse Giuliano (1): ed una delle nostre leggi inculca il rito il più celere per diminuire il danno de' litiganti: *Quantum est possibile, cordi nobis est lites minuere, & eisdem brevem finem imponere, expensis, damnis, & interesse nostrorum fidelium posse tenus obviare &c.* (2). Quindi allorchè il Giudice conosce che l'azione manca, o non reg-

(1) *L. 21 ff. de reb. cred.*
(2) *Rit. CCLXXXIX.*

regge, tronca il corſo della lite. Così deciſe a Ruote giunte il S. C. per teſtimonianza del Rovito: *Ut ſcilicet quando in promtu conſtat actori non competere actionem intentatam, impediatur proceſſus ad ulteriora* (1); e così decidon tuttodì i noſtri Tribunali, perciocchè *pati non debet Judex judicia eludi, & homines litibus & expenſis fruſtrari* (2). Il dubbio non può già cader nella maſſima, ma nell' applicazione. Or noi *in promtu* abbiam dimoſtrato che non compete azione nè al Fiſco, nè alle Univerſità; giacchè quel titolo, con cui gli Attori vogliono che ſia giudicato il noſtro Cliente, eſclude affatto le azioni loro, le quali non hanno altro ſondamento che mere ſuppoſizioni, temerarie ed aſſurde, le quali ſono ſmentite dalla Storia, da' monumenti, e dalle ſteſſe carte da eſſi eſibite.

Or

(1) *V. Petra in Rit. M. C. 294, n. 16.*

(2) *Menoch. de arbitr. Judic. Lib. I, quæſt. 16, n. 4.*

Or dunque si darà *termine* agli Attori contra la Storia, i monumenti, e le scritture loro medesime? E si darà termine ad impugnar la verità, ed il valore di due privilegj registrati ne' quinternioni, e consegrati da un possesso non mai interrotto, e sempre tranquillo, di trecento anni? I privilegj de' nostri Sovrani non vagliono certamente meno delle conferme de' Romani Pontefici. Or sul valore di queste, per un canone di Papa Alessandro III, il quale, siccom' è noto, fu gran Giureconsulto, non è lecito aprir giudizio, *nisi certum sit quod sint per falsi suggestionem elicitæ* (1). Le parole *certum sit* escludono del tutto le conjetture. Ma gli Attori non che pruova, non han dato nè pure indizio da far sospettare che il privilegio di Ferdinando si fosse impetrato *per falsi suggestionem*: e per contrario e la Storia, ed i monumenti coevi, ed il complesso di tutte le circostanze, pruovano ad evidenza che quel privilegio fu dato con pie-

(1) *X. de confirm. util. vel inut. c. 2.*

piena cognizion di causa, la quale da se sola, per comun sentimento de' DD., basta a qualificarlo per un titolo nuovo, e maggior di ogni eccezione (1). Dunque non essendo lecito dubitar della validità di quel privilegio senza offender la critica, ed il buon senso: quale altr' oggetto potrebbe avere il *termine*, fuor che quello d'illaqueare il possessore in un lungo giudizio, con danno delle stesse Università attrici, le quali son gravate di spese senza speranza di alcun profitto? Il *termine* in tal caso non sarebbe altro che *illaqueatio maliriosa prætextu legis*, per servirci di una frase del celebre Bacone di Verulam (2). Ma oltre queste ragioni generali, competono al nostro Cliente tre nobilissime eccezioni, le quali impediscono di aprirsi il termine in questa causa. Cotali eccezioni emergono da tre Prammatiche, promulgate, la prima per la tranquil-

(1) *Antunez Portugal de donat. Reg. Lib. II*, *c. 79 n.* 31.
(2) *In tractat. de justit. univ. aphor.* 1.

quillità de' proprietarj , la ſeconda per la pace interna del Regno, e la terza per la ſicurezza dello Stato.

I. ECCEZIONE

La Prammatica XXXVI de Feudis.

Di queſta Prammatica ci ſiam valuti nel preludio di queſta ſcrittura, per fondare il titolo della legge, cioè la centenaria, la quale diſpenſa dal ricercare il titolo dell' uomo, cioè la inveſtitura; ma qui nė facciam parola per dimoſtrare, che, dove la cauſa ſi doveſſe giudicar col titolo dell' uomo, che gli Attori hanno eſibito per conto del Poſſeſſore, anche in tal caſo varrebbe la eccezione della Prammatica a farlo ſicuro da ogni moleſtia. Che ſia così il dichiara la ſteſſa Prammatica, la quale, perchè non vaglia la centenaria, ricerca due condizioni; la prima che il titolo ſiaſi eſibito dallo ſteſſo poſſeſſore, la ſeconda che coſti della inſezione del titolo. Or di queſte due condizioni abbiam finto che una

una si fosse verificata, cioè la esibizione del titolo : ma non si è per certo verificata l' altra, cioè che non si possa dubitare del vizio del titolo, giacchè per quanto coraggiosi sieno i nostri Avversarj, non diranno che i loro argomenti rendano chiara la infezione del titolo, e dove il dicessero, no'l darebbero a credere ai Giudicanti, i quali ben veggono che gli argomenti della Parte si riducono a mere supposizioni, smentite da fatti evidenti. Or tostochè non sia certo il vizio del titolo, giova il possesso centenario al reo convenuto, giacchè nel dubbio la legge presume a vantaggio del possessore. Poichè la Prammatica si è uniformata alle massime ricevute negli altri Fori di Europa, ascoltisi sopra ciò quello, che ne scrisse il Fontanella, sulle tracce del Menochio, e del Barbosa: *Non quæcumque tituli nullitas impedit præscriptionem,... sed ea solum, quæ est manifeste apparens & notoria, ita ut nulla caussa & tergiversatione excusari valeat, prout eleganter in specie tradit Menoch. de retinend. possess. remed. 13 num. 638, & Petr.*

 Bar-

Barbof. in rub. de præfcript. num. 367 *&* 368. *Unde poftea n.* 370 *infert , quod fi tituli nullitas & injuftitia non fit notoria , fed neceffum fit eam aliter demonftrare , non habebit locum conclufio communis , ex tituli nullitate impediri præfcriptionem , cum ceffet illud requifitum notorietatis nullitatis .* Si confrontino coll' autorità del Fontanella le parole della Prammatica , e fi vedrà che contengono la fteffa dottrina : *Poffeffionem five immemorabilem , five centenariam procedere contra Fifcum , & tutos reddere poffeffores bonorum & jurium feudalium vel regalium , a quacumque moleftia Regii Fifci , etiamfi conftaret de titulo vitiofo , infecto , & invalido , dummodo titulus prædictus non fit exhibitus ab iisdem poffefforibus .*

II.

II. ECCEZIONE.

La Prammatica detta di Toro, de' 18 di aprile 1505.

Con questa Prammatica Ferdinando il Cattolico provvide alla quiete del Regno. Debellati i Francesi, tutti coloro, i quali aveano perduti i loro beni sotto i Re Aragonesi, cercarono di ricuperarli. Il Cattolico conoscendo che le interminabili liti tra gli antichi e nuovi possessori, e tra essi ed il Fisco, avrebbero alimentate le discordie civili, e renduto incerto e quasi precario il dominio delle cose, con pubblico danno; si avvisò di troncarne la radice, ordinando che le possessioni tanto feudali, quanto burgensatiche, tolte da' Re Aragonesi, confiscate, o ad altri donate, o vendute, o in qualunque modo alienate, si tenessero nella stessa guisa ch' erasi fatto in tempo di que' Sovrani, senza che ad alcuno fosse lecito muover quistione ai Posses-

sori , bene o male che si fossero fatte le confische, e le alienazioni . Se non che per quelle, che eransi fatte da' tre ultimi Aragonesi, per la ragione altrove da noi accennata, si riservò di accordare , *cognita causa* , il permesso di muover lite : *Mandamus, & jubemus , quæcumque a prædictis Regibus Alphonso , & Ferdinando secundo , & Friderico capta , erepta, & confiscata , donata , & quovis modo concessa fuerint , utrum id iure , aut iniuria factum sit , lis aut quæstio moveri quæcumque , & super illis de iure aut de facto innovari non possit, absque nostro speciali mandato , et expressa prius a nobis licentia impetrata &c.*

Questa riserva, contenuta nel secondo capo della Prammatica, finì del tutto mercè una dichiarazione dell' Imperador Carlo V, riferita dal Minadoi : *Quæ Pragmatica licet diversa capita contineret , ad unum redacta est per Carolum V Imperatorem nostrum , scilicet ut nullo casu procedatur contra gesta per illos Reges, ex declaratione facta in causa. Comitis Con-*

Condoranni (1). Donde surse il detto de' nostri DD., cioè che *exæquata est dispositio Regiæ Pragmaticæ editæ Thori tam in primo, quam in secundo capite* (2).

Tolta adunque ogni distinzione; chi possiede per effetto di un titolo di Re della stirpe Aragonese, è scevero da ogni molestia, ancorchè il titolo sia infetto di nullità, o d'ingiustizia. Così prescrisse il Cattolico con quelle parole, *iure, vel iniuria*: così costantemente si è osservato da' Tribunali, per testimonianza di tutt'i DD. (3), tra' quali merita esser distinto il Reggente Moles, che fiorì ne' tempi di Carlo V, e di Filippo II. *Semper judicavimus*, son parole del Moles, *quod ad finem ut habeat locum exceptio Pragmaticæ, sit considerandum,* an

(1) *Minadoi ad Constit. In aliquibus, in princ. n.* 34.

(2) *Rovit. ad h. Pragm. n. 6.*

(3) *V. Salernit. dec.* 37 *n.* 1 & 2.
Camill. de Medic. conf. 158 *n.* 27 & *seq.*
Galeot. Resp. fisc. XIX n. 69 & 75.

an fuerit factum, non cur fuerit factum. Imo nec voluimus considerare, si animus Regis disponentis fuit velle facere id, quod fecit, ut in causa terræ Latronici cum ill. Principe Bisiniani fuit dubitatum, quia in anno 1496 *Rex Ferdinandus II, et Rex Fridericus restituerunt Principi Bisiniani omnes terras eius Status, et inter alias terram Latronici; modo Fiscus opponebat, quod in illa restitutione Reges prædicti fuerunt decepti, nec habuerunt animum restituendi terram Latronici, postquam illa non fuerat devoluta ipsis Regibus per rebellionem prædicti Principis restituti, sed per rebellionem Nicolai Riccii, cui per prius Terra prædicta fuerat vendita per Principem cum assensu Regis, et ideo allegabatur pro parte Regii Fisci, quod postquam Reges voluerunt tantum facere restitutionem Principi, illa restitutio importabat solum ut ius suum recuperaret, l. quod si minor, §. restitutio, ff. de minor., l. fin. C. de sent. pass., et sic restitutio non poterat amplius operari, nisi ut ius suum consequeretur Princeps, non ut lucrum caperet, et propterea dicebatur, quod*

in

in restitutione prædicta facta Principi Bisiniani deficiebat voluntas Regis respectu Latronici, quia nihil tantum contrarium consensui, quam error . . . . . Sed his non obstantibus contrarium decisimus, quia attendimus solum factum Regis, sive illud iuridicum, sive iniuridicum factum fuerit, sive erraverit, sive non erraverit; quia licet defecerit animus eripiendi a tertio, non ideo minus dicitur ei facta iniuria, l. cum qui §. si iniuria ff. de iniur. Ideo Pragmatica prædicta utitur amplissimis verbis, quovis modo disposita sint, *quod verbum tanquam generale omnia comprehendit, tanto magis quia rei alienæ vere est dispositio, l. rem alienam, ff. de contrah. empt.: et licet errans non transferat dominium, tamen transfert titulum . . . . . Et ita in multis causis fuit decisum, quod hoc solum sit attendendum, quod Rex aliquid fecerit, et non qualiter, nec quo animo fecerit, et ita iudicatum fuit in dicta causa Latronici in Collaterali Consilio, die* **26** *septembris* 1572, *me referente* (1).

Se

(1) *Decis.* §. *XXIII*, *quæst.* 14.

Se vi fu caſo, in cui ſembra che non doveſſe giovare al Poſſeſſore il titolo del Re Federico, certamente fu quello, che ci narra il Moles nel luogo, che abbiam traſcritto. Federico reſtituendo i beni confiſcati al Principe di Biſignano, comprende tra quelli il feudo di Latronico, confiſcato ad altro Barone. Era viſibile l' errore; e ne riſultava la nullità del privilegio per difetto di volontà del Concedente. Ciò non oſtante il Collaterale eſcluſe l' azione del Fiſco, non perchè ingiuſta, ma perchè abolita dalla Prammatica. Nè gli parve che in tal guiſa il Legislatore avrebbe data la ſanzione a tanti atti d' ingiuſtizia, o di violenza: perciocchè vi ha de' caſi, ne' quali la tranquillità dello Stato eſige il ſagrifizio de' dritti di alcuni individui. Il Cattolico ſeguì l' eſempio di Traſibulo allorchè pubblicò l' amneſtia in Atene; e del Senato Romano così quando confermò gli atti di Lucullo nella guerra di Mitridate, come quando eſeguì gli atti di Ceſare, dopo la morte di quel Ditta-

to-

tore; e l'esempio assai più vicino del Re Alfonso , il quale , dato fine alla guerra, con due Prammatiche vietò di ammettersi alcun' azione , comechè giusta , contra gl' invasori , i quali da lui avessero ottenuti privilegj confermativi (1) .

Ciò posto, il nostro Cliente non ha neppur bisogno di prevalersi del suo buon dritto : sia pure illegittimo l' acquisto di Ettore ; abbia quegli ingannato il Re Federico (si possono finger cose più contrarie alla verità?) : pure in tal caso la Prammatica di Toro il garentisce dalla molestia del Fisco , e delle Università , e toglie loro ogni azione . Il nostro Cliente ha con formale istanza , e colle debite riserve (2), opposta loro la eccezione di questa Prammatica , la quale , sì come tutte l' eccezioni perentorie , può opporsi in qualunque parte del giudizio , ed opposta fa cessa-

O o

(1) *Pragm. I. & II de possessor. non turband.*
(2) *Docum. pag. 119.*

ſare la giuridizione del Giudice (1). Ecco come ne ragiona il Preſidente de Curte: *Dum exceptio iſta a poſſeſſoribus opponitur, reddit Judices ſine juriſdictione, & habentur ac ſi eſſent privati . . . . & propterea oppoſita hujuſmodi exceptione, quæ ex iſta pragmatica reſultat, non dicitur amplius Judex in cauſa principali niſi eatenus, quatenus habet facultatem cognoſcendi ſi locum habet Pragmatica, & ſi vellet cognoſcere de cauſa principali nihil ageret; nam quando extat ſtatutum, quod tollit juriſdictionem & denegat audientiam, ſi Judex de facto audit, non valet ſententia. Et propterea nos obſervamus quotidie, quod quando opponitur hæc exceptio, vel illam abſque termino determinamus non obſtare, quando conſtat non adeſſe requiſita; vel obſtare quando in promtu conſtat de requiſitis; vel in dubio, quando eſt dubium an poſſit militare, dicimus quod capiatur informatio circa concernentia exce-*

(1) *Afflict. in Conſt. Dilationes n.* 44.
Aget. ad Moles §. XXIII, *qu.* 19, *n.* 5.

ceptionem Regiæ Pragmaticæ, & instructo postmodum processu super ea, pronunciatur obstare, vel non obstare: nunquam tamen consuevimus tractare de meritis causæ dum pendet discussio, an militet vel non hæc exceptio, & hoc illa ratione, quia partibus denegata est audientia, a Judicibus sublata est jurisdictio (1).

Or chi potrà rivocare in dubbio che militi nel caso nostro cotesta eccezione? E' certo il possesso del nostro Cliente; e per le cose dette nel primo §. del primo capitolo di questa scrittura, è certa la verità del privilegio di Federico. Si dubiterà forse se la eccezione della Prammatica vaglia contro del Fisco? Ma cotesto dubbio, svegliato dal Pisanelli, è risoluto letteralmente dalla Prammatica con quelle parole: *in fiscum redacta*, le quali fanno sì che la eccezione possa opporsi egualmente dal Fisco, e contro del Fisco, sebbene alcuni Dotto-

(1) *Diversor. Jur. feudal. T. I, pag.* 70 *&* 71 *a n.* 50 *ad* 55.

ri, come il De Marinis, e'l Costanzo, abbian creduto, che dal Fisco non si possa allegare, sì bene da' possessori contro del Fisco. Che vaglia contro del Fisco, son tutti di accordo, e cento volte i Tribunali l'han giudicato, siccome attestano i nostri scrittori (1), e siccome si è veduto dall' esempio recato dal Moles nella causa pel feudo di Latronico tra'l Fisco, e'l Principe di Bisignano. Basti l'autorevole testimonianza del De Curte, il quale scrisse la sua opera, mentre era Presidente di Camera, e di questa eccezione parlando disse così: *Sicque pro firmissimo & indubitato hodie* *op-*

(1) *Salernit. decis.* 37.
Minad. in constit. in aliquibus not. 5 *n.* 22 *vers.* & *ex his, fol.* 135.
Rovit. decis. 69 *n.* 9.
Novar. in h. Pragm. n. 6.
Galeot. respons. Fisc. XXIX, *n.* 20, & 22.
Staiban. consil. 65 *n.* 30 & 34.
Thor. in compend. decis. verb. Pragmatica fol. 403.

opponitur contra Fiſcum, ſicut etiam quando Fiſcus voluiſſet illam opponere, fuit antiquis temporibus maxime dubitatum ſi liceret ei hanc proponere, & validiſſimis rationibus Piſanellus defendit hoc Fiſco non eſſe permiſſum..... & prima cauſa, in qua judicatum fuit Fiſcum illam opponere poſſe, fuit in cauſa Salvatoris Zurli cum illuſtriſſimo Principe Biſiniani in cauſa gabellæ ſerici, & ſic hodie indiſtinčte, tam pro, quam contra Fiſcum militat hæc exceptio (1).

Molto meno è da dubitare, che la eccezione della Prammatica vaglia contra le Univerſità; giacchè i noſtri Tribunali non ne han mai dubitato, e tra le molte, baſti allegar la celebre deciſione fatta dalla Regia Camera a' tempi del Revertera, contra la Univerſità di Seminara (2). Or la Parte pretende che la eccezione della Prammatica debba in queſta cauſa giovare alle Univerſità attrici, perciocchè vantano privilegj di Re Aragoneſi.

La-

(1) *Diverſ. Jur. Feudal. Tom. I p.71 n.63 in fin.*
(2) *Revert. deciſ. 160.*

Lasciando ſtare ciò, che ſi è detto de' vantati privilegj, baſtano tre ſemplici rifleſſioni a far tacer gli Avverſarj. Primieramente alle Univerſità manca il principale eſtremo della Prammatica, cioè il poſſeſſo, giacchè la Prammatica non accorda altro che la eccezione a chi poſſiede naturalmente. *Adverte*, ſcriſſe il Coſtanzo, *quod hæc Pragmatica tuens poſſeſſores non habet locum in civiliter poſſidente, ut ſi ille moverit litem, & faciat controverſiam naturaliter poſſidenti cum titulo dictorum Regum, tunc hæc pragmatica, quæ eſt exceptio, & non actio, datur in favorem naturaliter poſſidentis, quem voluit defendere, & ab ipſo lites, & controverſias amovere, ut ex proæmio huius pragmaticæ conſtat* (1). In ſecondo luogo la eccezione della Prammatica non vale contro di chi abbia titolo di Ferdinando il Cattolico, autore della Prammatica: *Adverte* (ſon parole dello ſteſſo Coſtanzo) *non habere locum*

(1) *In comment. ad h. Pragm. n.* 3.

cum hanc pragmaticam ad favorem eius, qui spolium prætendit factum virtute provisionum Regis Catholici, & sic factum post hanc Pragmaticam, sicut neque potest opponi contra habentem titulum a Rege Catholico (1). E finalmente i supposti privilegj furono rivocati dallo stesso Re Federico, e poscia dal Re Cattolico; la qual circostanza sola, anche senza le altre, basterebbe a far prevalere il dritto del nostro Cliente. Ascoltisi il Moles: *semper decrevimus, quod quando ambæ partes habent titulum ab eisdem Regibus, etiamsi unus ipsorum habeat causam a primis Regibus, & alter habeat causam a secundis, scilicet ab Alfonso II, Ferdinando II, & Federico, quod exceptio Pragmaticæ prædictæ non militet nisi quando secunda concessio prævaleret, vel esset revocatoria prioris, ut fuit iudicatum in causa Seminariæ in anno* 1560, *quia*

(1) *Ibidem n.* 5.
De Marinis resolut. 173 *n.* 10.

quia tunc non potest dici, quod concurrant duo tituli (1).

Dalle cose dette conseguita, che quanto strana ed assurda è la pretensione delle Università di prevalersi della Prammatica di Toro, altrettanto è fondata l'eccezione, che noi abbiam proposta in virtù di quella Prammatica, a fine d'imporsi perpetuo silenzio agli Attori. Che se si opponesse la opinione di alcuni DD., i quali han creduto che per godere il benefizio della Prammatica non basti il possesso attuale, ma debba concorrere il possesso del tempo, in cui la Prammatica fu promulgata: risponderemmo che l'Afflitto, il più dotto tra essi, a giudizio del più grande uomo del nostro Foro (2), e meglio che altri istruito del vero senso della Prammatica; perchè fu Consigliere di Ferdinando il Catto-

(1) *Loc. citat. quæst. XII n. 6. & 7.*
(2) *Francisc. de Andreis in disput. an fratr. C. I*, §. 8, *n.* 42.

tolico, giudicò che bastasse il possesso *tempore litis motæ*; e che nel caso nostro cessa la ragione, per cui alcuni Dottori inclinarono al sentimento opposto, la qual fu che la interpetrazion dell' Afflitto avrebbe potuto dare occasione d' invadere le altrui possessioni dopo la Prammatica, per indi farsi scudo della Prammatica contr' i legittimi possessori, col pretesto dell' attuale occupazione (1). Cotesta ragione, ripetiamo, cessa

P p nel

(1) *De Curte in diversor. jur. feudal. pag. 71 a n. 64.*

Circa secundum de possessione, certum est quod ille, qui eam opponit, debet habere possessionem tempore litis motæ; tuetur enim pragmatica possessores, ut ex verbis concipi potest, & sic omnes communiter tenent. Sed an ultra possessionem tempore litis, teneatur possidens verificare possessionem tempore editæ pragmaticæ, istud majus est dubium, in tantum quod pragmatica tueatur etiam possessores futuros, qui non possidebant tempore editæ pragmaticæ, sed postea habuerunt possessionem ex titulis habitis ab illis Regibus. In hac quæstione adfuit inter Doctores de S. C. controversia, ut testatur Affl. d. decis.

nel caso nostro, giacchè Ettore, il quale per la sua dimora in Francia, era stato spo-

---

cis. 396, & licet ipse tenuerit opinionem quod pragmatica tuetur e iam futuros possessores, verior semper mihi visa fuit opinio contraria, quod si certum sit hunc, qui opponit exceptionem pragmaticæ, non habuisse possessionem tempore editæ pragmaticæ, juvari illa non possit, dato quod postea consequutus fuisset possessionem . . . . in dubio non est credendum, pragmaticæ conditores, qui sanctissimo zelo inducti fuerunt ad illam promulgandam, ut lites & jurgia tollerentur, & civiles discordiæ sedarentur, voluisse aperire viam delictis, & majoribus dissentionibus, fortasse si aliqui reperirentur, qui haberent concessionem ab illis Regibus, sed non possessionem, daretur illis facultas per violentiam invadendi alienas possessiones, & sic violentias, & rapinas committere, quoniam postea tuti vigore pragmaticæ fuissent redditi: hoc nec dicendum, nec credendum est, ut inde injuria nascatur, unde jura oriri debent. Est tamen verum quod si aliquis tempore litis motæ reperiatur possidere, & dum molestatur opponit exceptionem pragmaticæ editæ Thori, exhibendo titulum ab illis Regibus, non arctarem hunc excipientem ad probandum, quod habuerit possessionem tempore pragmaticæ, illa ratio-

ſpogliato de' beni , fu riposto nel poſſeſſo da Ferdinando il Cattolico, il quale come era ſtato l' autor dello ſpoglio , così fu l' autore della nuova poſſeſſione . Oltreciò la cauſa della reſtituzione di Ettore fa che egli debba eſſer conſiderato come poſſeſſore in tempo della Prammatica , in guiſa che al pari di ognun altro doveſſe goderne gli effetti , e trasmetterne il benefizio ai ſuoi ſucceſſori ; il che proveremo nello ſviluppo della

tione quia ex poſseſſione in præſenti præſumitur in præteritum , ex regul. l. ſive poſſidetis de prob at.

III. ECCEZIONE

La Prammatica ultima De possessor. non turbandis.

QUesta Prammatica può dirsi l'appendice, ed il compimento della precedente. Allorchè Ferdinando il Cattolico emanò l'anzidetta Prammatica, la quale, siccome si è detto, porta la data de' 18 di febbrajo 1505, non poteano reclamarne il benefizio tutti coloro, i quali erano stati spogliati de' loro beni durante la guerra, perchè mancava loro l'attual possesso: ma dopo otto mesi venne in lor soccorso la Pace di Blois, la quale rintegrandoli ne' loro dritti, li restituì nel possesso de' loro beni, ed a tutti gli effetti civili così del possesso, come del dominio ad essi renduto. Ecco le parole del trattato, ratificato dal Cattolico a' 16 di ottobre 1506: *Item pari modo fuit tractatum, & concordatum quod omnes & singuli Principes, Barones, Domini, Milites, & alii cuiuscunque status, vel conditionis sint, prae-*

di-

dicti Siciliæ citra Farum Regni, vel aliunde, qui partem dicti Christianissimi Regis contra præfatum Catholicum Regem tenuerunt, & sequuti sunt, vel eorum heredes legitimi, illico post matrimonium per verba de præsenti factum & conclusum inter præfatum Catholicum Regem, & illustrissimam Dominam Germanam de Fuxo, reponentur & restituentur integre in possessione & fruitione suorum principatuum, terrarum, dominiorum, & bonorum suorum immobilium quorumcumque, quæ ipsi possidebant in initio dicti belli, quod fuit anno Domini 1502 in æstate, tempore, quo armigeri Regis Catbolici Hispaniæ venerunt ad Tripaldam, & Dominus d' Aubigny venit contra eos, quamvis per præfatum Catholicum Regem, vel suos Locumtenentes, vel alios ad id potestatem habentes, fuerint vel sint alienata, aut translata in alios, quacunque causa, quæ sit, aut esse possit . . . . . Quæ alienationes per omnes prædictos factæ non poterunt præiudicare iuri petitorii, nec possessorii dictorum Principum, Baronum, & aliorum, eis spectantium ad bona, quæ ipsi possidebant in initio di-

dicti belli, dummodo prænominati præstent iuramenta, & homagia debitæ fidelitatis præfatis Catholicis Regi, & Reginæ (1).

Cotesto articolo del Trattato, che per le bocche de' nostri Forensi andò sotto il nome di *Capitoli di Tripalda*, perchè rimise le cose nello stato, in cui erano nel tempo della rottura di Tripalda, incominciò ad eseguirsi dopo le nozze della Reina Germana, siccome erasi convenuto, ed ebbe il suo compimento nel tempo della dimora in Napoli del Re Cattolico, il quale vi pose piede nel primo dì di novembre 1506, e ne partì a' 4 di giugno 1507. Per testimonianza del Surita, da cui abbiamo un ragguaglio esattissimo di tutti gli avvenimenti, la esecuzion del trattato, e le infinite difficoltà, che si presentarono, diedero tanto affanno al Cattolico, quanto ne avrebbe dato un' altra conquista (2). Invigilavano

(1) *Dumont Corps Univers. Diplomatiq. Tom. IV pag. 72.*
(2) *T. VI, L. 7, c. 40.*

no alla esecuzione gli Oratori del Re Francese; ed il Cattolico era necessitato a togliere i beni, che avea donati ai suoi benemeriti per mercede de' loro servigj nella conquista del Regno, per restituirli a coloro, i quali erano stati trattati come ribelli, perchè avean seguita la parte Angioina: e sopra molti de' beni, che doveano restituirsi, erano accese liti per le varie concessioni fattene dagli ultimi Re Aragonesi. Per dirimer tai controversie, e per restringere il più, che fosse possibile, le restituzioni, il Cattolico destinò alcuni Auditori, (quelli stessi che poi furon chiamati Reggenti di Cancelleria), ed alcuni Consiglieri (1), i quali con tutto il rigore esaminarono il dritto di quelli, che pretendevano la restituzione de' loro beni, e sopra processi compilati sommariamente fecero molti decreti. Il Guicciardini, Storico contemporaneo, di cui le intere pagine si veg-

(1) *Afflict. decis.* 403 *in fin.*

veggono trascritte dal Giannone, racconta *le querele dei Baroni di ciascuna delle parti, perchè a quegli, che possedevano, oltre che mal volentieri rilasciassero gli stati, furono per necessità scarse e limitate le compensazioni, e a quegli altri si ristrigneva quanto si poteva in tutte le cose, nelle quali accadeva controversia, il benefizio della restituzione, perchè quanto meno a loro si restituiva, tanto meno agli altri si ricompensava* (1).

Le querele di coloro, che o nulla, o poco avean riavuto de' loro beni, compresse sotto il governo di Ferdinando, scoppiarono dopo la di lui morte, avvenuta nel 1516; e Carlo di Austria, poi Imperadore, che gli succedè, per cacciar con dolci lenitivi il mal'umore Angioino dalle viscere de' malcontenti, ordinò che si compisse la restituzion de' beni agli antichi Baroni, che aveano seguitato il partito Francese: ma perchè ciò ridondava in pregiudi-

(1) *Dell' Istoria d'Italia L. VII.*

dizio grande de' possessori, fu sospesa dal Vicerè D. Raimondo di Cardona l'esecuzione dell'ordine, e dato luogo a costoro di tenere un'adunanza nel Monistero di Monte Oliveto, ove fu conchiuso di mandare oratore a Carlo il Marchese di Pescara Francesco Ferrante di Avalos (1). Quel Monarca dopo lungo esame impose perpetuo silenzio all'affare, e prescrisse che non fossero mai molestati nè quelli, a'quali i beni si fossero restituiti, nè quelli, i quali possedessero beni, de' quali si pretendea la restituzione. Ecco l'ordine intero di Carlo, il quale fu inserito nella Prammatica IV *de possessor. non turband.*; e per più chiara intelligenza l'abbiam tradotto letteralmente dallo Spagnuolo. *Item perchè in tempo del detto Re Cattolico mio Signore ed Avo, che Iddio abbia in gloria, quando Sua Maestà si trattenne nel detto Regno di Napoli, fu fatta una certa capitolazione, ed accordo col Serenissimo Re D. Luigi di Francia, che volgarmente si chia-*

 ma

(1) *Parrino nel Teatro de' Vicerè.*

ma la capitolazione della Tripalda, ed a richiesta del detto Re Cristianissimo, e ad istanza de' di lui Ambasciadori, tutti quelli, che dimandavano restituzioni, furono intesi sommariamente, ed a quelli, ai quali effettivamente dovea farsi restituzione, fu fatta; e poichè allora si fece ciò, che dovea farsi, non conviene perciò al nostro servizio, che si abbia più ragione di detta capitolazione, nè che vengano inquietati quelli, che posseggono stati, e beni nel detto Regno: quindi vogliamo, che da ora in avanti, in niun modo in vigore della detta capitolazione possa intentarsi azione alcuna, nè accordarsi dritto, anzi s' imponga perpetuo silenzio a tutti quelli, che in vigore di essa capitolazione volessero intentare alcuna azione. Farete perciò che così si adempisca in tutti i casi, e che in niun modo sieno ammessi, nè acconsentirete giammai che si faccia il contrario, anzi sosterrete CHE TANTO QUELLI, CHE IN VIRTU' DELLA DETTA CAPITOLAZIONE OTTENNERO DECRETI, COME GLI ALTRI CHE POSSEGGONO DE' BENI, CHE NON COMPARISSE ESSERE STATI RESTITUITI,

TI, SIANO MANTENUTI NEL LORO POSSESSO, *e che di ciò si faccia notamento presso tutt' i Tribunali del detto Regno, quale notamento vogliamo, che abbia forza di legge, e di Prammatica perpetua, e ciò per la tranquillità, e per lo bene di esso Regno, e pel beneficio pubblico, essendovi anche molti altri riguardi, che c' inducono a così determinare, quali riguardi non conviene, che siano qui espressi*.

Cotest' ordine fu confermato con nuove istruzioni dello stesso Sovrano date da Barcellona a' 15 di dicembre 1519, ed inserite nella stessa Prammatica, nelle quali si dà per ragione, *che tutti coloro, che pretendevano doversi lor restituire per giustizia terre e stati in cotesto Regno in virtù della capitolazione di Tripalda, furono intesi; e quelli, ai quali assistiva la giustizia, furono ristabiliti ne' loro stati, e gli altri furono esclusi, perchè non avevano dritto nè ragione; e sopra ciò furono fatti molti processi sommariamente, ed interposti molti decreti &c.*

Quindi si raccoglie che per più modi

 fu

ſu aſſicurato il poſſeſſo a coloro, che ricuperarono i beni per effetto della pace. A tenor dell' articolo, la reſtituzione fu piena, ed intera; e ſi ſa che la reſtituzione del Principe ha gli ſteſſi effetti del *poſtliminio* (1), giacchè, al dir del Perez, *operatur redintegrationem prioris ſtatus, & omnium jurium, ac ſi ablata non fuiſſent* (2); ond' è che faccia ricuperar eziandio la eredità ad altri deferita (3). Ma nell' articolo del Trattato ſi volle ſpiegare per maggior ſicurezza che le alienazioni fatte dal Re Cattolico non doveſſero togliere il beneſizio nè del dominio, nè del poſſeſſo ai proſcritti. Dunque non potette lor nuocere la interruzion del poſſeſſo naturale avvenuta dopo la rottura di Tripalda; e ſi reſe comune a quelli tra eſſi, che avean titolo di Federico, o altro Re Aragoneſe, il benefi-
cio

(1) *L. 1, & l. ult. §. ult. C. de ſentent. paſſ. & reſtit.*

(2) *In Lib. IX, Cod. tit. 51, n. 7.*

(3) *L. 1, §. fin. ff. de bonor. poſſeſſ. contr. tabul.*

cio della Prammatica di Toro . Oltreciò per effetto delle istruzioni di Carlo V ottennero una perpetua guarentigia contra chiunque volesse impugnar la giustizia delle restituzioni lor fatte, essendosi vietato ai Magistrati di ammetter le azioni, che si volessero intentare. E ciò ragionevolmente; dapoichè le restituzioni si eran fatte *cognita causa*, compilati i processi, ed intesi gl' interessati: nè comportava la ragion pubblica che si facessero rinascere le stesse controversie, germi delle discordie civili, e che il dominio delle cose fosse sempre fluttuante ed incerto.

Coteste conseguenze sono innegabili e sicure: la Prammatica letteralmente l'esprime, e niuno ne ha mai dubitato nel Foro. Ma, diran gli Avversarj, *quorsum hæc*? Che ha che fare la pace di Blois, che han che far le istruzioni di Carlo V col casò di Ettore, il quale ottenne i feudi per investitura, non per sentenza?

Dunque, rispondiamo, la disputa si restringe al fatto solo, giacchè del dritto

non

non è da dubitare. Quindi se ci riuscirà di dimostrare che Ettore non altrimenti ottenne la investitura di Ferdinando, se non per effetto della pace di Blois: la controversia sarà finita; ed il nostro Cliente sarà perpetuamente sicuro dalla molestia del Fisco, e delle Università contendenti.

Or che Ettore per effetto della pace avesse ottenuta la investitura de' 16 di maggio 1506, il dimostra un diploma dello stesso Re Ferdinando, dato in Valladolid a' 18 di aprile dello stesso anno, un mese dopo le nozze celebrate colla Reina Germana. Con tal diploma Ferdinando, *pro bono & stabilimento pacis, ac statu & quiete Regni & totius Reipublicæ Regnorum nostrorum* (1), restituisce ad Ettore tutt' i beni così burgensatici, come feudali, che quegli avea perduti per aver seguito in Francia il Re Federico, ed esservi rimaso a servigio del Re Cristianissimo; rivoca, ed annulla i ban-

(1) *Docum. VI, pag. 33, verso il fine.*

i bandi , ed altri atti, ne' quali Ettore per tal cagione era ſtato meſſo nel ruolo de' ribelli ; e gli rimette *hoſtilitatem*, *quam dictus Hector incurrit ejuſdem Chriſtianiſſimi Regis ſervitiis inhærendo*, *tempore belli inter nos vigentis* , *& omnes ejus effectus &c.* (1).

Queſto diploma non va a ſangue degli Avverſarj, i quali proteſtano che ſi debban frugare gli archivj di Spagna , a fin di vedere ſe è regiſtrato *in communi privilegiorum tertio fol.229* , ſiccome è notato in piedi del diploma . Ecco un nuovo e bizzarro ritrovato per allontanar la deciſion della cauſa, il cui termine non piace a' Deputati delle Univerſità . Ma gli Avverſarj, che ſi ſono abituati al facile mezzo di dar per falſa ogni carta, che lor non piace, e vogliono che ſi abbia per tale ſulla loro parola, dovrebbero riflettere a due circoſtanze, le quali rimuovono ogni ſoſpetto da queſta ſcrittura. La prima è, che il diploma

(1) *Pag.* 32.

ma si vede transuntato *per magnam Curiam* a dì 17 di dicembre 1506; vale a dire che il diploma fu estratto, e le firme e del Re, e de' Regj Ministri furono riconosciute *Regente, & Judicibus, Actorum magistris, & aliis officialibus dictæ Magnæ Curiæ Vicariæ, præsentibus, pro Tribunali sedentibus, & Regentibus Magnam Curiam supradictam, interponentibus super prædictis eorum & dictæ Magnæ Curiæ judiciariam auctoritatem pariter & decretum* (1). La seconda circostanza è, che cotesto transunto fu esibito nel 1536 in contraddizione del Conte di Sinopoli, che pretendea revindicar lo Stato di Borrello, ed a vista di questo ed altri documenti abbandonò la lite. Sembra che il Conte di Sinopoli, ed i suoi Avvocati, in quella epoca, ne dovessero saper più de' nostri Contraddittori.

Del resto se essi non vogliono esser giusti con noi, vogliam noi esser liberali, ed

(1) *Pag. 36, e 37.*

ed indulgenti con loro. Avventurosamente la Storia, le carte degli archivj fiscali, e fino i monumenti della patria legislazione, ci arricchiscono di pruove tali, che possiamo lasciar da banda il diploma sopraccennato. E dove agli Avversarj non venga il talento di sostenere, che e gli Storici, ed i Sovrani del Regno, ed i Ministri Fiscali fossero andati di concerto per covrire la frode di Ettore; e' pur bisogna alla fine, che elli si arrendano, e la diano per vinta. Eccoci alle pruove.

Che Ettore fosse partito col Re Federico, il dice Ferdinando in un diploma esecutoriato dalla Regia Camera a' 6 di febbrajo 1507, che si conserva nel grande Archivio (1). Che si fosse trattenuto in Francia a' servigj di Luigi XII, e che col carattere di Ambasciadore di quel Sovrano nel 1506, cinque mesi dopo la pace, accompagnò la Reina Germana in Ispagna,

(1) *Docum. X, pag. 67 dopo la metà.*

il dicono due Storici classici, il Mariana, le cui parole abbiam trascritte nella pagina 131, ed il Surita, le cui parole son queste: *Venian con la Reyna por embaxadores del Rey de Francia, y por principales en su acompanamiento, Luys de Amboesa Obispo de Albi, Hector Pignatelo Conte de Burelo, y Pedro de San Andres Juez mayor de Carcassona: y todos los principales Barones Anjoinos, que se recogieron a Francia* (1).

Che per cagione della sua gita col Re Federico, e della dimora in Francia, durante la guerra, fosse stato posto nel novero de' ribelli, e gli fossero stati confiscati i beni, basta a dimostrarlo la grazia, che chiese la Città nel parlamento del 1505 prima della pace, della qual grazia recammo le parole nelle pagine 133, e 134: e più particolarmente il dimostrano due documenti estratti dal grande Archivio. Il primo è il diploma esecutoriato a'6 di febbra-

(1) *T. VI, lib. 6, c. 26.*

brajo 1507, con cui Ferdinando restituisce ad Ettore tre officj concedutigli *in burgensaticum* dai Re Ferdinando II, e Federico, e rivoca le concessioni fattene ad altri, durante l'assenza di Ettore: *& signanter concessione facta per ipsum Viceregem de dicto officio mensuraturæ salis Joanni de Vergara, & de aliis officiis prædictis cuidam nomine . . . , nuncupato, quas . . . . pro Statu & servitio nostro revocamus, cassamus, annullamus, & irritamus &c.* (1). L'altro documento è una liquidazione delle rendite di Mesiano e Monteleone, soscritta dal Luogotenente Michele di Afflitto, nella quale si nota il divario che, per rispetto alle dette rendite, si osservava tra l'anzidetta nuova liquidazione, e la *lista dell'entrate delle terre de' Baroni ribelli*. Ecco ciò, che si nota per Monteleone: *Et nota che in la lista de le intrate de le Terre de li Baruni rebelli dicta Terra è stata posta a la intrata per ducati CXXIIII &c.* (2)

(1) *Docum. X, pag. 68 in fin. e 69.*
(2) *Docum. XXII, pag. 98.*

La qualità di ribelle non potendo riferirsi nè ai Brancacci, i quali eran pupilli (1), nè alla Università di Monteleone; cotesto documento pruova che Ettore fu trattato come ribelle, e subì la confisca di tutt'i suoi beni.

Finalmente che i beni ad Ettore si fossero restituiti per effetto della pace, il dice la Storia, il dicono i pubblici monumenti, il dice lo stesso Ferdinando ne' suoi diplomi. Si legga con attenzione il privilegio de' 16 di maggio 1506, cui gli Avversarj han dato il titolo di mera conferma, e vi si troverà la pruova della nostr' asserzione. Ferdinando esprime la causa della nuova concessione con quelle parole *pro bono pacis moti, nonnullisque aliis respectibus & causis* (2). E poco innanzi, dove rivoca le concessioni fatte ad altri degli stessi feudi, dice così: *Quum pro certo nobis constet non fuis-*

(1) *Fol.* 392 *a t. Vol. I.*
(2) *Docum. VII*, *pag.* 40 *nel decimo verso.*

fuisse bene informatos tempore dictarum concessionum, nec non & Statui nostro incumbit, ac pro bono reipublicæ regnorum nostrorum, & præcise pro bono pacis ita fieri convenit (1). Chiunque è mezzanamente istruito delle formole diplomatiche di quella età, sa che le espressioni *pro bono pacis* eran consegrate a dinotar le restituzioni, che facevansi per effetto della pace. Ne fanno fede due celebri giureconsulti di quella età, Matteo degli Afflitti (2), ed Anton Capece (3), che furono Consiglieri ne' primi anni di Ferdinando il Cattolico, parlando de' beni alienati da Alfonso II, e restituiti dal Re Federico agli antichi possessori per effetto de' capitoli di pace, che furon fatti tra i Sanseverineschi e Ferrante II. Nel nostro diploma alla formola *pro bono pacis* sono aggiunte l'espressioni, *ac pro bono reipublicæ re-*

(1) *Pag.* 43 *dal nono verso*.
(2) *Decis. CCCLXI*, *n.* 2 & 4.
(3) *Decis. LXIX. ab init. per tot.*

regnorum nostrorum, le quali dinotano con piu energia che la causa della nuova concessione era la ragion di Stato, cioè la sicurezza de' suoi stati, che Ferdinando veniva a consolidare per la pace col Re Cristianissimo.

Gli Storici non solamente confermano il fatto, cioè che Ettore fu ristabilito in virtu della pace, ma di più ci lasciano intender la ragione, per cui il diploma di Ferdinando non ebbe esecuzione se non molti mesi dopo, quando quel Sovrano era in Napoli. Ascoltisi il Mariana: *De Andegavensibus in majorum opes & principatus reponendis serio Neapoli disputabatur: ardua res & multis implicita difficultatibus, quod ea oppida contributa essent iis, qui superioribus bellis industriam & operam navarant. Sanguinis ii pretium auferri qui æquis animis ferrent? Quæ impedimenta profecto erant, Regis prudentia & auctoritas expedivit. Quædam oppida possessoribus detracta, alia ditione aut annuis vectigalibus æqua compensatione mutavit. Integros etiam principatus de sua pecunia re-*

redemit, quos recens spoliatis donaret. Sed quantulum id erat? Multa oppida e regia ditione detrahere, & novis addicere dominis necesse fuit, alioqui omnibus satisfacere non potuisset. In exulum numero præcipui extitերunt *Salernitanus, Amalfitanus, & Bisinianus, Consæ, Morchonis, &* Monteleonis Comites; *præter hos Alphonsus Sanseverinus. Suessa redempta pecunia, Magno Consalvo Ducis nomine data . . . Theani principatus, Ciriniola, Montefusculum, & Flumen empta item pretio pro aliis oppidis permutata sunt . . . . Inter eos, quibus oppida ante dono data, nunc sunt abs Rege ablata, multi tum italici generis, tum hispanici numerantur* (1).

Col Mariana va d'accordo il Surita, che più a disteso narra gli avvenimenti. Egli fa il novero di tutti coloro, che per la pace riebbero i loro beni, mentre il Cattolico era in Napoli, e tra questi nomina il Conte di Monteleone. Ecco le sue pa-

(1) *De reb. Hispan. Lib. XXIX, c. 4.*

parole trasportate in Italiano : *Quelli che furono rimessi nel possesso de' loro stati furono i Principi di Salerno, Bisignano, e Melfi: Il Duca di Traetto fu anche in parte rimesso nel suo, e pel di più n' ebbe ricompensa. Il Duca di Atri, che prima chiamavasi Marchese di Bitonto; i Conti di Conza, Morcone, e* MONTELEONE, *Alfonso di Sanseverino, il Conte Teodoro Trivulzio, Niccola Gattola, ... e l' eccellente e più celebre poeta de' nostri tempi e di molti secoli, Giacomo di Sannazaro, che tenne compagnia al Re Federico .... Furono perciò tolti a molti Cavalieri del Regno, ed agli Spagnuoli, che meglio avean servito nella guerra, le terre, e gli stati loro assegnati.*

Prima di ciò il Surita narra i grandi imbarazzi del Re Cattolico per conciliare tanti diversi interessi. E dopo aver cennato l' arrivo in Napoli di un altro Ambasciadore del Re di Francia, così soggiugne: *Nella presenza di questo Ambasciatore, e colla di lui assistenza si applicò il Re a conchiudere questo affare intrigatissimo, e che presentava grandi difficultà, ed inconvenienti,* *poi-*

poichè non solo dovea pensarsi a restituire a certi, ma ben anche a lasciar soddisfatti gli altri. Tra questi eranvi le Regine di Napoli madre e figlia, la Regina di Ungheria, LA DUCHESSA DI MILANO, *i Colonnesi, ed* IL GRAN CAPITANO, *e tutt' i Capitani, e Cavalieri, che servirono il Re nella guerra e conquista di quel Regno, i quali si manteneano ne' loro stati come in case proprie, tanto italiani, come spagnuoli.*

Ora intendiamo agevolmente la ragione, per cui non prima de' 23 di dicembre 1506, si fossero spedite le regie lettere commissionali per lo possesso de' feudi, de' quali Ettore era stato investito col diploma de' 16 di maggio (1); e non prima de' 6 di febbrajo 1507 si fosse data esecuzione al diploma de' 21 di maggio 1506, col quale ad Ettore eransi restituiti gli officj conceduttigli da' Re Ferrante II, e Federico (2).

S s Co-

(1) *Docum. VIII, pag.* 48.
(2) *Docum. X, pag.* 70.

Cotesto ritardo nacque dalle difficoltà, che si presentavano per parte de' possessori, a' quali convenne dare il compenso. E di fatti a Consalvo di Cordova fu data Sessa, siccome dicono il Surita, e 'l Mariana. Ed alla Duchessa di Milano, che pur nomina il Surita tra quelli, ch' ebbero de' compensi, furon date le terre di Ostuni e Grottaglie. La investitura, che le ne fu fatta a' 15 di gennajo 1507, contiene la pruova la più luminosa del nostro assunto. Ed è meraviglioso come la Parte, la qual se ne valse, trascrivendone le parole nel suo ragionato ricorso (1), abbia chiusi gli occhi a tanta luce, che rischiara anche gli orbi. Eccone le parole: *Cum igitur Majestati nostræ expediat pro bono pacis, & pro adimplendis promissis ac tractatis inter Majestatem nostram & Christianissimum Francorum Regem, pro hujus nostri regni quiete & tranquillitate, habere terras.*

(1) *Fol. 633 at. Vol. I.*
Relaz. del Razionale fol. 96.

ras Burrelli & Rosarni, cum juribus & pertinentiis suis ac integro eorum statu, ut de eis disponere possimus, tractatum habuimus cum illustrissima Isabella de Aragonia Ducissa Mediolani, nepote & filia nostra carissima, quæ dictas terras justo titulo tenebat & possidebat, de illis permutandis cum aliis terris & locis nostris; quæ illustrissima Ducissa nobis morem gerere cupiens, ut filia obedientissima, nostræ acquievit voluntati. Et volentes dictam permutationem ad effectum ducere, possidentes civitatem Hostuni de provincia Terræ Hydrunti, necnon terram Griptaliarum in eadem provincia, eidem illustrissimæ Ducissæ in excambium dictarum terrarum Burrelli & Rosarni nobis per eam traditarum & assignatarum, damus tradimus, & assignamus &c. (1).

Cotesto privilegio è registrato ne'quinternioni, e nel repertorio è riassunto a questo modo: *In anno* 1507 *Re Cattolico dice che in virtù della capitolazione della pace &c.*

 era

(1) *Docum. IX. pag.* 51.

era bisogno restituire le terre di Borrello & Rosarno alli primi possessori di quelle, le quali allora se possedevano per la illustre Isabella de Aragona Duchessa di Milano sua nepote, & per questo togliendoli da sue mani, li dona in excambio di quelle la Città de Hostuni, & terra delle Grottaglie &c. (1). Nello stesso Repertorio si legge che essendo la rendita di Ostuni e Grottaglie minore di quella di Rosarno e Borrello in annui duc. 157; fu data alla Duchessa di Milano in compenso altrettanta somma sopra i fiscali di Ceglie e Capurso: *Et insuper consignat alio privilegio mediante eidem illustri Ducissæ super functionibus fiscalibus dicti casalis, & etiam casalis Celiarum annuos ducatos . . . . ad complementum annui valoris, ad quem ascendebant terræ Burrelli, & Rosarni relaxatæ per ipsam Ducissam eidem Regi, ad hoc ut primis ipsorum Dominis restituerentur &c.* (2).

E da

(1) *Docum. XXVI*, *pag.* 104.
(2) *Docum. XXVII*, *pag.* 111 *in fin.*

E da' riassunti del Repertorio, e dalle parole, che abbiam trascritte, del privilegio, si scorge 1°. che le terre di Rosarno e Borrello furon tolte alla Duchessa di Milano per restituirsi all' antico possessore, per effetto della pace: *pro bono pacis, & pro adimplendis promissis ac tractatis inter Majestatem nostram, & Christianissimum Francorum Regem, pro hujus nostri regni quiete & tranquillitate*; 2°. che la permuta di quelle terre con Ostuni e Grottaglie non fu volontaria per rispetto ad Isabella, ma fu un sagrifizio, ch' ella fece per ubbidire al comando del Re, nato dalla necessità di adempire il trattato; tantochè il Re fa l'elogio della di lei ubbidienza: *quæ nobis morem gèrere cupiens, ut filia obedientissima, nostræ acquievit voluntati*; 3°. e finalmente che prima de' 15 di gennajo, epoca del privilegio d' Isabella, quella Principessa avea consegnate le terre di Borrello e Rosarno, giacchè nel privilegio si dice: *quæ dictas terras justo titulo tenebat & possidebat*: e più giù: *in excambium dictarum terrarum Burrelli, & Rosar-*

ni nobis per eam traditarum , & assignatarum. Di fatti le lettere regie pe'l possesso di Ettore si erano spedite fin da' 23 di decembre, siccome dianzi si è detto.

Da questi fatti fluiscono naturalmente due conseguenze. La prima è, che il dritto di Ettore vinse i possessori ed il Fisco, senza di che Ferdinando non avrebbe preteso un sagrifizio da Isabella, ch'egli chiama sua carissima figlia, nè in tanta inopia di mezzi si sarebbe gravato de' compensi, che diede a lei, ed agli altri possessori. E questo solo basta a dimostrar la validità del primo titolo di Ettore, cioè del privilegio del Re Federico. La seconda conseguenza è che in questa causa non si può aprir termine, ma deesi imporre agli Attori perpetuo silenzio; prima perchè la causa fu giudicata nel 1506 in contraddizione de' possessori, e del Fisco, compilati gli atti sommariamente, siccome si attesta nella Prammatica di Carlo V; e poi perchè con quella Prammatica è vietato ai Tribunali di richiamare ad esame tutto ciò, che fu fat-

to

to in virtù de' capitoli di Tripalda, ſenza veruna eccezione. La qual Prammatica ſe ha giovato (e quanto ha giovato!) al Fiſco, liberandolo dalle azioni di coloro, che ſin da' tempi di Ferdinando il Cattolico preteſero nuove reſtituzioni; è giuſto che noccia al Fiſco, ove voglia impugnar la giuſtizia delle reſtituzioni già fatte.

Un' altra riſleſſione, ed abbiam finito. Carlo V in quella Prammatica tra gli Ambaſciadori del Re di Francia, i quali invigilarono alla eſecuzion del Trattato, nomina il Conte di Monteleone; e dall' adeſion di coſtui e de' ſuoi Colleghi a ciò, che allora ſi fece, deſume il dritto del Fiſco di reſpinger coloro, i quali pretendeſſero nuove reſtituzioni. Ecco le parole di Carlo V: *Item perchè abbiamo inteſo, che tutti coloro, che pretendono doverſi lor reſtituire in giuſtizia delle terre, e degli ſtati in coteſto Regno in vigore della capitolazione della Tripalda, furono inteſi, ed avendo conſiderato che coloro, a' quali aſſiſtiva la giuſtizia, furono riſtabiliti ne' loro ſtati, e gli altri furono eſclu-*

esclusi, perchè non avevano giustizia alcuna, nè ragione; e che su di ciò furono fatti molti processi sommariamente, e spediti più decreti, di maniera che gli Ambasciadori Monsignor de Albi, e 'l Conte di Monteleone, che a questo oggetto vennero in coteste parti presso il Re Cattolico mio Signore, che Iddio abbia in gloria, e 'l Signor de Leche, che col detto Conte trattò di ciò in cotesto Regno, quando il detto Cattolico Re mio Signore stiede colà, rimasero di ciò contenti e soddisfatti; e quei, che rimasero esclusi, ricorsero al detto Cattolico Re mio Signore in Savona, quando colà s' incontrò col Re di Francia, e che fra di loro vi fu un certo Caracciolo per lo Contado di Nicastro, e che fra il Re mio Signore, ed il Re di Francia fu conchiuso, che non più si parlasse di ciò &c.

Se dunque dell' adesione di Ettore il Fisco si è prevaluto per escluder l' azione di tanti, che dimandavano restituzioni; ora si ammetterà l' azione del Fisco contra la restituzione fatta allo stesso Ettore, restituzione, alla quale aderirono i Reggenti di Can-

Cancelleria, ed i Consiglieri deputati dal Re Ferdinando? Le immediate incessanti querele de' Pretensori esclusi dal Fisco coll' adesione di Ettore, non furono ascoltate: e si ascolterà il Fisco, o chiunque altro promuova azione dopo tre secoli, contra la restituzion fatta ad Ettore coll' adesione del Fisco, e de' supremi Ministri di Ferdinando? E si darà adito a tale azione dopochè il Sovrano Legislatore non solo l' ha abolita *per la tranquillità e per lo bene del Regno*, ma ancora l' ha definita per ingiusta, avendo dichiarato nella stessa Prammatica che soltanto *coloro, a' quali assistiva la giustizia, furono ristabiliti ne' loro stati?*

Abbiam finito, e crediamo superfluo di riepilogare le cose dette, giacchè per ciò, che riguarda la verità del privilegio di Federico, nelle pagine 163, e 164 abbiam raccolte tutte le pruove, che la dimostrano ad evidenza. E messe anche tali pruove da banda, il solo privilegio del Cattolico de' 16 di Maggio 1506, dimostra la verità, la validità, e la giustizia

del

del contratto di Ettore , e del privilegio di Federico , e nel tempo ſteſſo coſtituiſce un titolo nuovo , un titolo invulnerabile , un titolo , contro di cui non è permeſſo nè al Fiſco , nè ai Privati di promuovere azione , nè ai Magiſtrati di aſcoltarla. Coteſto privilegio è regiſtrato ne' quinternioni , è ſtato riconoſciuto dal Razionale del Cedolario (1), nè la Parte ha mai ardito d'impugnarne la legale eſiſtenza. Or contra queſto ſolidiſſimo fondamento del dritto del Poſſeſſore (nella ipoteſi degli Avverſarj , che non vogliono tener conto del titolo della legge) ſi romperanno tutte le procelle fiſcali , e le torbide onde moſſe da' Deputati delle Univerſità contendenti . Eſſi illuminati dal loro ſaggio Avvocato conoſceranno la temerità dell' azione intrapreſa , e non ardiranno di chiedere , ſiccoma han minacciato per allungar la lite , (il cui termine gli ſpaventa) di commetterſi

(1) *Relazione n. 36 , fol. 31 , Vol. II.*

tersi una perizia sulle carte da noi esibite. Il Tribunale ascolterebbe con indignazione questo novello sutterfugio della più esecrabile cavillazione forense, diretta ad eluder la giustizia, ed a rendere interminabile questa lite, per solo profitto de' Deputati. Le carte esibite non possono esser soggette a perizia, perchè non sono originali, ma copie estratte o da processi, o dagli archivj fiscali, sopra la fede de' quali riposa la tranquillità del Fisco, e de' Privati. Oltrechè le carte esibite servono non a fondare il titolo del Possessore, ma 'a soddisfar la indiscreta curiosità degli Attori, dopo tre secoli di possesso del Reo: e lasciando anche da banda le carte esibite da noi, bastano alla difesa del nostro Cliente le carte esibite dagli Attori, e la fede degli Storici; ed ancora senza questo presidio, basta il solo privilegio di Ferdinando il Cattolico, e la Prammatica di Carlo V. E tutto ciò nella ipotesi degli Attori che il nostro Cliente si debba difendere con quella sola eccezione, che ad essi è piaciuto di limitargli,

cioè

cioè coll' eccezion nascente dal solo titolo dell' uomo, e da quel titolo, che gli Attori stessi hanno esibito in questo giudizio. Ma i savj Giudici conoscono quanto sia strano questo nuovo rito, di circoscriversi al reo dall' attore ed il titolo e la eccezione; e comprendono come e la giustizia, e la pubblica tranquillità sono interessate che in questa causa non si dia l'esempio di violare una legge sacra, che rende sicura la proprietà consegrata dal possesso di un secolo. Il nostro Cliente ha buon dritto di attendere dagl' incorrotti e savj Giudici un illustre esempio di giustizia, e di fortezza, onde rimangano scoraggiti coloro, i quali agitati da ree passioni, vorrebbero che le leggi fossero come le tele de' ragni, ed i giudizj servissero ad eluder le leggi, ed a vessare gli onesti Cittadini.

Di Casa a' dì 27 di Ottobre 1804.

Giuseppe Carta
Tommaso Colangelo
Pietro Porcelli
Francesco Ricciardi.

Die Februarii 1805. Ill.mus Dux Montisleonis non molestetur: Il modo di così giudicare fu la grazia di Carlo VI. del possesso centenario